

Controversie di modesta entità

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 861/2007

Informazioni generali

Il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità mira a migliorare e semplificare le procedure nelle controversie civili e commerciali il cui valore non supera i 5000 euro.

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge utilizzando moduli standard. Si tratta di una procedura scritta, salvo nei casi in cui il tribunale ritenga necessaria un'audizione.

Le audizioni possono svolgersi in teleconferenza o videoconferenza nel caso in cui il tribunale abbia a disposizione le attrezzature necessarie.

Inoltre il regolamento stabilisce termini per le parti e per il tribunale per accelerare lo svolgimento del procedimento.

Il regolamento prevede quattro moduli standard.

Non sai se puoi ricorrere all'ingiunzione di pagamento europea o al procedimento per le controversie di modesta entità? La procedura guidata disponibile sulla pagina [Moduli online](#) può aiutarti a decidere.

Il portale europeo della giustizia elettronica fornisce informazioni relative all'applicazione del regolamento e i moduli possono essere compilati nel vostro computer e stampati.

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Link correlati

[Guida per gli utenti al Procedimento europeo per le controversie di modesta entità](#) PDF (1822 Kb) [it](#)

[Guida pratica all'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità](#) PDF (2185 Kb) [it](#)

SITO ARCHIVIATO - Atlante giudiziario europeo in materia civile

Ultimo aggiornamento: 01/04/2022

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Controversie di modesta entità - Belgio**Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti**

Secondo il codice giudiziario belga il giudice di pace, il tribunale di primo grado e il tribunale di commercio hanno competenza materiale per i procedimenti europei di risoluzione delle controversie di modesta entità.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Il deposito o la comunicazione validi ai fini della procedura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle controversie di modesta entità possono aver luogo in Belgio, mediante deposito diretto del modulo di domanda standard A di cui all'allegato I, accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente, presso la cancelleria del tribunale di primo grado territorialmente competente E mediante invio del modulo di domanda con plico raccomandato accompagnato dai documenti giustificativi al tribunale di primo grado territorialmente competente.

A breve dovrebbe essere possibile effettuare la comunicazione mediante mezzi elettronici del formulario standard A.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

La cancelleria della giurisdizione competente può fornire un aiuto pratico per compilare i formulari e dare informazioni generali.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

In Belgio la notifica degli atti e delle decisioni è effettuata tramite ufficiale giudiziario. La notifica mediante mezzi elettronici dovrebbe diventare possibile a breve.

La notifica ha luogo mediante mezzo postale o, nei casi previsti dalla legge, via fax. La notifica mediante via elettronica dovrebbe diventare possibile a breve.

Per informazioni dettagliate sulla comunicazione e sulla notifica degli atti e delle decisioni potete consultare la [pagina relativa del Portale e-justice](#).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

/

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Questa materia è disciplinata dagli articoli da 1017 a 1022 del codice giudiziario, dall'articolo 953 del codice giudiziario per quanto riguarda il pagamento della tassa dei testimoni, nonché dal codice dei diritti d'iscrizione, di ipoteca e di cancelleria, e più particolarmente dagli articoli 142 e seguenti e 268 e seguenti per quanto riguarda i diritti d'iscrizione.

L'articolo 1018 del codice giudiziario definisce in cosa consistono le spese:

1) i diritti, di cancelleria e di iscrizione. I diritti di cancelleria comprendono i diritti di iscrizione a ruolo, i diritti di redazione e i diritti per ottenere copie autentiche (si vedano gli articoli 268 e seguenti del codice dei diritti di iscrizione, di ipoteca e di cancelleria).

I diritti di iscrizione devono essere pagati per le sentenze relative a cause di valore superiore a 12 500 euro in via principale (senza comprendere le spese processuali) e sono fissati al 3% di tale importo. Essi non devono quindi essere versati in caso di controversie di modesta entità;

2) il costo degli emolumenti, nonché i salari degli atti giudiziari;

3) il costo per ottenere copie autentiche;

4) le spese relative agli atti di istruzione, in particolare la tassa testimoniale e dei periti. Il decreto reale del 27 luglio 1972 luglio fissa questa tassa a 200 franchi per testimone, pari al giorno d'oggi a circa 5 euro. A questo importo si aggiunge anche l'indennità di missione.

Nell'ambito di una perizia giudiziaria, il perito fissa liberamente le proprie spese e i propri onorari considerato che il metodo di calcolo degli stessi deve essere indicato chiaramente e che il loro importo può, se necessario, (nel caso in cui le spese siano ritenute inutili) essere ridotto dal giudice nella determinazione finale delle spese processuali;

5) le spese di missione e di soggiorno dei magistrati dei cancellieri e delle parti nella misura in cui il loro spostamento è stato ordinato dal giudice e le spese d'atto nella misura in cui esse sono state effettuate unicamente a fini processuali;

6) l'indennità di procedura (articolo 1022 del codice giudiziario); quest'ultima è versata dalla parte soccombente e costituisce un intervento forfettario nell'ambito delle spese e degli onorari di avvocato della parte vincitrice. I relativi importi dipendono dall'indice dei prezzi al consumo e qualsiasi modificazione inferiore o superiore a 10 punti comporta rispettivamente un aumento o una diminuzione del 10% dell'importo;

Valore della causa	Importo di base *	Importo minimo *	Importo massimo *
Fino a 250,00 €	180,00 €	90,00 €	360,00 €
Da 250,01 € a 750,00 €	240,00 €	150,00 €	600,00 €
Da 750,01 € a 2 500,00 €	480,00 €	240,00 €	1 200,00 €

*Nuovi importi a decorrere dal 1 giugno 2016.

Tribunale del lavoro (regime derogatorio)

Valore della causa	Importo di base *	Importo minimo *	Importo massimo *
Fino a 250,00 €	43,75 €	31,75 €	55,75 €
Fino a 620,00 €	87,43 €	59,43 €	105,43 €
Fino a 2 500,00 €	131,18 €	107,18 €	155,18 €

7) gli onorari, gli emolumenti e le spese del mediatore designato, conformemente all'articolo 1734 del codice giudiziario.

Tenuto conto di quanto sopra, l'importo da pagare dipende sostanzialmente da un caso all'altro, in funzione della vittoria di causa o meno, della presenza di periti, del numero di testimoni convocati, nonché dei magistrati che hanno dovuto trasferirsi all'estero, o della presenza di un mediatore che ha dovuto prendere parte alla procedura ecc.

Le spese di cancelleria devono essere pagate in via preventiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa. Il perito esige sempre il versamento di un acconto in difetto del quale non procederà all'espletamento della perizia. Qualora sia chiesta l'audizione di un testimone, è necessario consegnare in via preventiva l'importo relativo nelle mani del cancelliere. Qualora detto versamento venga effettuato si presume la rinuncia all'audizione del teste.

Il pagamento può essere effettuato mediante un bollettino postale, mediante bonifico bancario elettronico, o in contanti o con assegno intestato al cancelliere (quest'ultima soluzione è riservata agli avvocati e agli ufficiali giudiziari).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

È possibile esperire ricorso conformemente all'articolo 17 del regolamento nell'ambito del diritto processuale belga in materia civile. Detto ricorso deve essere presentato dinanzi al tribunale di primo grado, al tribunale di commercio o alla corte d'appello materialmente competente ai sensi del codice giudiziario belga. Per determinare concretamente quale sia la giurisdizione d'appello territorialmente competente è necessario consultare l'*Atlas judiciaire* (atlante giudiziario) europeo in materia civile.

Ai sensi dell'articolo 1051 del codice giudiziario belga il termine per presentare appello, fatti salvi i termini previsti in disposizioni imperative internazionali è di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza o dalla sua comunicazione, conformemente all'articolo 792, secondo e terzo comma del codice giudiziario belga. Conformemente all'articolo 792 il termine per presentare ricorso nell'ambito della procedura europea di risoluzione delle controversie di modesta entità in linea di principio è di un mese a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza del giudice competente ai sensi dell'articolo 13 del regolamento che istituisce un procedimento europeo per la risoluzione delle controversie di modesta entità.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

In funzione delle circostanze concrete della causa, secondo il diritto belga potrebbero essere utilizzati diversi mezzi di ricorso al fine di ottenere il riesame di una decisione:

- Innanzitutto l'articolo 1051 del codice giudiziario consente di presentare appello contro una sentenza entro il termine di un mese dalla sua comunicazione o, in taluni casi dalla sua notifica ai sensi dell'articolo 792, commi 2 e 3 del codice. Quanto sopra si applica alle sentenze rese in contraddittorio e alle sentenze contumaciali.

- In secondo luogo l'articolo 1048 del codice giudiziario consente di opporsi alla sentenza contumaciale entro il termine di un mese dalla comunicazione o, in taluni casi, dalla notifica conformemente all'articolo 792 commi 2 e 3 del suddetto codice.

I termini per ricorrere in appello o in opposizione summenzionati si applicano:

- fatti salvi i termini contenuti in disposizioni imperative sovranazionali e internazionali;

- fatta salva la possibilità offerta dall'articolo 50 del codice giudiziario di prorogare un termine fissato a pena di decadenza, qualora ricorrano determinate condizioni previste dalla legge;

- fatta salva la possibilità di applicare il principio generale di diritto, confermato a più riprese dalla corte di cassazione belga, secondo il quale i termini fissati per il compimento di un atto si intendono prorogati a favore della parte che, per cause di forza maggiore, è stata impossibilitata a compiere detto atto prima della scadenza del termine.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Nell'ambito dell'articolo 21, paragrafo 1, il Belgio non accetta **nessun'altra lingua** diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali del luogo di esecuzione, ai sensi della legislazione nazionale belga.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

In Belgio gli ufficiali giudiziari sono le autorità competenti per quanto riguarda l'esecuzione di una decisione resa da un giudice nell'ambito della procedura europea di risoluzione delle controversie di modesta entità.

L'autorità competente ai fini della dell'applicazione dell'articolo 23 del regolamento che istituisce una procedura europea di risoluzione delle controversie di modesta entità è innanzitutto il giudice del pignoramento nel luogo dove il bene è stato pignorato. Ai sensi dell'articolo 1395 del codice giudiziario belga il giudice del pignoramento è competente per tutte le domande che sono indirizzate a fini conservatori e a fini esecutivi. La competenza territoriale è determinata dall'articolo 633 del suddetto codice giudiziario.

Inoltre il codice giudiziario belga prevede la competenza del tribunale di primo grado territorialmente competente. L'articolo 569, punto 5, del codice giudiziario belga dispone che il tribunale di primo grado di cui fa parte il giudice dei pignoramenti decida sulle contestazioni nei confronti dell'esecuzione delle sentenze e delle decisioni. Questo tribunale, compreso il giudice dei pignoramenti possiede inoltre la completa competenza condizionale ai sensi dell'articolo 568 del codice giudiziario belga.

Ultimo aggiornamento: 15/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Bulgaria

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Gli organi giurisdizionali competenti a trattare i procedimenti di questa categoria sono i tribunali distrettuali competenti nel luogo del domicilio o della sede sociale del convenuto.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Il modulo di domanda standard A deve essere registrato direttamente presso il competente tribunale distrettuale o inviato per posta.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Il Centro europeo dei consumatori in Bulgaria, che fa parte della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net), fornisce assistenza pratica e informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento. Su richiesta, il Ministero della giustizia fornisce informazioni in merito all'applicazione del regolamento.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

I mezzi di notificazione applicabili sono stabiliti dal vigente codice di procedura civile. A norma dell'articolo 43 le notifiche possono essere effettuate di persona o attraverso qualsiasi altra persona. Il giudice può anche ordinare che la notifica sia effettuata aggiungendola al fascicolo della causa, mediante affissione alla porta o alla cassetta postale del destinatario o mediante avviso pubblico.

A norma dell'articolo 42, quarto comma, del codice di procedura, le parti costituite nei procedimenti possono ricevere gli avvisi a un indirizzo di posta elettronica. Gli avvisi si ritengono notificati una volta inseriti nel sistema informatico.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Non è specificato nulla esplicitamente.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Non è specificato nulla esplicitamente.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

I ricorsi avverso una decisione europea per le controversie di modesta entità devono essere presentati presso il tribunale distrettuale competente (articolo 624, secondo comma, del codice di procedura civile).

Il ricorso deve essere presentato entro due settimane dalla notifica della decisione del tribunale distrettuale alla parte in questione. La procedura di ricorso è stabilita al capo 20 del codice di procedura civile.

La sentenza del tribunale distrettuale è impugnabile in cassazione dinanzi alla corte suprema di cassazione alle condizioni stabilite all'articolo 280 (articolo 624, secondo comma, del codice di procedura civile).

I motivi e le condizioni per l'esecuzione di una decisione durante il ricorso in cassazione sono esplicitamente stabiliti al capo 22 del codice di procedura civile.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Il convenuto può chiedere di riesaminare una sentenza pronunciata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità presso il competente tribunale di secondo grado alle condizioni stabilite all'articolo 18. Il giudice invia una copia della domanda di riesame alla controparte, che ha l'opportunità di rispondere entro una settimana dal ricevimento. La domanda di riesame viene esaminata in camera di consiglio. Se il giudice lo ritiene necessario, la domanda può essere riesaminata in udienza pubblica. Non è possibile ricorrere avverso la decisione relativa alla domanda di riesame.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Ai fini dell'articolo 21 bis, primo comma, la lingua accettata è il bulgaro.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Le autorità competenti ai fini dell'applicazione sono gli ufficiali giudiziari (pubblici e privati).

Una domanda di titolo esecutivo sulla base del procedimento europeo per le controversie di modesta entità deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale provinciale nel luogo di domicilio o la sede sociale del debitore o nel luogo di esecuzione.

Ultimo aggiornamento: 26/09/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Cechia

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Per stabilire quali giudici sono competenti nella Repubblica ceca per svolgere i procedimenti europei per le controversie di modesta entità occorre applicare le disposizioni generali in materia di procedura civile contenuti nella [legge n. 99/1963](#), cioè il *Codice di procedura civile (občanský soudní řád)* con relative modifiche. La competenza per materia è disciplinata agli articoli 9-12 e la competenza territoriale agli articoli 84-89 bis.

Tenendo conto del tipo di casi contemplati, i tribunali distrettuali (*okresní soudy*) saranno di solito competenti per materia e il criterio per stabilire la competenza territoriale sarà di solito il luogo della residenza o della sede legale della parte convenuta.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

La Repubblica ceca accetta i seguenti mezzi di comunicazione:

a) domande depositate in forma elettronica e sottoscritte utilizzando mezzi considerati dalla legge specifica come aventi gli stessi effetti di una firma autografa, ai sensi della [legge n. 297/2016](#), sui servizi per le transazioni elettroniche;

b) posta elettronica;

c) fax.

Nel caso delle lettere b) e c) il formulario originale della domanda dev'essere depositato entro tre giorni dalla presentazione della domanda, altrimenti l'organo giurisdizionale non prenderà in considerazione la domanda.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Nella Repubblica ceca il "data box" (*datová schránka*) costituisce il mezzo elettronico per la notifica. Si tratta di un archivio elettronico destinato dalle autorità pubbliche alla notifica degli atti o documenti (messaggi di dati). Le modalità sono descritte nella [legge n. 300/2008 sulle transazioni elettroniche](#), i numeri di identificazione del personale e la conversione del documento del personale.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

I "data box" vengono installati gratuitamente (e senza che sia stata presentata una domanda in tal senso) per le persone giuridiche registrate nel registro delle imprese, per le persone giuridiche istituite per legge, per le imprese create per "spin-off", per le persone giuridiche straniere iscritte al registro delle imprese, per gli avvocati, per i consulenti fiscali e per le amministrazioni giudiziarie. Per tali enti è obbligatoria l'installazione dei "data box". Per gli altri tipi di persone giuridiche e persone fisiche i "data box" vengono installati a richiesta. Le relative modalità sono previste dalla [legge n. 300/2008 relativa alle operazioni elettroniche, ai numeri d'identificazione personali e alla conversione autorizzata di documenti](#).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

L'ordinamento giuridico ceco prevede la possibilità di presentare un'impugnazione in base agli articoli 201-2016 della [legge n. 99/1963](#) cioè il **Codice di procedura civile**. Il ricorso dev'essere presentato dinanzi al giudice che ha emesso la decisione entro un termine di 15 giorni dalla notifica della decisione scritta. Pertanto viene adito un organo giurisdizionale di grado superiore che esamina il ricorso.

Conformemente all'articolo 202, comma 2, del codice di procedura civile, le decisioni che dispongono il pagamento di una somma che non supera i 10 000 CZK non possono essere impugnate e non si tiene conto delle domande accessorie. Ciò non si applica alle decisioni di riconoscimento né alle decisioni emesse in contumacia.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Il giudice competente a svolgere il procedimento per il riesame è il tribunale distrettuale (*okresní soud*) che ha emesso la decisione in primo grado. La decisione con la quale il giudice respinge una domanda di riesame può essere impugnata, conformemente agli articoli 201-226 della [legge n. 99/1963](#) cioè il **Codice di procedura civile**.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Il ceco è la sola lingua accettata dalla Repubblica ceca.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

1. Nella Repubblica ceca, le autorità competenti in materia di esecuzione sono i tribunali distrettuali (*okresní soud*) e gli ufficiali giudiziari (*soudní exekutoři*). La parte che ha visto riconosciute le sue pretese dal giudice può:

- chiedere l'esecuzione giudiziaria della decisione presso il tribunale distrettuale che è competente territorialmente oppure,
- chiedere l'avvio dell'esecuzione presso qualsiasi ufficiale giudiziario.

Per quanto riguarda l'individuazione del tribunale distrettuale competente territorialmente, gli articoli 84, 85 e 86 della [legge n. 99/1963](#) cioè il **Codice di procedura civile**, ai applicano ai casi di cui alla lettera a), mentre l'articolo 45 della [legge n. 120/2001 Racc.](#), relativa agli **ufficiali giudiziari e alle misure d'esecuzione**, (zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti), come modificata (in prosieguo: il "codice dell'esecuzione"), si applica ai casi di cui alla lettera b). I procedimenti esecutivi sono definiti nel codice di procedura civile. Anche per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari si applica il codice dell'esecuzione.

2. Nella Repubblica ceca le autorità competenti ai sensi dell'articolo 23 sono i tribunali distrettuali. La relativa competenza territoriale è disciplinata dagli articoli 84-86 del codice di procedura civile in caso di esecuzione della decisione da parte di un ufficiale giudiziario (v. lettera a), supra) o dall'articolo 45 del codice dell'esecuzione in caso di esecuzione della decisione da parte di un ufficiale giudiziario (V. lettera b), supra).

Ultimo aggiornamento: 08/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Germania

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità a norma del regolamento (CE) n. 861/2007 rientra nella competenza di tutti i tribunali regionali, i quali possono essere aditi in base alle norme di competenza internazionale, locale e sostanziale applicabili (https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-de-de.do?member=1). Di norma la controversia sarà attribuita *ratione materiae* ai tribunali distrettuali (*Amtsgerichte*).

I Länder Baden-Württemberg, Assia, Renania settentrionale-Vestfalia, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein hanno concentrato la competenza per questo tipo di procedimenti come segue.

Baden-Württemberg:

per il procedimento dinanzi al tribunale distrettuale

- il tribunale distrettuale di Heidelberg

per il circondario della Corte d'appello di Karlsruhe,

- il tribunale distrettuale di Heilbronn

per il circondario della Corte d'appello di Stoccarda.

Assia:

- il tribunale distrettuale di Francoforte sul Meno per i circondari dei tribunali distrettuali in Assia,

- il tribunale regionale di Francoforte sul Meno per i circondari dei tribunali regionali in Assia.

Renania settentrionale-Vestfalia:

il tribunale distrettuale di Essen per i circondari dei tribunali distrettuali nella Renania settentrionale-Vestfalia.

Sassonia-Anhalt:

il tribunale distrettuale di Halle (Saale).

Schleswig-Holstein:

per i procedimenti che rientrano nella competenza *ratione materiae* del tribunale distrettuale:

- nel circondario del tribunale regionale di Flensburg il tribunale distrettuale di Flensburg (circondari dei tribunali distrettuali di Flensburg, Husum, Niebüll e Schleswig),

- nel circondario del tribunale regionale di Itzehoe il tribunale distrettuale di Itzehoe (circondari dei tribunali distrettuali di Elmshorn, Itzehoe, Meldorf e Pinneberg),

- nel circondario del tribunale regionale di Kiel il tribunale distrettuale di Kiel (circondari dei tribunali distrettuali di Bad Segeberg, Eckernförde, Kiel, Neumünster, Norderstedt, Plön e Rendsburg) e

- nel circondario del tribunale regionale di Lubecca il tribunale distrettuale di Lubecca (circondari dei tribunali distrettuali di Ahrensburg, Eutin, Lubecca, Oldenburg, Ratzeburg, Reinbek e Schwarzenbek).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

In generale, possono essere utilizzati i seguenti mezzi di comunicazione: la posta (comprese le caselle elettroniche private), il fax, la consegna a mani proprie e il deposito di domande presso il servizio di ricezione dei tribunali circondariali.

Peraltro, presso taluni organi giurisdizionali dei *Länder* si possono presentare domande scritte in forma elettronica. In questo caso, la persona che presenta l'atto in forma elettronica vi appone la propria firma elettronica qualificata. Nell'ambito di quest'ultima procedura è prevista una norma per l'utilizzazione di un software per la firma e una carta per la firma e/o un apposito lettore di carte. Ci si può rivolgere agli organi giudiziari collegati alla rete elettronica tramite l'interfaccia e-CODEX anche a partire da altri Stati membri. Per sapere quali organi giurisdizionali offrono un accesso elettronico basta consultare gli indirizzi <http://www.justiz.de/> e <http://www.egvp.de/> e le pagine internet dei singoli organi giurisdizionali competenti.

A partire dal 1° gennaio 2018, i documenti elettronici potranno essere depositati presso tutti gli organi giurisdizionali dei *Länder* e dello Stato federale conformemente all'articolo 130 bis del *Zivilprozessordnung - ZPO* (codice di procedura civile) nuova versione, purché siano soddisfatte in maniera uniforme le seguenti condizioni: il documento in forma elettronica deve avere la firma elettronica qualificata del suo autore o essere firmato da quest'ultimo ed essere trasmesso attraverso un canale sicuro di comunicazione. Tra i mezzi sicuri di comunicazione figurano, a partire dal 1° gennaio 2018:

1. il sistema De-Mail con autenticazione del mittente (*absenderbestätigte*);
2. la casella di posta elettronica degli avvocati;
3. la casella di posta elettronica delle autorità.

Le condizioni quadro tecniche della trasmissione del documento elettronico dovrebbero essere disciplinate in un regolamento del governo federale tedesco la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2018.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

I tribunali circondariali sono in grado di mettere a disposizione un'assistenza pratica, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 861/2007, come modificato. All'assistenza pratica provvedono gli impiegati competenti in materia, in funzione del rispettivo piano di ripartizione delle attribuzioni e fondamentalmente dagli impiegati del servizio che si occupa delle domande o dagli addetti agli sportelli d'informazione. Le informazioni relative ai tribunali circondariali competenti (compresi i mezzi di comunicazione) possono essere consultate sull'atlante giudiziario europeo. A tal proposito si fa riferimento alla risposta di cui alla lettera a).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Ai sensi dell'articolo 174, primo e secondo comma del CPC, un atto può essere trasmesso tramite fax a un avvocato, a un notaio, a un ufficiale giudiziario, a un consulente fiscale o a chiunque altro di cui si possa presumere una grande affidabilità, in considerazione della professione che esercita, a un'autorità, a un organismo o a un organo di servizio pubblico, a fronte di un'apposita ricevuta.

Un documento elettronico può inoltre essere comunicato o notificato conformemente all'articolo 174, comma 3, del CPC alle stesse persone. Lo stesso avviene per altre parti del procedimento, nei limiti in cui abbiano manifestato esplicitamente il loro assenso alla trasmissione di documenti in forma elettronica. Ai fini della notifica o della comunicazione, il documento in forma elettronica deve avere una firma elettronica ed essere protetto rispetto a qualsiasi lettura non autorizzata da parte di terzi. La trasmissione può essere effettuata anche per mezzo dei servizi De-Mail.

A partire dal 1° gennaio 2018 un documento elettronico non dovrà più essere necessariamente sottoscritto con una firma elettronica, ma potrà essere notificato o comunicato con un mezzo sicuro di comunicazione, ai sensi dell'articolo 130 bis del CPC. Le persone e gli enti di cui sopra dovranno inoltre predisporre un mezzo sicuro di comunicazione ai fini della notifica o della comunicazione di documenti in forma elettronica. La notifica o la comunicazione elettronica in questo caso è certificata mediante un avviso elettronico di ricezione che dev'essere trasmesso in un formato strutturato e leggibile con il computer. A tal fine occorre utilizzare uno schedario messo a disposizione dall'organo giurisdizionale al momento della notifica o della comunicazione. L'assenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 174, comma 3, del CPC può essere espresso con i mezzi descritti alla lettera b).

Per ulteriori dettagli si fa riferimento alla risposta di cui alla lettera b).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Con l'introduzione dell'articolo 31 bis, primo comma, prima frase, della legge tedesca che disciplina la professione degli avvocati (*BRAO*) la camera federale degli avvocati (*Bundesrechtsanwaltskammer*) si è vista affidare il mandato per realizzare presso ciascun avvocato in Germania una casella elettronica speciale. Introducendo l'articolo 31 bis BRAO, uno degli obiettivi del legislatore è stato quello di garantire l'accessibilità per via elettronica di ciascun avvocato in Germania. La realizzazione di una casella elettronica speciale per ogni avvocato è stata effettuata il 28 novembre 2016.

Tuttavia, attualmente non è obbligatorio servirsene. L'articolo 31 del regolamento, sull'elenco e le caselle postali degli avvocati, specifica peraltro che il detentore della casella postale deve prendere conoscenza, entro il 31 dicembre 2017, dei messaggi ricevuti tramite la casella postale solo se ha dato preventivamente il suo assenso a farne uso. Tale fase di utilizzazione facoltativa deve permettere agli avvocati di familiarizzare senza problemi con le nuove tecnologie e garantire il funzionamento, senza gravi inconvenienti, della casella postale elettronica speciale prima dell'introduzione di un obbligo di legge per l'utilizzo della stessa. A partire dal 1° gennaio 2018, l'articolo 31 bis BRAO dovrà essere integrato con il comma 6 modificato, in base al quale sussisterà l'obbligo per tutti gli avvocati di prendere conoscenza dei messaggi che sono pervenuti nella loro casella postale elettronica speciale. Il progetto di legge di trasposizione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, recante modifiche di altre disposizioni nel settore delle professioni che comprende la possibilità di avere pareri giuridici prevede di modificare la legge in tal senso (documento del Bundestags 18/9521, pagg. 9 e 107 e segg.). Per il resto, si applica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Le spese processuali per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono regolate in base alla legge sulle spese di giustizia (*Gerichtskostengesetz - GKG*).

Il pagamento delle spese processuali viene richiesto con la relativa nota di spese. Esse possono essere rimosse a partire dalla ricezione dell'atto introduttivo, anche se il proseguimento del procedimento non dipende dal loro pagamento.

Oltre alla parte attrice, relativamente alle spese è obbligata la parte alla quale esse sono state imposte dal giudice oppure la parte che ne risponde nell'ambito di una transazione.

Le spese specifiche sono fissate in un allegato della legge sulle spese processuali (*Kostenverzeichnis-KV-GKG*). Al punto 1210 KV-GKG sono previste spese in base a un tasso del 3,0 per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. In caso di definizione anticipata del procedimento, tali spese sono ridotte e passano a un tasso di 1,0 (punto 1211 KV-GKG).

Il valore della causa influisce sul calcolo delle spese; esso è spesso identico all'importo del credito vantato. Qualora oltre al credito principale siano anche richiesti interessi o costi quali crediti accessori non si tiene conto del valore di questi ultimi.

Si applicano i seguenti tassi:

Fino a €	Tasso del 3,0- €	Tasso dell'1,0- €
-------------	---------------------	----------------------

500,00	105,00	35,00
1.000,00	159,00	53,00
1.500,00	213,00	71,00
2.000,00	267,00	89,00
3.000,00	324,00	108,00
4.000,00	381,00	127,00
5.000,00	438,00	146,00

Oltre ai costi calcolati come sopra si devono pagare anche altre spese (come ad esempio quelle relative ai testimoni, agli esperti e agli interpreti). Si può pagare con un bonifico e le coordinate bancarie sono comunicate in ogni caso con un avviso di pagamento emesso dalla cassa dell'organo giurisdizionale in questione.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Si può proporre ricorso avverso le decisioni giudiziali emesse in primo grado in base alle disposizioni del codice di procedura civile, in particolare agli articoli 511 e segg. Il termine per l'impugnazione è di un mese e inizia a decorrere con la notificazione della versione integrale della sentenza emessa. Tutti i tribunali regionali (*Landgerichte*) possono pronunciarsi sugli appelli presentati contro le sentenze che i tribunali distrettuali hanno emesso nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, se il tribunale distrettuale si trova nel loro circondario.

Una pronuncia in appello emessa da un tribunale regionale può essere impugnata, previo permesso speciale, relativamente a questioni di diritto qualora il ricorso sia ammesso dalla Corte d'appello nel cui circondario si trova il tribunale regionale.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Ai sensi dell'articolo 1104, primo comma, del CPC, allorché le condizioni dell'articolo 18 sono soddisfatte, e nel caso in cui una domanda sia stata proposta in tal senso, il procedimento prosegue e torna nella fase precedente alla pronuncia della sentenza. Il giudice competente è quello del procedimento principale.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Può essere utilizzato solo il tedesco. Nei comuni abitati dai sorbi, questi ultimi hanno diritto a utilizzare la loro lingua dinanzi all'organo giurisdizionale competente.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Per maggiori informazioni sulle autorità competenti per quanto riguarda l'esecuzione occorre far riferimento alla sintesi sui [procedimenti esecutivi](#). L'autorità competente per le decisioni di cui all'articolo 23 è l'organo giurisdizionale competente per la causa principale.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Estonia

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

In Estonia le sentenze sui procedimenti europei per le controversie di modesta entità sono emesse dal [tribunale regionale](#) (maakohus) competente.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

In Estonia i mezzi di comunicazione ammessi in un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e a disposizione dei tribunali, in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, sono la consegna brevi manu e l'invio per posta, via fax e mediante i canali di trasmissione elettronica. Gli atti e i documenti depositati in giudizio devono rispettare i requisiti formali di cui agli articoli 334-336 del [codice di procedura civile](#).

In conformità a tali disposizioni, le domande devono essere presentate al giudice in formato A4, dattiloscritte e chiaramente leggibili. Queste disposizioni valgono per gli atti con firma autografa. In base alla normativa, le parti di un procedimento trasmettono al giudice, ove possibile, anche le copie digitali degli atti giudiziari inviati per iscritto. A tal fine, basta inviare una semplice e-mail, senza firma digitale o altre autenticazioni, per facilitare il lavoro delle cancellerie nel trattare gli atti.

Quando gli atti vengono trasmessi per fax o via e-mail all'indirizzo pertinente o in un altro formato che consenta di conservare un'attestazione scritta, l'originale del documento scritto deve essere consegnata all'organo giurisdizionale senza indugio oppure al più tardi nel corso dell'udienza o durante il periodo previsto per la presentazione degli atti nell'ambito della procedura scritta. In questo caso si ritiene rispettato il termine per la presentazione per iscritto di una domanda o di un ricorso.

Le domande e gli altri atti da trasmettere per iscritto devono essere inviati al giudice anche in formato elettronico, purché sia possibile stamparli e produrne una copia. In questo caso, l'atto deve recare la firma digitale del mittente o essere stato inviato con una modalità altrettanto sicura, che consenta l'identificazione del mittente. La consegna dell'atto elettronico all'organo giurisdizionale è considerata avvenuta quando l'atto è registrato nella banca dati degli atti giudiziari ricevuti. Norme più dettagliate riguardanti l'invio di atti elettronici alle cancellerie e i requisiti relativi al formato da utilizzare per gli atti sono contenute in un regolamento adottato dal ministero della Giustizia.

Il giudice può considerare sufficiente un'istanza o un altro atto giudiziario inviato via e-mail da una delle parti del procedimento anche in assenza di firma autografa o digitale, a condizione che non abbia dubbi sull'identità del mittente o sull'invio dell'atto, in particolare nel caso in cui abbia già ricevuto dalla stessa parte documenti recanti una firma digitale inviati dallo stesso indirizzo elettronico nel corso dello stesso procedimento o laddove il giudice abbia autorizzato la trasmissione di istanze e atti anche con questa modalità.

Anche la trasmissione di un'istanza mediante il sistema di informazione creato specificatamente a tal fine (il sistema di informazione procedurale "e-File"), disponibile all'indirizzo <https://www.e-toimik.ee/> è considerata una forma di presentazione elettronica. In caso di trasmissione mediante il sistema di informazione procedurale e-File non è necessario inviare l'istanza all'organo giurisdizionale anche via e-mail. Il ministro della giustizia ha stabilito per decreto l'elenco dei documenti che devono essere presentati per mezzo del portale.

Nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di minore entità, il giudice può escludere le disposizioni del codice riguardanti i requisiti per la notificazione e/o la comunicazione degli atti giudiziari e il formato degli atti trasmessi dalle parti di un procedimento, ad eccezione dei casi di notificazione e/o comunicazione di un'azione a un convenuto.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Le cancellerie dei [tribunali](#) forniscono assistenza pratica sul procedimento europeo per le controversie di piccola entità. Gli indirizzi e i recapiti pertinenti sono indicati nella sezione relativa alla lettera a).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

I mezzi di notificazione e/o comunicazione elettronica degli atti disponibili tecnicamente e consentiti negli organi giurisdizionali estoni sono il sistema di informazione procedurale "e-File" accessibile alla pagina (<https://www.e-toimik.ee/>), e la notificazione e/o comunicazione degli atti via e-mail o fax. Nel caso in cui notifiichi e/o comunichi un atto mediante il sistema di informazione procedurale e-File, l'organo giurisdizionale invierà all'indirizzo e-mail o al numero di telefono comunicatogli una notifica al destinatario per segnalare che l'atto è disponibile nel sistema:

all'indirizzo elettronico o al numero telefonico comunicati al tribunale;

qualora il destinatario sia un lavoratore autonomo o una persona giuridica all'indirizzo email o a un numero telefonico registrato nel sistema informativo di un registro tenuto in Estonia;

all'indirizzo elettronico o al numero telefonico del destinatario e del suo rappresentante legale, come quelli che figurano nel registro anagrafico;

all'indirizzo elettronico o al numero telefonico del destinatario e del suo rappresentante legale, come registrati in un'altra banca dati nazionale, ove il tribunale alla possibilità di verificare le informazioni per mezzo di una richiesta elettronica;

all'indirizzo elettronico identificativo_personale@eesti.ee del destinatario e del suo rappresentante legale nel caso in cui dispongano di un documento d'identificazione personale estone [articolo 3111 (1) del codice di procedura civile].

Il tribunale può inoltre inviare una nota per comunicare la disponibilità dell'atto tramite numero telefonico o indirizzo e-mail trovato su Internet, sul presunto account dell'utente di una rete sociale virtuale o sulla pagina di un altro ambiente di comunicazione virtuale che si presume essere utilizzato dal destinatario, in base alle informazioni reperibili su Internet oppure qualora, con l'invio, si presume che l'informazione giunga al destinatario. Se possibile, il tribunale invierà la notifica sul presunto account dell'utente di una rete sociale virtuale o su una pagina di un altro ambiente di comunicazione virtuale in un modo che ne garantisca la visualizzazione esclusivamente da parte del destinatario. Si ritiene notificato e/o comunicato un atto giudiziario quando il destinatario lo apre nel sistema di informazione o ne conferma la ricezione nel sistema di informazione senza aprire il documento e anche se ad agire è un terzo cui il destinatario ha dato l'accesso per visualizzare gli atti nel sistema di informazione. Il sistema d'informazione registra automaticamente la notificazione e/o comunicazione degli atti.

Se si ritiene che un destinatario non possa accedere al sistema informatico utilizzato per la notificazione e/o comunicazione degli atti giudiziari o se la notificazione e/o comunicazione attraverso il sistema informatico è tecnicamente impossibile, l'organo giurisdizionale può notificare e/o comunicare gli atti giudiziari al destinatario elettronicamente per e-mail o via fax. In questi casi si considera notificato e/o comunicato l'atto giudiziario al destinatario quando questi conferma di averlo ricevuto per iscritto, via fax o per via elettronica. La conferma deve indicare la data di ricezione dell'atto e recare la firma del destinatario o del suo rappresentante. Le conferme in formato elettronico devono recare la firma digitale del mittente o essere trasmesse in un'altra modalità sicura che consenta di individuare il mittente e il momento dell'invio, a meno che il giudice non abbia alcun motivo di dubitare che una conferma priva di firma digitale sia stata inviata dal destinatario o dal suo rappresentante. Una conferma preparata in formato elettronico può essere inviata al tribunale per via elettronica, laddove l'indirizzo di posta elettronica del destinatario sia noto al tribunale, ove sia possibile presumere che non vi abbiano accesso persone non autorizzate e il tribunale abbia già trasmesso atti allo stesso indirizzo e-mail nel corso della stessa causa oppure laddove il partecipante al procedimento abbia fornito autonomamente il proprio indirizzo di posta elettronica al tribunale.

Per la notificazione e/o comunicazione elettronica degli atti occorre precedentemente ottenere il consenso, da trasmettere tramite il sistema di informazione procedurale e-File, via e-mail o fax. Il consenso può essere inviato al tribunale nella una domanda di procedimento europeo per le controversie di modesta entità oppure nella relativa risposta.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Di norma gli atti giudiziari devono essere notificati e/o comunicati ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari, curatori fallimentari e agenzie governative statali o locali solo per via elettronica, attraverso il sistema di informazione procedurale e-File. La notificazione e/o comunicazione degli atti con altre modalità è consentita soltanto se giustificata. Per le altre persone non esistono obblighi previsti dalla legge riguardo alle modalità di notificazione e/o comunicazione degli atti.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Per la presentazione delle istanze relative ai procedimenti europei per le controversie di modesta entità è necessario pagare un diritto al tribunale regionale. L'importo del diritto è determinato in base al valore della causa civile, a sua volta definito a partire dalla somma richiesta. Nel calcolare il valore di una causa civile, l'ammontare della domanda principale va ad aggiungersi all'ammontare dei crediti accessori. Nel caso delle domande per il recupero degli interessi di mora nell'ambito dei procedimenti europei per le controversie di modesta entità, all'importo va aggiunto altresì l'equivalente di un anno di interessi di mora. L'ammontare del diritto da versare è calcolato a partire dall'importo finale ricevuto (spese del procedimento civile) e in linea con la tabella dell'articolo 59, comma 1, dell'[allegato 1 della legge in materia di imposte statali](#).

Per presentare una domanda di riesame di una sentenza è necessario versare una cauzione (domanda di annullamento di una decisione contumaciale). La cauzione è pari all'imposta statale per metà del valore della causa. L'ammontare del diritto non può essere inferiore ai 100 EUR, né superiore ai 1 500 EUR. Per presentare ricorso occorre pagare lo stesso importo versato per la presentazione iniziale della domanda di procedimento europeo per controversie di modesta entità al tribunale regionale, tenuto conto della portata del ricorso.

Anche per i ricorsi in cassazione e le domande di riesame è necessario pagare una cauzione. L'importo della cauzione è calcolato a partire dal valore della causa, il cui 1 % corrisponde alle spese del procedimento civile. L'ammontare del diritto non può essere inferiore ai 100 EUR né superiore ai 3 000 EUR. Deve essere versato un diritto di 50 EUR a un tribunale distrettuale o alla Corte suprema per la presentazione di un appello.

L'imposta statale può essere corrisposta mediante bonifico bancario su uno dei seguenti conti del ministero delle Finanze, accessibili sul sito internet degli organi giurisdizionali.

In tutti i casi, l'imposta statale va versata prima della presentazione della domanda. Assieme alla domanda occorre fornire all'organo giurisdizionale un giustificativo del pagamento o informazioni che consentano di verificare il versamento del diritto (ad esempio la data in cui è stato effettuato il pagamento, l'importo versato, chi l'ha versato, ecc.).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Se previsto dalla sentenza del tribunale regionale è possibile proporre ricorso nell'ambito della procedura di impugnazione di una decisione emessa in un procedimento europeo per controversie di modesta entità.

Nel caso in cui il valore della controversia non superi i 2 000 euro per il credito principale e 4 000 euro tenendo conto dei crediti accessori, il tribunale può indicare nella sentenza che concede l'autorizzazione a presentare un ricorso. In generale, il tribunale autorizza l'impugnazione laddove ritenga necessaria una sentenza da parte di un giudice che si pronuncia in secondo grado, al fine di ottenere il parere di un organo giurisdizionale distrettuale su un punto di diritto. Se la sentenza del tribunale regionale non ammette l'impugnazione, è comunque possibile proporre ricorso dinanzi a un tribunale distrettuale, che tuttavia autorizzerà il ricorso soltanto qualora sia chiaro che, nel pronunciarsi, il tribunale regionale ha applicato in modo errato una disposizione di diritto sostanziale, ha violato i requisiti procedurali o ha valutato erroneamente le prove, con possibili ripercussioni significative sulla sentenza.

I ricorsi vanno presentati presso il [tribunale distrettuale](#) competente del luogo di applicazione della sentenza del tribunale regionale sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Il termine per proporre ricorso è di trenta giorni a decorrere dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza al ricorrente e non oltre cinque mesi dal momento della sua pubblicazione. Nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata senza la parte descrittiva e le motivazioni e la parte del procedimento abbia chiesto al tribunale di integrare questi elementi nella sentenza, il termine per il ricorso sarà calcolato nuovamente a partire dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza completa. Non è possibile impugnare una decisione qualora entrambe le parti abbiano rinunciato al diritto al ricorso in un'istanza trasmessa all'organo giurisdizionale.

Per quanto concerne i **ricorsi in cassazione**, una sentenza emessa nell'ambito della procedura di ricorso è impugnabile dinanzi alla Corte suprema (capo 66 del [codice di procedura civile](#)). Le parti di un procedimento possono presentare ricorso in cassazione dinanzi alla Corte suprema nel caso in cui un tribunale distrettuale abbia violato in modo significativo i requisiti procedurali o applicato erroneamente una disposizione di diritto sostanziale.

Per un ricorso di cassazione il termine di presentazione è di trenta giorni a decorrere dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza alla parte e non oltre cinque mesi dal momento della pubblicazione della sentenza del tribunale distrettuale. Non è possibile presentare ricorso in cassazione se entrambe le parti hanno rinunciato al diritto al ricorso presentando un'istanza al tribunale.

In circostanze eccezionali, su richiesta di una parte e nel caso in cui siano prodotte nuove prove, è possibile presentare alla Corte suprema **una domanda di riesame** di una sentenza passata ormai in giudicato, conformemente alla procedura di cui al capo 68 del codice di procedura civile. Le domande di riesame possono essere presentate sino a due mesi dal momento in cui si è venuti a conoscenza del motivo del riesame Il convenuto che non sia stato rappresentato nel procedimento è legittimato a chiedere il riesame della sentenza entro due mesi dalla data in cui gli è stata notificata e/o comunicata la sentenza oppure, nel caso di un partecipante senza capacità di stare in giudizio nei procedimenti civili, al suo legale rappresentante. Non è presa in considerazione per questa finalità la notificazione e/o comunicazione mediante avviso pubblico. Una richiesta di riesame non può essere trasmessa se sono trascorsi cinque anni da quando la sentenza per cui è chiesto il riesame è passata in giudicato. Non è possibile presentare una domanda di riesame per il fatto che la parte non ha partecipato o non era rappresentata nel procedimento, né nel caso di cui all'articolo 702, comma 2, punto 8 del codice di procedura civile, se sono trascorsi dieci anni da quando la sentenza è passata in giudicato.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

La procedura per chiedere il riesame di una sentenza è la stessa applicata per l'**annullamento delle sentenze** (articolo 415 del [codice di procedura civile](#)). Le domande di riesame devono essere presentate dinanzi all'organo giurisdizionale in cui è stata emessa la sentenza in materia di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. La domanda deve essere trasmessa per iscritto e contenere le seguenti informazioni: un riferimento alla sentenza per cui è chiesto il riesame; un'istanza per chiedere il riesame della sentenza; le circostanze e i motivi che giustificano il riesame della sentenza. In seguito il giudice provvederà a notificare e/o comunicare l'istanza alla controparte, fissandogli un termine per presentare la propria posizione. Il giudice può tenere un'udienza per decidere sull'istanza presentata. Il giudice emetterà una sentenza scritta sull'istanza. Se l'istanza è accolta, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità proseguirà alle condizioni precedenti la sentenza. Le sentenze di rigetto delle domande di riesame di una decisione giudiziaria possono impugnate presentando ricorso presso l'organo giurisdizionale distrettuale. La Corte suprema può essere adita per impugnare le sentenze solo se il tribunale distrettuale l'ha respinto.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 1, del regolamento, le lingue accettate sono l'estone e l'inglese.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

In Estonia sono gli ufficiali giudiziari a dare esecuzione delle sentenze relative ai procedimenti europei per le controversie di modesta entità. La domanda per l'avvio di un procedimento di esecuzione deve essere trasmessa all'ufficiale giudiziario del luogo di residenza o del domicilio del debitore o del luogo in cui si trovano i beni. L'elenco degli uffici degli ufficiali giudiziari è disponibile sul [sito web](#) della camera estone degli ufficiali giudiziari e dei curatori fallimentari. In caso di impugnazione di una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le disposizioni dell'articolo 23 del regolamento sono applicate dal tribunale distrettuale in cui è stato presentato il ricorso. Nel presentare l'istanza, la domanda di applicazione delle misure richieste va indirizzata al tribunale competente.

Nel caso in cui non sia ancora stata presentata alcuna istanza, le misure di cui all'articolo 23 del regolamento sono applicate dall'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza. Il tribunale cui spetta applicare la misura di cui all'articolo 23, lettera c), del regolamento è il tribunale regionale che ha competenza nel territorio in cui è o sarà condotto il procedimento di esecuzione. Nei casi di cui all'articolo 46 del [codice delle procedure di esecuzione](#) l'ufficiale giudiziario incaricato del procedimento di esecuzione può, così come l'organo giurisdizionale, decidere di sospendere il procedimento di esecuzione.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Irlanda

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Il tribunale distrettuale è competente a emettere sentenze nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e tutte le domande vanno presentate presso la cancelleria del distretto competente. Gli indirizzi e i recapiti dei tribunali distrettuali sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5>.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione sono la posta ordinaria e la posta elettronica.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

L'assistenza pratica nella compilazione dei moduli e per le informazioni generali relative all'ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché per le informazioni generali su quali organi giurisdizionali in Irlanda siano competenti ad emettere sentenze nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere fornita alle parti dal personale degli uffici giudiziari interessati.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Tali aspetti sono disciplinati dalle norme di procedura nelle quali si dispone che:

In deroga a eventuali altre disposizioni contenute nelle suddette norme (nel caso in cui siano stati attuati meccanismi idonei in tal senso dagli uffici giudiziari, e nel caso in cui il tribunale o la cancelleria abbiano disposto in tal senso) la notifica, la comunicazione o la trasmissione di qualsiasi documento di cui l'invio, la consegna o la spedizione siano richiesti nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono valide se vengono effettuate in forma elettronica, con una e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'attore o del convenuto (come identificato sull'intestazione della carta da lettere dell'attore o del convenuto o come utilizzato dalle parti per inviare comunicazioni alla cancelleria) o all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria (come identificata in un sito internet gestito dagli uffici giudiziari) purché - nel caso in cui il mittente non abbia la certezza che la comunicazione elettronica sia stata

trasmessa efficacemente al destinatario (a causa di un messaggio ricevuto sullo stato della trasmissione) o nel caso in cui non sia pervenuta alcuna risposta entro un termine di sette giorni successivi a tale trasmissione - la comunicazione elettronica dev'essere trattata come se non fosse stata mai effettuata e il relativo documento va trasmesso con qualsiasi altro mezzo previsto nella presente ordinanza, entro un termine di otto giorni successivo a tale periodo." (Ordinanza 53B, norma 3)

Il formulario di domanda e i documenti giustificativi possono essere allegati tramite raccomandata o, nel caso in cui si applichi la norma 3, in forma elettronica." (Ordinanza 53B, norma 4)

Se la domanda non rientra nell'ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la cancelleria deve informarne il ricorrente, se possibile con lo stesso mezzo con cui la domanda del ricorrente è stata trasmessa alla cancelleria (e, qualora ciò non sia possibile, tramite raccomandata semplice o raccomandata con ricevuta di ritorno)." (Ordinanza 53B, norma 6)

La cancelleria deve inviare copia della replica del convenuto ... al ricorrente a mezzo raccomandata (o, eventualmente, come altrimenti consentito dalla norma 3) entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento UE. ... La cancelleria deve inviare copia di eventuali domande riconvenzionali e documenti giustificativi trasmessi (se del caso) al ricorrente a mezzo raccomandata (o, se del caso, come consentito dalla norma 3) entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento UE." (Ordinanza 53B, norma 8)

Qualsiasi notifica o comunicazione inviata dalla cancelleria a una delle parti di una controversia europea di modesta entità per qualsiasi finalità stabilita nel regolamento dell'UE, dev'essere trasmessa con i mezzi utilizzati da una delle parti per trasmettere gli atti alla cancelleria (o all'indirizzo o al recapito fornito dalla suddetta parte) e... ." (Ordinanza 53B, norma 18).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

N. P.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Il diritto di cancelleria per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ammonta a 25 euro, e corrisponde all'importo che viene percepito per una domanda presentata nell'ambito del procedimento nazionale per le controversie di modesta entità. Anche per una domanda riconvenzionale viene percepito un diritto pari a 25 euro. Come indicato sopra alla lettera a), le domande per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità devono essere presentate presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale competente, il quale comunicherà al ricorrente che dovrà effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. I relativi dettagli si trovano alla lettera a) di cui sopra.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Un'impugnazione diversa dal ricorso contro il rigetto ai sensi dell'articolo 4.4 può essere depositata presso l'organo giurisdizionale competente (*Circuit Court*) entro 14 giorni dalla data della decisione. Indirizzi e recapiti dei "*Circuit Courts*" sono disponibili al seguente indirizzo:

 <http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4>.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Le pertinenti norme procedurali dispongono quanto segue:

- 1) La parte convenuta contro la quale è stata emessa una decisione in contumacia nell'ambito di un procedimento per le controversie di modesta entità, conformemente alle disposizioni della presente ordinanza può chiedere, con comunicazione di istanza indirizzata al tribunale che ha emesso l'ordinanza in questione, che quest'ultima sia annullata e/o modificata in base a uno dei motivi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento dell'UE.
- 2) La comunicazione di istanza dev'essere notificata al ricorrente o eventualmente al suo avvocato, entro dieci giorni liberi a decorrere dalla data in cui il convenuto sia venuto a conoscenza della sentenza contumaciale.
- 3) La trasmissione della comunicazione di istanza non sospende il procedimento.
- 4) Il tribunale può dichiarare sufficiente la trasmissione della comunicazione di istanza effettivamente inviata.
- 5) La comunicazione deve illustrare chiaramente e brevemente i motivi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento UE, ai quali fa riferimento l'istante.
- 6) Il tribunale, in occasione dell'udienza per la discussione dell'istanza, può accogliere o respingere la domanda, in base alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento dell'UE.
- 7) Nel caso in cui il tribunale respinga la domanda di riesame, poiché non è possibile accogliere nessuno dei motivi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento UE, la sentenza resta esecutiva.
- 8) Nel caso in cui il tribunale decida che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento UE, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità dev'essere dichiarata nulla."

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Inglese e irlandese.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

L'istanza di esecuzione dev'essere presentata dal creditore alla pertinente cancelleria "*sheriff*" competente tramite il "*Circuit Court*" competente. Il pertinente tribunale distrettuale è competente a ricevere le domande di rigetto, sospensione o limitazione dell'esecuzione.

Ultimo aggiornamento: 14/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Grecia

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Gli organi giurisdizionali competenti sono i tribunali civili distrettuali del paese.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

L'azione viene avviata depositando personalmente la domanda per iscritto presso il registro del tribunale civile distrettuale. La domanda può essere anche inviata tramite e-mail o con una piattaforma digitale che può essere utilizzata per presentare la documentazione, nel caso in cui tali mezzi siano disponibili.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Tale autorità non è stata istituita.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Non vi è possibilità di notifiche elettroniche o di comunicazioni con mezzi elettronici.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Coloro che svolgono un commercio elettronico in Grecia, vale a dire le persone che offrono servizi e che effettuano vendite tramite internet, hanno l'obbligo di legge di accettare notifiche e comunicazioni utilizzando mezzi elettronici, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del decreto presidenziale n. 131 del 2003

(armonizzazione della legge greca con la direttiva 2000/31/CE) in casi che riguardano controversie sorte per contratti conclusi tra le parti e sottoscritti con una firma elettronica semplice, vale a dire attraverso un semplice messaggio elettronico e uno scambio di messaggi.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

I costi vengono calcolati in base alle spese affrontate dalla parte vittoriosa nel procedimento in questione.

Le spese processuali devono essere pagate dalla parte attrice e comprendono:

- a) gli onorari dell'avvocato, nel caso in cui nel relativo procedimento sia intervenuto un avvocato greco, per un importo di 32 euro e
- b) i diritti di cancelleria pagati per la trattazione di qualsiasi causa e che ammontano all'incirca all'1,14% dell'importo totale richiesto dall'attore (capitale e interessi).

Nessun diritto di cancelleria va pagato per le domande inferiori a 200 euro.

Nel caso in cui la parte convenuta si faccia rappresentare da un avvocato (che deve compilare e sottoscrivere il formulario C) detta parte deve pagare un acconto per gli onorari dell'avvocato pari a 32 euro.

In casi eccezionali è previsto il pagamento di un supplemento di onorari pari a 32 euro, nel caso in cui l'avvocato debba tenere un'udienza orale.

I diritti di cancelleria devono essere pagati all'erario, mentre gli onorari dell'avvocato devono essere pagati all'ordine degli avvocati che riscuote e successivamente salda la fattura all'avvocato compilando il documento corrispondente.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Le sentenze emesse nell'ambito dei procedimenti per le controversie di modesta entità non sono appellabili. Tuttavia, è possibile proporre un ricorso, nella forma di una domanda da presentare al giudice che emesso la decisione, e che consiste in una impugnazione con la quale si chiede un provvedimento di annullamento alla Corte suprema.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Un'istanza di riesame può essere presentata depositando una domanda presso il registro dell'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Si accettano gli atti redatti in greco.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Gli ufficiali giudiziari competenti nel luogo dell'esecuzione sono responsabili per il pignoramento di beni mobili e immobili; i notai sono responsabili per le vendite all'asta.

Gli avvocati sono responsabili per la redazione dell'atto di pignoramento presso terzi, mentre gli ufficiali giudiziari sono responsabili per la notifica di tale atto.

Il tribunale civile distrettuale che ha emesso la decisione è competente ai sensi dell'articolo 23 del regolamento.

Ultimo aggiornamento: 19/04/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Spagna

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Il giudice di primo grado e il giudice del tribunale commerciale nelle cause di cui all'articolo 86 ter 2 della legge sull'ordinamento giudiziario (*ley Organica del Poder Judicial*). (In particolare nei casi in cui l'appello venga esperito congiuntamente a un ricorso relativo a un contratto di trasporto).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Oltre alla produzione diretta dinanzi al giudice competente e alla produzione tramite mezzi postali, i tribunali spagnoli ammettono anche la produzione delle istanze mediante gli sportelli elettronici delle amministrazioni competenti in materia di amministrazione della giustizia.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Le parti potranno ricevere assistenza pratica per la compilazione dei moduli, per conoscere le modalità di domanda nel caso di controversie di modesta entità e gli organi competenti dell'emanazione della sentenza presso gli uffici pubblici appositamente previsti.

Per la produzione delle domande in via elettronica esiste un apposito servizio di informazione e consulenza tecnica.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Mediante gli sportelli giudiziari elettronici.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

I seguenti soggetti sono obbligati a interagire in via elettronica con l'amministrazione della giustizia:

- a) le persone giuridiche
- b) gli enti privi di personalità giuridica
- c) coloro che esercitano un'attività professionale per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione in un albo per quanto riguarda gli atti posti in essere con l'amministrazione della giustizia correlati all'esercizio della detta attività professionale
- d) i notai e i conservatori delle conservatorie
- e) chiunque rappresenta un soggetto obbligato a interagire in via elettronica con l'amministrazione della giustizia
- f) i funzionari delle amministrazioni pubbliche per gli atti posti in essere in ragione del loro ufficio.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità non rientra nelle controversie sottoposte a spese giudiziarie.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Non è previsto un ricorso ordinario di appello per quanto riguarda le controversie di modeste quantità di valore inferiore a 3 000 euro.

Per controversie di valore compreso tra 3 000 e 5 000 euro l'appello può essere presentato dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, in secondo grado è competente la *Audiencia Provincial*. Il termine per interporre appello è di 20 giorni liberi a decorrere dal giorno successivo alla notifica della sentenza.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Il procedimento di impugnazione è effettuato con i mezzi contemplati dalla procedura ordinaria prevista dell'ordinamento nazionale.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Spagnolo, inglese.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Il giudice di primo grado e il giudice del tribunale commerciale nelle cause di cui all'articolo 86 ter 2 della legge sull'ordinamento giudiziario (*ley Organica del Poder Judicial*). (In particolare nei casi in cui l'appello venga esperito congiuntamente a un ricorso relativo a un contratto di trasporto).

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Francia

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Le domande formulate in applicazioni del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità vanno presentate in base alle rispettive competenze di attribuzione, dinanzi alle *chambres de proximité des tribunaux judiciaires* qualora la controversia sia di natura civile (articolo L. 211-4-2 del codice dell'organizzazione giudiziaria) o dinanzi ai tribunali commerciali, qualora la controversia riguardi commercianti o società commerciali o di credito (articolo L. 721-3-1 del codice di commercio).

Nel caso in cui il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale designi i giudici di uno Stato membro senza altra precisazione, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui risiede il convenuto o uno dei convenuti.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

L'atto introduttivo del giudizio può essere inviato all'organo giurisdizionale per posta.

Le parti di un giudizio avviato in base al regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità possono comunicare con gli organi giurisdizionali per posta.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

I cittadini possono ricevere informazioni per compilare i formulari allegati al regolamento conformemente all'articolo 11 presso:

il personale di cancelleria presente presso gli organi giurisdizionali, i *tribunaux judiciaires* (tribunali giudiziari) e i tribunali commerciali competenti a trattare le domande formulate in base al regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità - si tratta principalmente del personale di cancelleria assegnato al servizio d'accoglienza del cittadino (SAUJ) del giudice che fornirà le informazioni necessarie relative ai procedimenti;

il personale presente nelle cosiddette "*maisons de la justice et du droit*" (centri della giustizia e del diritto) che si trovano su tutto il territorio nazionale;

gli avvocati ai quali le parti possono rivolgersi nell'ambito delle permanenze gratuite organizzate dai centri dipartimentali di accesso al diritto.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

La notifica elettronica degli atti in questione non è autorizzata. Pertanto, non vi è un mezzo tecnico disponibile.

La comunicazione con gli organi giurisdizionali francesi competenti a trattare domande formulate in base al regolamento delle controversie di modesta entità si effettua unicamente per posta.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Nessun cittadino e nessun professionista ha l'obbligo di accettare una notifica elettronica in applicazione dell'articolo 13.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Qualora il procedimento sia avviato dinanzi al *tribunal judiciaire* non vi sono spese di giudizio. Tuttavia, il tribunale potrà condannare la parte soccombente al pagamento delle spese (comprese le spese per l'esecuzione della decisione). Le spese della notifica con lettera raccomandata resteranno a carico dell'organo giurisdizionale. Le spese di notifica eventualmente affrontate in applicazione dell'articolo 1387 del codice di procedura civile saranno oggetto di un titolo esecutivo emesso dal giudice il cui recupero sarà affidato all'erario. Il *tribunal judiciaire* potrà altresì condannare la parte soccombente a pagare le spese non ripetibili, cioè le spese di rappresentanza e di assistenza eventualmente affrontate dalla controparte.

Qualora il procedimento si svolga dinanzi al tribunale commerciale, le spese di giudizio dipendono dal fatto che si debba tenere o meno un'udienza. Nel caso non vi sia un'udienza le spese di giudizio ammontano a 12 euro tasse incluse (costo di un'ordinanza emessa in base a un ricorso diversa dal procedimento sommario, escluse le spese postali e per gli atti giudiziari); nel caso vi sia un'udienza, le spese di giudizio ammontano a circa 60 euro tasse incluse (escluse le spese postali e per gli atti giudiziari). Tali importi non comprendono le altre spese che eventualmente si aggiungeranno in funzione delle caratteristiche del procedimento.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Le impugnazioni che possono essere presentate in base al diritto francese, conformemente all'articolo 17 del regolamento, sono le seguenti:

l'appello, nel caso in cui la sentenza sia stata resa in primo grado, vale a dire allorché la domanda sia superiore a 5.000 euro. L'appello può essere proposto da una qualsiasi delle parti entro un mese dal giorno in cui la sentenza sia stata notificata (articoli 528 e 538 del codice di procedura civile);

il convenuto può proporre opposizione nel caso in cui non gli sia stata comunicata o notificata personalmente l'opposizione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, né abbia risposto nelle forme previste all'articolo 5, paragrafo 3 (caso della «sentenza emessa in contumacia»). L'opposizione va presentata dinanzi all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione contestata (articoli 571 - 578 del codice di procedura civile).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Nel caso in cui la decisione sia stata emessa in ultimo grado, ovvero qualora essa non possa o non possa più essere appellata, le parti possono presentare ricorso in cassazione, dinanzi alla Corte di cassazione (articoli 605 - 618-1 del codice di procedura civile).

Nel caso di sentenza passata in giudicato per frode, le parti possono presentare un ricorso per revocazione dinanzi al giudice che ha emesso la decisione impugnata (articoli 593 - 603 del codice di procedura civile).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Le lingue accettate ai sensi dell'articolo 21 bis 1 (21 a(1) in inglese) sono: francese, inglese, tedesco, italiano e spagnolo.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Le autorità competenti per quanto riguarda l'esecuzione sono gli ufficiali giudiziari e nel caso di pignoramenti di remunerazioni autorizzati dal giudice dell'esecuzione, il direttore della cancelleria del *tribunal judiciaire*.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23,

nel caso di una sentenza resa in contumacia il giudice adito per l'opposizione può, prima di giudicare di nuovo la causa nel merito, revocare la sua sentenza nella misura in cui ha ordinato l'esecuzione provvisoria: ciò comporta la sospensione dell'esecuzione (articolo 514-3 del codice di procedura civile);

in tutti i casi il giudice dell'esecuzione dopo la notifica di un'intimazione o di un atto di pignoramento può differire l'esecuzione accordando un termine di grazia al debitore (articolo 510 del codice di procedura civile).

Ultimo aggiornamento: 26/01/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione

europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Croazia

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

In Croazia gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenze nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono i tribunali municipali e commerciali.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

I moduli, le altre domande o le dichiarazioni devono essere presentati in forma scritta, a mezzo fax o e-mail.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Ai sensi della legge sul patrocinio a spese dello Stato (*Narodne novine* (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) n. 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html), l'assistenza legale di base è fornita da uffici, associazioni di professionisti e "cliniche legali".

L'assistenza legale di base comprende:

- informazioni legali di natura generale;
- consulenza legale;
- la presentazione di osservazioni scritte presso organismi di diritto pubblico, la Corte europea dei diritti dell'uomo e le organizzazioni internazionali in virtù degli accordi internazionali e dello statuto di questi organismi;
- la rappresentanza nei procedimenti dinanzi a organismi di diritto pubblico;
- il patrocinio nelle transazioni stragiudiziarie amichevoli.

Un elenco delle associazioni di professionisti e delle cliniche legali che forniscono patrocinio a spese dello Stato di base è reperibile all'indirizzo <https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190>.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

I documenti sono notificati o comunicati a mezzo posta o da un cancelliere, ovvero un ufficiale di giustizia preposto, mediante un'autorità competente, un notaio pubblico o direttamente in tribunale o per via elettronica, conformemente a una legge in materia.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Non pertinente.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Le spese di giudizio variano in funzione del valore della domanda e devono essere versate:

per un atto di citazione in giudizio o una domanda riconvenzionale;

per la comparsa di risposta;

per una pronuncia su una domanda;

per l'impugnazione di una sentenza;

per un'istanza di esecuzione di una sentenza;

per un'istanza di riesame di una sentenza.

Salvo diversa pattuizione, l'obbligo di pagamento delle spese di giudizio sorge al momento della deposito della domanda, come previsto dall'articolo 4 della legge in materia di spese di giudizio.

L'importo delle spese di giudizio è calcolato per ciascun atto in funzione del valore della causa, secondo la seguente tabella:

superiore a	fino a HRK	HRK
0,00	3 000,00	100,00
3 000,00	6 000,00	200,00
6 000,00	9 000,00	300,00
9 000,00	12 000,00	400,00
12 000,00	15 000,00	500,00

Per gli importi superiori a 15 000,00 HRK è richiesto il pagamento di 500,00 HRK, maggiorato dell'1% dell'importo in eccesso di 15 000,00, fino a un massimo di 5 000,00 HRK.

Le spese di giudizio sono stabilite dall'apposito tariffario e sono pagate con marche da bollo emesse dalla Croazia o in contanti se l'importo è superiore a 100,00 HRK e se è previsto il pagamento delle spese direttamente nell'apposito conto corrente, indipendentemente dall'importo delle stesse.

Le spese sono espresse in valori assoluti in HRK e in percentuale.

Per il calcolo delle spese espresse in percentuale, l'importo è arrotondato al centinaio più vicino (le spese fino a 50,00 HRK saranno arrotondate al centinaio inferiore, mentre quelle superiori a 50,00 HRK saranno arrotondate al centinaio superiore).

Ai sensi dell'articolo 15 *bis* del regolamento 861/2007, le spese di giudizio possono essere pagate con bonifico bancario.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Le sentenze possono essere oggetto di impugnazione. L'impugnazione deve essere proposta all'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza, entro otto giorni dalla data di pubblicazione della sentenza. Se la sentenza è stata notificata o comunicata alla parte interessata, il periodo decorre dalla data di notifica o comunicazione.

La decisione sull'impugnazione contro una sentenza relativa a controversie di modesta entità sono di competenza del giudice monocratico di secondo grado.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Se il convenuto dimostra l'esistenza delle condizioni preliminari per il riesame della sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità ai sensi dell'articolo 18 del regolamento 861/2007, può presentare istanza di riesame al tribunale municipale o commerciale competente, che può dichiarare la sentenza nulla. L'istanza di ripristino è invece presentata all'organo giurisdizionale investito del procedimento che può anche riportare il procedimento allo stadio in cui si trovava prima che la sentenza fosse emessa.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Deve essere presentata una traduzione in croato, asseverata da un soggetto qualificato in uno degli Stati membri.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

L'organo giurisdizionale responsabile dell'esecuzione è il tribunale municipale che emette la decisione relativa alle istanze di esecuzione. La competenza territoriale dell'organo giurisdizionale è determinata conformemente alle norme sulla competenza territoriale degli organi giurisdizionali nei procedimenti esecutivi.

La decisione relativa alla sospensione o alla limitazione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento n. 861/2007 è emessa dal tribunale municipale.

Ultimo aggiornamento: 12/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Italia

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Gli organi giurisdizionali competenti con riferimento al procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono: il giudice di pace oppure, nei casi di competenza esclusiva per materia previsti dalla legislazione italiana, il tribunale ordinario.

In particolare, è competente il tribunale ordinario nel caso di:

- 1) domande di pagamento di somme di denaro in materia di locazioni di immobili e di affitto di azienda (articolo 447-bis del codice di procedura civile);
- 2) domande in materia di contratti agrari (articolo 9 della legge 14 febbraio 1990 n. 29, che specificamente devolve la competenza alle sezioni specializzate agrarie costituite presso i tribunali ordinari);
- 3) domande in materia di brevetti e marchi, nonché in materia societaria e di antitrust, ovvero aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria (decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, come modificato dalla L. 27 del 2012 che specificamente devolve la competenza alle sezioni specializzate in materia di impresa costituite presso i tribunali ordinari);
- 4) le domande in materia di diritto della navigazione, in particolare per i danni dipendenti da urto di navi; i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta; i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto; i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca; le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero; il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti, ai sensi dell'articolo 589 del codice della navigazione.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Il servizio postale: è altresì ammesso il deposito telematico nei soli procedimenti innanzi al Tribunale ordinario, necessariamente ad opera di un difensore.

Maggiori informazioni tecniche sono presenti al seguente link: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

ECC-NET Italia (<https://ecc-netitalia.it/it/>), che fornisce assistenza ai soli consumatori e nei limiti delle proprie competenze;

MINISTERO della GIUSTIZIA, per quanto non di competenza di ECC.NET Italia.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria

Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale

Via Arenula 70 - 00186 Roma Tel. (+39) 06 68852480

Email: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Non previsti per le cause innanzi al Giudice di Pace; sono invece possibili le comunicazioni o notificazioni elettroniche per le cause innanzi al Tribunale ordinario. Maggiori informazioni tecniche sono presenti al seguente link: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

I difensori delle parti costituitesi in giudizio, solo per le cause instaurate innanzi al Tribunale ordinario.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Le spese di giudizio sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.

Si compongono di tre voci: (A) un importo a titolo di contributo unificato; (B) un importo a titolo di anticipazione forfettaria delle spese; (C) un importo (dovuto solo per il giudizio di cassazione) a titolo di imposta fissa di registrazione degli atti giudiziari.

(A) L'ammontare del contributo unificato varia a seconda del valore della causa e del grado del giudizio. In particolare:

(a) per le cause di valore fino a 1.100 Euro: 43 Euro se il giudizio pende in primo grado; 64,50 Euro se il giudizio pende in appello; 86 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione;

(b) per le cause di valore superiore a Euro 1.100 e fino a Euro 5.200: 98 Euro se il giudizio pende in primo grado; 147 Euro se il giudizio pende in appello; 196 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione.

(B) In aggiunta al contributo unificato è dovuta una somma pari a 27 Euro a titolo di anticipazione forfettaria delle spese.

Eccezione: le cause innanzi al Giudice di Pace e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato (con esclusione quindi della voce di cui al punto B).

(C) Se si tratta di giudizio di cassazione, qualsiasi sia il valore della causa, per l'instaurazione del procedimento, è dovuto un versamento ulteriore di 200 Euro pari all'importo previsto per l'imposta fissa di registrazione degli atti giudiziari.

Quanto alle modalità di pagamento:

(A) il pagamento del contributo unificato può essere effettuato:

(a) presso gli uffici postali italiani mediante bollettino di conto corrente postale;

(b) presso le banche italiane mediante il modello F23;

(c) presso le rivendite di valori bollati in Italia mediante apposito modello per la comunicazione di versamento;

(d) mediante bonifico bancario:

CODICE BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 0 01000 03245 350008332100

modalità consentita alle persone non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.

(B) il pagamento dell'anticipazione forfettaria delle spese può essere effettuato:

(a) presso le rivendite di valori bollati in Italia mediante apposito modello per la comunicazione di versamento

(b) in via telematica, solo per le cause innanzi al Tribunale;

(C) il pagamento dell'imposta fissa di registrazione può essere effettuato:

(a) presso le banche italiane mediante il modello F23;

(b) mediante bonifico bancario.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Le decisioni del giudice di pace possono essere impugnate mediante appello al tribunale ordinario. Le decisioni del tribunale ordinario possono essere impugnate mediante appello alla corte di appello.

Si applica il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza (articolo 325 del codice di procedura civile) ovvero, in caso di mancata notifica della sentenza, di sei mesi dal momento della sua pubblicazione (articolo 327 del codice di procedura civile).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Gli organi competenti per il riesame sono:

- (a) per le decisioni del giudice di pace: il tribunale ordinario;
- (b) per le decisioni del tribunale ordinario: la corte d'appello.

Quanto alla procedura, si applicano le norme che disciplinano le impugnazioni (articoli 323 e seguenti del codice di procedura civile).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

La lingua ammessa è l'italiano.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

L'autorità competente per l'esecuzione è il tribunale ordinario.

L'autorità competente per la sospensione o limitazione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento è il tribunale ordinario.

Ultimo aggiornamento: 11/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Cipro

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Tribunale distrettuale di Nicosia

Indirizzo: Charalambou Mouskou, 1405, Nicosia, Cipro

Telefono: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212 / 22805330

Indirizzo e-mail: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Tribunale distrettuale di Limassol

Indirizzo: Leoforos Lordou Byronos 8, P. O. Box 54619, 3726, Limassol, Cipro

Telefono: (+357) 25806100 / 25806128

Fax: (+357) 25305311

Indirizzo e-mail: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Tribunale distrettuale di Larnaca

Indirizzo: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, P.O.Box 40107, Cipro

Telefono: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

Indirizzo e-mail: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov)

Tribunale distrettuale di Paphos

Indirizzo: Angolo di Neophytou e Nikou Nikolaidi, 8100, Paphos, P. O.Box 60007, Cipro

Telefono: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

Indirizzo e-mail: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Tribunale distrettuale di Famagosta

Indirizzo: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cipro

Telefono: (+357) 23730950 / 23742075

Fax: (+357) 23741904

Indirizzo email: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

I mezzi disponibili di comunicazione accettati ai fini del procedimento per le controversie di modesta entità sono i seguenti: depositare personalmente una domanda presso il registro, oppure inviarla per posta o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione (ad esempio fax o email).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Ι "πρωτοκολλητεία" (registri) dei tribunali distrettuali.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Gli atti sono notificati per posta o raccomandata con ricevuta di ritorno e va indicata la data della ricezione. Qualora questo tipo di notifica non sia possibile, la notifica può essere effettuata con uno dei metodi previsti agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 805/2004.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Non applicabile.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Non sono previsti oneri per la compilazione del formulario.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Le decisioni del tribunale di primo grado nelle cause per le controversie di modesta entità possono essere impugnate dinanzi alla Corte suprema. Il ricorso dev'essere depositato entro 14 giorni dalla data di emissione della decisione in primo grado.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Non applicabile.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

La domanda, la comparsa di risposta e qualsiasi domanda riconvenzionale o la memoria di risposta alla domanda riconvenzionale nonché qualsiasi nota che accompagni i documenti prodotti in giudizio, devono essere in greco.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame


Tribunali distrettuali.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Lettonia

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

La competenza territoriale è stabilita dalla decisione in materia di organi giurisdizionali, della loro competenza e sede  "Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām".

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

In Lettonia si accettano domande inviate per posta o consegnate di persona alla cancelleria competente; i documenti possono essere altresì firmati dal richiedente con firma elettronica sicura e trasmessi elettronicamente alla relativa cancelleria.

È altresì opportuno evidenziare che, alla luce del regolamento eIDAS e della strategia dell'UE per il mercato unico digitale, sono state formulate le modifiche alla legge sui documenti elettronici e vengono attualmente apportati i necessari adeguamenti tecnici per permettere che i documenti elettronici provenienti da altri Stati membri dell'UE siano accettati a condizione che siano firmati in conformità ai requisiti del regolamento eIDAS.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

TRIBUNALE DISTRETTUALE DI VIDZEME DELLA CITTÀ DI RIGA

Indirizzo: Abrenes iela 3, Riga, LV-1356

Tel.: 67077222, 67077370, 67077290, 67077259

Fax: 67077203

E-mail:  rigas.vidzeme@tiesas.lv

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

I tribunali lettone possono firmare i documenti utilizzando una firma elettronica sicura e trasmetterli in modalità elettronica qualora la parte interessata abbia espressamente indicato e confermato la volontà di ricevere i documenti in tale modalità.

Tuttavia, è importante evidenziare che in alcuni casi la firma elettronica sicura lettone non è riconosciuta dal soggetto ricevente.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

L'articolo 56 del codice di procedura civile prevede, tra le altre cose, che gli atti di citazione siano inviati ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari e amministrazioni locali e statali per posta elettronica. La cancelleria provvede a informare gli avvocati della presenza di documenti, compresi i documenti elettronici, attraverso il sistema online. Avvocati, notai, ufficiali giudiziari e amministrazioni locali e statali sono informati della presenza di documenti predisposti dal tribunale e di altri documenti in formato elettronico per e-mail, tranne nei casi in cui il soggetto interessato non abbia notificato alla cancelleria di essere registrato in qualità di utente del sistema online. Se una parte in causa notifica all'organo giurisdizionale il proprio consenso allo scambio di comunicazioni elettronico con la cancelleria e alla registrazione in qualità di utente del sistema online, i relativi documenti saranno ad essa notificati attraverso il sistema online. Qualora la cancelleria riscontri difficoltà tecniche nella notifica dei documenti attraverso il sistema online, la trasmissione dei documenti deve avvenire secondo un'altra modalità stabilita dal codice di procedura civile; tuttavia, gli atti di citazione vengono inviati all'indirizzo e-mail indicato dalla parte in causa. Gli atti di citazione sono inviati per posta elettronica ai rappresentanti per i quali sono stati registrati una residenza o un indirizzo per la corrispondenza al di fuori della Lettonia, mentre i documenti predisposti dalla cancelleria e gli altri documenti in formato elettronico vengono loro inviati per posta elettronica a meno che non indichino di essere registrati come utenti del sistema online.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

I costi del procedimento comprendono:

- diritto statale (*valsts nodeva*);
- diritto di cancelleria (*kancelejas nodeva*);
- spese di esame della causa.

Calcolatore dei costi del procedimento:

 https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

Diritti statali

Ai sensi dell'articolo 34 del codice di procedura civile, è dovuto allo Stato un importo a titolo di diritto per ogni domanda di causa.

Alle domande che rientrano nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono applicati i seguenti diritti statali. Per cause di valore:

- fino a 2 134,00 EUR, il diritto è pari al 15 % dell'importo della causa, tuttavia di importo non inferiore a 70,00 EUR;
- compreso fra 2 135,00 EUR e 7 114,00 EUR, il diritto è pari a 320,00 EUR più il 4 % dell'importo della causa dichiarato superiore a 2 134,00 EUR.

Le domande che rientrano nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità devono essere accompagnate da un documento che attesta il pagamento del diritto statale conformemente alla procedura e il cui importo equivale a quanto stabilito dal codice di procedura civile.

Diritto giudiziario statale (articolo 34 del codice di procedura civile):

Diritto giudiziario (diritto statale):

Beneficiario: Tesoreria di Stato

Registrazione n. 90000050138

Conto n.: LV55TREL1060190911200

Istituto bancario del beneficiario: Tesoreria di Stato

Codice BIC: TRELLV22

Causale del pagamento: indicare i dati identificativi della persona o della causa: oltre al numero della causa (se conosciuto), in caso di persone fisiche indicare il nome, il cognome e il codice fiscale; in caso di persone giuridiche indicare la denominazione e il numero di iscrizione nel registro. Se il pagamento di un diritto statale è effettuato per conto di un'altra persona, è necessario fornire i dati identificativi di tale persona: oltre al numero della causa (se conosciuto), in caso di persone fisiche indicare il nome, il cognome e il codice fiscale; in caso di persone giuridiche indicare la denominazione e il numero di iscrizione nel registro.

Diritto di cancelleria

Ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura civile, sono dovuti diritti di cancelleria:

- per il rilascio di copia autentica di un documento nell'ambito di una causa, nonché per il nuovo rilascio di una sentenza o di una decisione del giudice;
- per il rilascio di una dichiarazione;
- per il rilascio del duplicato di un'ordinanza di esecuzione;

- per la certificazione dell'entrata in vigore di una sentenza, qualora quest'ultima debba essere trasmessa a un organo estero;
- per la convocazione di testimoni.

Diritto di cancelleria (articolo 38 del codice di procedura civile):

Diritto di cancelleria dell'autorità giudiziaria:

Beneficiario: Tesoreria di Stato

Registrazione n. 90000050138

Conto n.: LV39TREL1060190911100

Istituto bancario del beneficiario: Tesoreria di Stato

Codice BIC: TREL LV22

Causale del pagamento: indicare i dati identificativi della persona o della causa: oltre al numero della causa (se conosciuto), in caso di persone fisiche indicare il nome, il cognome e il codice fiscale; in caso di persone giuridiche indicare la denominazione e il numero di iscrizione nel registro. Se il pagamento di un diritto di cancelleria è effettuato per conto di un'altra persona, è necessario fornire i dati identificativi di tale persona: oltre al numero della causa (se conosciuto), in caso di persone fisiche indicare il nome, il cognome e il codice fiscale; in caso di persone giuridiche indicare la denominazione e il numero di iscrizione nel registro.

Spese di esame della causa

L'articolo 39 del codice di procedura civile stabilisce che rientrano fra le spese di esame della causa le seguenti voci:

- importi dovuti a testimoni e periti;
- spese sostenute per l'interrogazione di testimoni o la conduzione di ispezioni in loco;
- spese sostenute per il rintracciamento del convenuto;
- spese per l'esecuzione di una sentenza;
- spese di consegna, emissione e traduzione di atti di citazione e altri atti giudiziari;
- costi per la pubblicazione di comunicati nei giornali;
- spese relative alla garanzia della causa.

Spese di esame della causa (articolo 39 del codice di procedura civile) - tribunali distrettuali (municipali) e regionali

Beneficiario: Cancelleria del tribunale (*Tiesu administrācija*)

Registrazione n. 90001672316

Conto n.: LV51TREL2190458019000

Istituto bancario del beneficiario: Tesoreria di Stato

Codice BIC: TREL LV22

Causale del pagamento: "21499" più l'indicazione dei dati identificativi della persona o della causa: oltre al numero della causa (se conosciuto), in caso di persone fisiche indicare il nome, il cognome e il codice fiscale; in caso di persone giuridiche indicare la denominazione e il numero di iscrizione nel registro. Se il pagamento delle spese di esame di una causa è effettuato per conto di un'altra persona, è necessario fornire i dati identificativi di tale persona: oltre al numero della causa (se conosciuto), in caso di persone fisiche indicare il nome, il cognome e il codice fiscale; in caso di persone giuridiche indicare la denominazione e il numero di iscrizione nel registro.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Gli appelli contro le sentenze di tribunale devono essere trasmessi al tribunale che ha emesso la sentenza. In caso di sentenze emesse da tribunali distrettuali o municipali, l'appello deve essere presentato al tribunale regionale interessato.

<p>TRIBUNALE REGIONALE DI RIGA Indirizzo: Brīvības bulvāris 34, Riga, LV-1886 Fax: 67088270 Tel.: 67088211, 67088262 E-mail: ✉ riga.apgabals@tiesas.lv</p>
<p>TRIBUNALE REGIONALE DI KURZEME Indirizzo: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV- 3401 Tel.: 63420059 Fax: 63423479, 63483187 E-mail: ✉ kurzeme.apgabals@tiesas.lv</p>
<p>TRIBUNALE REGIONALE DI LATGALE Indirizzo: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Tel.: 64625581 Fax: 64624033 E-mail: ✉ latgale.apgabals@tiesas.lv</p>
<p>TRIBUNALE REGIONALE DI VIDZEME Indirizzo: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201 Tel.: 642 32919 Fax: 642 31122 E-mail: ✉ vidzeme.apgabals@tiesas.lv</p>
<p>TRIBUNALE REGIONALE DI VIDZEME Palazzo di giustizia di Madona Indirizzo: Poruka iela 1, Madona, LV-4801 Tel.: 648 23579 Fax: 648 60691 E-mail: ✉ vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv</p>
<p>TRIBUNALE REGIONALE DI ZEMGALE Indirizzo: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001 Tel.: 63023508 Fax: 63023911</p>

E-mail: zemgale.apgabals@tiesas.lv
TRIBUNALE REGIONALE DI ZEMGALE
Palazzo di giustizia di Aizkraukle
Indirizzo: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101
Tel.: 65128197
Fax: 65128119
E-mail: zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

È possibile presentare appello contro una sentenza conformemente al procedimento europeo per le controversie di modesta entità nei seguenti casi:

- 1) il tribunale di primo grado ha applicato o interpretato erroneamente una norma di diritto sostanziale, con il conseguente pronunciamento di una sentenza errata in merito alla causa;
- 2) il tribunale di primo grado ha violato una norma di diritto procedurale, con il conseguente pronunciamento di una sentenza errata in merito alla causa;
- 3) il tribunale di primo grado ha effettuato constatazioni di fatto inesatte o valutato le prove erroneamente, ovvero ha fornito una valutazione legale errata delle circostanze della causa, con il conseguente pronunciamento di una sentenza errata in merito alla causa.

Un appello che sostenga l'inesattezza di una sentenza deve altresì riportare quanto segue:

- 1) quale norma di diritto sostanziale è stata applicata o interpretata erroneamente dal tribunale di primo grado, ovvero quale norma di diritto procedurale è stata violata, e come ciò ha influenzato la decisione relativa alla causa;
- 2) quale fra le constatazioni di fatto effettuate dal tribunale di primo grado è inesatta, quali prove sono state valutate erroneamente, in che modo è possibile osservare che la valutazione legale delle circostanze della causa è errata e come tutto ciò ha influenzato la decisione relativa alla causa.

È possibile presentare appello contro una sentenza emessa da un tribunale di primo grado entro venti giorni dal pronunciamento della stessa. In caso di sentenza abbreviata, il periodo entro il quale è possibile fare appello decorre dalla data stabilita dal tribunale per la redazione della sentenza completa. Qualora la sentenza sia redatta dopo il termine indicato, il periodo entro il quale è possibile fare appello contro la sentenza decorre dalla data di effettiva redazione della sentenza. Nei suddetti casi, qualora una sentenza venga inviata a una delle parti in una causa con sede all'estero, è possibile presentare appello entro venti giorni dalla data di rilascio di copia della sentenza. Qualora la decisione relativa alla causa sia stata raggiunta con procedura scritta, oltre a quanto sopra il termine ultimo per l'appello decorre dalla data di redazione della sentenza.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

La revisione una causa a fini di riesame della sentenza può essere richiesta dal convenuto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio inoltrando relativa domanda:

- 1) al tribunale regionale corrispondente in caso di riesame di una sentenza o di una decisione assunta da un tribunale distrettuale o municipale;
- 2) alla Corte suprema in caso di riesame di una sentenza o di una decisione assunta da un tribunale regionale;
- 3) al dipartimento delle cause civili della Corte suprema in caso di riesame di una sentenza o di una decisione assunta da una sezione della Corte civile.

APGABALTIESAS  (211 Kb) 

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Lettone.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Autorità competenti in materia di attuazione delle sentenze:

Ufficiali giudiziari autorizzati

L'elenco degli ufficiali autorizzati è consultabile alla pagina seguente: <http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/>

Autorità competenti in materia di applicazione dell'articolo 23:

Il tribunale distrettuale o municipale nella cui area di competenza è esecutiva la sentenza di un giudice straniero, su richiesta del debitore.


RAJONA (PILSĒTAS) TIESAS  (340 Kb) 

Ultimo aggiornamento: 05/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Lituania

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

A norma dell'articolo 26 della legge, le controversie trattate nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono esaminate dai tribunali distrettuali conformemente alle norme in materia di giurisdizione territoriale stabilite nel  [Codice di procedura civile](#) lituano. Informazioni aggiornate sui tribunali lituani e i relativi dati di contatto sono reperibili nell'Atlante giudiziario europeo in materia civile.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

È possibile presentare gli atti processuali al tribunale direttamente, per posta o in formato elettronico mediante trasmissione elettronica di dati (articolo 1751, paragrafo 1, del codice di procedura civile). La procedura per presentare gli atti processuali al tribunale, o notificarli e/o comunicarli a una persona mediante trasmissione elettronica di dati ("la procedura") è stata approvata con ordinanza n. 1R-332, del 13 dicembre 2012, del ministro della Giustizia lituano.

Secondo i paragrafi 3 e 4 della procedura, per presentare gli atti processuali al tribunale mediante trasmissione elettronica di dati è necessario utilizzare il sottosistema dei servizi elettronici pubblici (VEP) del sistema informatico giudiziario lituano (LITEKO). Agli account del sottosistema LITEKO VEP si accede tramite il portale dei servizi elettronici dei tribunali lituani: <https://www.e.teismas.lt>.

Il paragrafo 5 della procedura impone a coloro che si collegano all'account del sottosistema LITEKO VEP di confermare la propria identità. Tale conferma si può effettuare in due modi:

- utilizzando gli strumenti forniti dal sistema informatico nazionale tramite il quale si offrono servizi elettronici istituzionali pubblici e amministrativi alle persone, conformemente alle procedure stabilite per legge;
- utilizzando i dati di connessione che identificano la persona in questione, come previsto dal tribunale.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

In conformità dell'articolo 271 della legge, l'assistenza pratica e le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sono fornite alle parti del procedimento dagli organi che erogano il patrocinio primario a spese dello Stato. L'articolo 15, paragrafo 1, della legge sul patrocinio a spese dello Stato stabilisce che chi desidera ottenere il patrocinio primario a spese dello Stato deve presentare domanda all'istituzione esecutiva del comune del luogo di residenza dichiarato oppure, in mancanza di un luogo di residenza dichiarato, all'istituzione esecutiva del comune in cui vivono. L'elenco degli organi che erogano il patrocinio primario a spese dello Stato è reperibile sul seguente sito web: <http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/>.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

In conformità dell'articolo 1751, paragrafo 9, del codice di procedura civile, i tribunali impiegano la trasmissione elettronica di dati per notificare e/o comunicare gli atti processuali ad avvocati, assistenti avvocati, ufficiali giudiziari e loro assistenti, notai, aziende statali e municipali, istituzioni e organizzazioni, istituzioni finanziarie, imprese di assicurazione e agenzie di audit, periti giudiziari, curatori fallimentari e amministratori delle ristrutturazioni. Gli atti sono notificati e/o comunicati mediante trasmissione elettronica anche a coloro che hanno l'obbligo, a norma di legge o in base a un accordo concluso dall'amministratore del sistema informatico giudiziario, di ricevere gli atti processuali mediante tale modalità. I tribunali usano la trasmissione elettronica di dati per notificare e/o comunicare gli atti processuali ad altre persone qualora, in conformità della procedura stabilita dal codice di procedura civile, queste abbiano manifestato il desiderio di ricevere gli atti processuali mediante trasmissione elettronica e abbiano fornito i dati di contatto richiesti.

A norma dell'articolo 111, paragrafi 2 e 3, del codice di procedura civile, ciascun atto processuale di una delle parti in causa deve indicare la modalità di notificazione e/o comunicazione degli atti processuali all'altra parte. Tale disposizione dev'essere applicata in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento.

A norma del paragrafo 22 della procedura, qualora gli atti processuali si debbano notificare e/o comunicare mediante trasmissione elettronica, tali atti sono inviati sull'account del destinatario nel sottosistema LITEKO VEP. La parte in causa è informata in merito mediante una notificazione elettronica sul suo account nel sottosistema LITEKO VEP e all'indirizzo di posta elettronica che ha fornito. Agli account del sottosistema LITEKO VEP si accede tramite il portale dei servizi elettronici dei tribunali lituani: <https://www.e.teismas.lt>

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

In conformità dell'articolo 1751, paragrafo 9, del codice di procedura civile, i tribunali usano la trasmissione elettronica di dati per notificare e/o comunicare gli atti processuali ad avvocati, assistenti avvocati, ufficiali giudiziari e loro assistenti, notai, aziende statali e municipali, istituzioni e organizzazioni, istituzioni finanziarie, imprese di assicurazione e agenzie di audit, periti giudiziari, curatori fallimentari e amministratori della ristrutturazione. Gli atti sono notificati e/o comunicati mediante trasmissione elettronica anche a coloro che hanno l'obbligo, a norma di legge o in base a un accordo concluso dall'amministratore del sistema informatico giudiziario, di ricevere gli atti processuali mediante tale modalità. I tribunali usano la trasmissione elettronica di dati per notificare e/o comunicare gli atti processuali ad altre persone qualora, in conformità della procedura stabilita dal codice di procedura civile, queste abbiano manifestato il desiderio di ricevere gli atti processuali mediante trasmissione elettronica e abbiano fornito le informazioni di contatto necessarie.

A norma dell'articolo 111, paragrafi 2 e 3, del codice di procedura civile, ciascun atto processuale di una delle parti in causa deve indicare la modalità di notificazione e/o comunicazione degli atti processuali all'altra parte. Tale disposizione dev'essere applicata in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento.

A norma del paragrafo 22 della procedura, qualora gli atti processuali si debbano notificare e/o comunicare mediante trasmissione elettronica, tali atti sono inviati sull'account del destinatario nel sottosistema LITEKO VEP. La parte in causa è informata in merito mediante una notificazione elettronica sul suo account nel sottosistema LITEKO VEP e all'indirizzo di posta elettronica che ha fornito. Agli account del sottosistema LITEKO VEP si accede tramite il portale dei servizi elettronici dei tribunali lituani: <https://www.e.teismas.lt>

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

In conformità dell'articolo 27 della legge, i procedimenti europei per le controversie di modesta entità sono soggetti a spese di giudizio ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, comma 1, del [Codice di procedura civile](#). A norma dell'articolo 80, paragrafo 1, comma 1, del [Codice di procedura civile](#), le spese di giudizio dovute per ciascuna domanda, in caso di controversie pecuniarie, vengono calcolate in base all'ammontare della controversia. A norma del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, sono dovute spese di giudizio pari al 3 % dell'ammontare della controversia, con un pagamento minimo di 20 EUR.

Per il pagamento delle spese di giudizio è possibile effettuare un bonifico bancario sul conto di deposito della contabilità di bilancio dell'ispettorato nazionale delle imposte. Tutte le pertinenti informazioni aggiornate sono reperibili sul sito web dell'ispettorato nazionale delle imposte: <http://www.vmi.lt/>.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Conformemente all'articolo 29 della legge, le sentenze pronunciate dai tribunali a norma del procedimento europeo per le controversie di modesta entità possono essere impugnate tramite procedimenti d'appello. In conformità dell'articolo 301, paragrafo 3, del codice di procedura civile, le controversie per cui viene proposto procedimento d'appello, relative a sentenze di tribunali distrettuali non ancora definitive, sono esaminate da tribunali regionali. In conformità dell'articolo 307, paragrafo 1, del codice di procedura civile, è possibile proporre appello entro trenta giorni dal giorno in cui il tribunale di primo grado ha emesso la sentenza.

Informazioni aggiornate sui tribunali lituani e i relativi dati di contatto sono reperibili nell'Atlante giudiziario europeo in materia civile.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

In conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, della legge, la sentenza di un tribunale pronunciata a norma del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riesaminata, nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento, dal tribunale che ha emesso la sentenza.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

La lingua accettata per il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento è il lituano.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, della legge, la sentenza di un tribunale pronunciata a norma del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e avallata utilizzando il modulo standard D di cui all'allegato IV del regolamento è considerata uno strumento esecutivo. Gli strumenti esecutivi sono eseguiti dagli ufficiali giudiziari, conformemente alla procedura di cui alla parte VI del codice di procedura civile. L'elenco degli ufficiali giudiziari della Repubblica di Lituania è disponibile sul sito web della Camera degli ufficiali giudiziari lituani: <http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089>.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Lussemburgo

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Il giudice di pace è competente a emettere le sentenze conformemente al regolamento.

Link al sito internet nazionale: <http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html>

Justice de paix de Luxembourg (Giudice di pace di Lussemburgo)

Bâtiment JP

Cité Judiciaire

L-2080 - Lussemburgo

Tel.: (+352) 475981-1

Fax: (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch (Giudice di pace di Diekirch)

Bei der Aaler Kiirch

L-9211 - Diekirch

Tel.: (+352) 808853-1

Fax: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Giudice di pace di Esch-sur-Alzette)

Place Norbert Metz

L-4006 - Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 530529

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Il Lussemburgo accetta l'invio postale quale mezzo di comunicazione.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Service d'accueil et d'information juridique (Servizio di accoglienza e di informazioni giuridiche) - Lussemburgo

Cité judiciaire

Bâtiment BC

L-2080 - Lussemburgo

Tel.: (+352) 221846

Service d'accueil et d'information juridique (Servizio di accoglienza e di informazioni giuridiche) - Diekirch

Justice de paix

Place Joseph Bech

L-9211 - Diekirch

Tel.: (+352) 802315

Centre Européen des Consommateurs GIE (Centro europeo per i consumatori GIE)

271, route d'Arlon

L-1150 Lussemburgo

Tel.: (+352) 26 84 64 1

Fax: (+352) 26 84 57 61

E-mail: info@cecluxembourg.lu

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

In Lussemburgo, in base alle norme procedurali non sono ancora previsti mezzi di notificazione e/o comunicazione per via elettronica. Le comunicazioni sono quindi effettuate a mezzo posta.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Cfr. d)

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il Lussemburgo non prevede spese di giudizio da versare all'organo giurisdizionale competente.

Tuttavia, dopo una sentenza, sono previste spese di giudizio per l'esecuzione della decisione, su istanza della parte vittoriosa.

Si applica il regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 **relativo alla fissazione della tariffa degli ufficiali giudiziari**. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito della [Camera degli ufficiali giudiziari del Granducato di Lussemburgo](http://www.huissier.lu/): <http://www.huissier.lu/>.

In base al regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, il diritto forfettario unico per le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario è pari a 138 EUR.

Il pagamento degli ufficiali giudiziari può essere effettuato tramite bonifico bancario.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Nel caso in cui il valore della controversia non superi i 2 000,00 EUR, le decisioni del giudice di pace non sono impugnabili. È possibile solo il ricorso per Cassazione.

Se il valore della controversia è superiore a 2 000,00 EUR, è possibile impugnare le decisioni emesse in primo grado dal giudice di pace dinanzi al presidente del tribunale circondariale. Il ricorso in appello può essere presentato **personalmente dall'appellante o dal suo avvocato**. Il patrocinio di un avvocato è facoltativo. Il termine per ricorrere è di 40 giorni a decorrere dalla notifica della sentenza. Almeno otto giorni prima dell'udienza il cancelliere convoca le parti. Se queste abitano in un altro Stato membro dell'Unione europea, tale termine è aumentato **in ragione della distanza** di 15 giorni, conformemente all'articolo 167 del nuovo codice di procedura civile. Il procedimento dinanzi al presidente del tribunale circondariale è orale.

È possibile un ricorso per Cassazione avverso le sentenze emesse in ultimo grado dal giudice di pace e in secondo grado dal presidente del Tribunale circondariale. È competente la Corte di Cassazione e il patrocinio di un avvocato è obbligatorio.

Il link al sito internet nazionale è il seguente: <http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html>

Tribunal d'arrondissement (Tribunale circondariale) di Lussemburgo

Bâtiments TL, CO, JT

Cité judiciaire

2080 - Lussemburgo

Tel.: (+352) 475981-1

Tribunal d'arrondissement (Tribunale circondariale) di Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tél. : (+352) 803214-1

Fax : (+352) 807119

Court de Cassation (Corte di Cassazione)

Cité judiciaire

Bâtiment CR

2080 - Lussemburgo

Tel.: (+352) 475981-2369 / 2373

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

È competente a pronunciarsi sull'istanza di riesame il giudice di pace direttore dell'Ufficio del giudice di pace in cui è stata emessa la decisione o il giudice che lo sostituisce.

L'istanza di riesame deve essere depositata per iscritto presso il cancelliere del giudice che ha emesso la decisione dal convenuto o dal suo mandatario. Il patrocinio di un avvocato è facoltativo e le parti possono comparire personalmente o farsi assistere o rappresentare dalle persone di cui all'articolo 106 del nuovo codice di procedura civile (link all'articolo 106 del nuovo codice di procedura civile: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf - pagina 21 e successive).

Il cancelliere convoca le parti a comparire almeno otto giorni prima dell'udienza. Conformemente agli articoli 103 e 167 del nuovo codice di procedura civile, tale termine è aumentato se le parti non sono né domiciliate né residenti in Lussemburgo. Il procedimento davanti al giudice di pace è orale.

Link al sito internet nazionale: <http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html>

Justice de paix de Luxembourg (Giudice di pace di Lussemburgo)

Bâtiment JP

Cité Judiciaire

L-2080 - Lussemburgo

Tel.: (+352) 475981-1

Fax: (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch (Giudice di pace di Diekirch)

Bei der Aaler Kiirch

L-9211 - Diekirch

Tel.: (+352) 808853-1

Fax: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Giudice di pace di Esch-sur-Alzette)

Place Norbert Metz

L-4006 - Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 530529

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Il Lussemburgo accetta la lingua francese e la lingua tedesca.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

1) Nel Granducato di Lussemburgo le decisioni giudiziarie sono fatte eseguire dall'ufficiale giudiziario.

I contatti degli ufficiali giudiziari sono reperibili sul sito della [Camera degli ufficiali giudiziari del Granducato di Lussemburgo](http://www.huissier.lu/): <http://www.huissier.lu/>

2) L'autorità competente ai fini dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità è il presidente del tribunale circondariale.

Ultimo aggiornamento: 05/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Ungheria

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Ai sensi dell'articolo 599 della *legge CXXX del 2016 sul codice di procedura civile*, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità rientra fra le competenze esclusive (compresa quella territoriale) del tribunale distrettuale operativo presso l'organo giudiziario di competenza generale e del tribunale distrettuale centrale di Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság) a Budapest.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

In merito all'avvio del procedimento, il *regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità* ("il regolamento") stabilisce che l'attore avvii il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I e presentandolo all'organo giurisdizionale competente direttamente, tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax, posta elettronica od ogni altro mezzo elettronico, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento).

Dalle norme del regolamento si evince che la richiesta possa essere presentata per iscritto. Il modulo di domanda standard A può essere trasmesso all'organo giurisdizionale, inviato per posta e inoltrato attraverso mezzi elettronici, in conformità con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) del prospetto. L'articolo 600, primo comma, del codice di procedura civile stabilisce che l'attore possa inoltrare la domanda oralmente presso il tribunale distrettuale competente, e che questi la registri utilizzando il modulo standard previsto. Tale disposizione è in linea con l'articolo 11 del regolamento, che prevede la possibilità di assistenza pratica nella compilazione dei moduli.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

L'articolo 6 del *decreto n. 14/2002, del 1° agosto 2002, del ministero della Giustizia in materia di legislazione sull'amministrazione giudiziaria* stabilisce che l'ufficio riceve gli utenti nel periodo indicato dal presidente dell'organo giurisdizionale oppure, in caso di tribunali distrettuali, dal presidente dell'organo giurisdizionale regionale. Un pannello informativo, esposto in un luogo del tribunale accessibile al pubblico, riporta indicazioni su dove e quando è possibile presentare richieste o appelli e richiedere informazioni, su chi è autorizzato a ricevere osservazioni, in quale ufficio e in quali orari, ed evidenzia che le osservazioni possono essere lasciate anche nella cassetta postale del tribunale. L'organo giurisdizionale può, altresì, fornire informazioni tramite posta elettronica e pubblicarle in Internet.

Ai sensi del decreto n. 14/2002 in materia di legislazione sull'amministrazione giudiziaria, gli organi giurisdizionali offrono assistenza pratica agli utenti durante l'orario di ufficio. Ulteriori informazioni sono consultabili al sito <http://www.birosag.hu/>.

Ai sensi della *legge LXXX del 2003 sul patrocinio a spese dello Stato*, gli assistenti legali possono, fra le altre cose, fornire consulenza legale ai clienti ovvero predisporre osservazioni o altri documenti, le cui spese e parcelle sono a carico dello Stato anziché del cliente. Il patrocinio è riservato ai clienti che richiedono consulenza legale relativamente ai propri diritti e obblighi o che preparano un'osservazione allo scopo di presentare successive dichiarazioni giudiziarie relativamente a una data causa. I clienti devono appartenere alle categorie di soggetti di cui agli articoli da 4 a 9 della legge LXXX del 2003, devono dimostrare un reddito non superiore agli importi indicati in tali articoli e non sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 10 della legge LXXX del 2003, ivi compresi i requisiti di esclusione all'ammissibilità del patrocinio.

In caso di procedimento già pendente, l'articolo 11, primo comma, della legge LXXX del 2003 stabilisce che, nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, lo Stato metta a disposizione il gratuito patrocinio all'attore, al convenuto, all'interveniente (soggetto terzo), alla parte interessata, al ricorrente e al resistente, e che, in osservanza alle suddette disposizioni, anticipi o sostenga le spese relative a tale patrocinio per conto del cliente. Oltre alle condizioni stabilite dalla legge LXXX del 2003, i clienti hanno diritto al patrocinio anche nei casi in cui sono esentati dal pagamento. I clienti hanno diritto a ricevere il patrocinio se, a causa della loro mancanza di competenze giuridiche o della complessità della causa, non sarebbero in grado di rappresentare i propri interessi o far valere i propri diritti procedurali in modo efficace se procedessero autonomamente.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

L'articolo 13 del regolamento stabilisce le regole per la notificazione degli atti e di altre comunicazioni scritte.

Al fine di assicurare che le comunicazioni con l'organo giurisdizionale nell'ambito di un procedimento giudiziario siano il più complete possibile e si svolgano preferibilmente con modalità elettroniche, il codice di procedura civile stabilisce che le comunicazioni elettroniche con l'organo giurisdizionale siano possibili e in parte obbligatorie. In base al codice di procedura civile, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla lettera e), i clienti o i loro rappresentanti possono scegliere di comunicare con l'organo giurisdizionale in modalità elettronica, o hanno l'obbligo di farlo qualora previsto.

I clienti che comunicano in modalità elettronica inviano all'organo giurisdizionale il modulo di richiesta, oltre ad ulteriori osservazioni e prove documentali, tramite il servizio di assistenza all'invio di osservazioni (attraverso la compilazione di moduli elettronici che soddisfano specifiche tecniche e dopo essersi identificati elettronicamente).

Le comunicazioni elettroniche con gli organi giurisdizionali avvengono tramite tre canali:

- casella postale che prevede l'iscrizione al sistema di registrazione clienti centrale (spazio dati considerato un indirizzo di assistenza sicuro a disposizione dell'amministrazione personale, precedentemente noto come "portale clienti");
- casella postale ufficiale (riservata alle comunicazioni elettroniche ufficiali degli enti amministrativi);
- portale professionale (spazio dati considerato un indirizzo di assistenza sicuro a disposizione di imprese e singoli avvocati, legali dell'Unione europea e singoli consulenti in brevetti).

Le persone fisiche possono richiedere la registrazione al **sistema di registrazione clienti centrale** personalmente presso l'ente competente per la registrazione (presso gli uffici governativi di assistenza clienti, *Kormányablak*, gli uffici di assistenza clienti dell'autorità tributaria, le ambasciate e alcuni uffici postali), ovvero elettronicamente mediante documento di identità rilasciato successivamente al 1o gennaio 2016. Per la registrazione personale è richiesto un documento ufficiale che confermi l'identità del richiedente (carta d'identità, passaporto, patente di guida in formato tessera) e un indirizzo di posta elettronica. I cittadini stranieri sprovvisti di un documento da cui si evincano i loro dati personali e l'indirizzo vengono identificati a mezzo passaporto o, laddove applicabile, permesso di soggiorno. I cittadini di Stati membri SEE sprovvisti di un documento da cui si evincano i loro dati personali e l'indirizzo vengono identificati a mezzo passaporto o altro documento ufficiale che consenta di confermarne l'identità. All'atto della registrazione, i clienti devono dimostrare la propria identità e firmare una dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali. L'ufficio centrale provvede successivamente a verificare i dati forniti nel registro dei dati personali e degli indirizzi (ovvero, in caso di cittadini stranieri, nel registro dei cittadini stranieri). Oltre a tali dati è altresì richiesto un nome utente univoco e un indirizzo di posta elettronica, al quale la persona fisica riceve il codice una tantum necessario per il primo accesso.

La caratteristica comune al portale professionale e alla casella postale ufficiale consiste nel fatto che gli utenti devono disporre di diritti specifici per poterli utilizzare. La **casella postale ufficiale** può essere utilizzata da organizzazioni che entrano nel sistema centrale. Il servizio del **portale professionale** può essere utilizzato da imprese e rappresentanti legali.

I clienti che comunicano in modalità elettronica devono trasmettere la propria osservazione tramite un **modulo**, laddove questo sia stato messo a disposizione dal presidente dell'ufficio nazionale per la magistratura. Qualora non venga messo a disposizione alcun modulo, i clienti che comunicano in modalità elettronica devono caricare la propria osservazione e i relativi allegati in uno dei formati accettati dal presidente dell'ufficio nazionale per la magistratura e pubblicati nel portale centrale degli organi giudiziari (<http://www.birosag.hu/>). Per scaricare i moduli, i clienti devono aver installato uno specifico software di autocompilazione (Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram, **ÁNYK**), grazie al quale è possibile compilare i moduli e caricare i documenti elettronici come allegati. L'osservazione e i relativi allegati devono essere inviati all'organo giudiziario provvisti di firma elettronica o autenticati attraverso il servizio di autenticazione dei documenti che si basa sull'identificazione dell'utente. Il portale centrale degli organi giudiziari fornisce informazioni pratiche sulla compilazione del modulo. Se le osservazioni trasmesse non soddisfano i requisiti informatici richiesti, i clienti che comunicano in modalità elettronica vengono informati nel corso della procedura di presentazione delle osservazioni. Se le osservazioni caricate dai clienti che comunicano in modalità elettronica soddisfano i requisiti informatici richiesti, i clienti ricevono una **conferma di ricezione** dal sistema di assistenza. L'osservazione si considera notificata o comunicata all'orario in essa indicato.

L'organo giurisdizionale invia ai clienti che comunicano in modalità elettronica un **certificato di ricezione** di tutte le osservazioni tramite il sistema assistenza (in automatico). (Articolo 75/C della legge n. 14/2002 in materia di legislazione sull'amministrazione giudiziaria).

I clienti che comunicano in modalità elettronica ricevono conferma per posta elettronica della ricezione dei documenti e possono accedervi facendo clic sul link ai documenti stessi. Facendo clic sul link, il cliente genera una **conferma di ricezione elettronica**, che riporta il nome del mittente e del destinatario, il numero della causa e la data di ricezione del documento, e che viene inviata sia all'organo giurisdizionale, sia ai clienti che comunicano in modalità elettronica. La conferma di ricezione elettronica e la conferma di ricezione postale di cui al codice di procedura civile soddisfano i requisiti, in termini di conferma di ricezione, previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento. Qualora il sistema di assistenza indichi la mancata ricezione del documento nonostante la doppia notifica, il documento notificato o comunicato il quinto giorno lavorativo successivo alla data indicata nel secondo certificato di notifica.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

L'articolo 13 del regolamento stabilisce le regole per la notificazione degli atti e di altre comunicazioni scritte.

Al fine di assicurare che le comunicazioni con l'organo giurisdizionale nell'ambito di un procedimento giudiziario siano il più complete possibile e si svolgano in modalità elettronica nel maggior numero di procedimenti possibile, il codice di procedura civile stabilisce che le comunicazioni elettroniche con l'organo giurisdizionale siano possibili e in parte obbligatorie.

Ai sensi della norma preferenziale di cui all'articolo 608 del codice di procedura civile, i gruppi di soggetti che comunicano in modalità elettronica sono elencati nella *legge CCXII del 2015 in materia di disposizioni generali sull'amministrazione elettronica e i servizi fiduciari*.

Salvo altrimenti disposto da leggi o trattati internazionali a seguito di impegni assunti in forza di trattati internazionali, l'articolo 9, comma 1, della legge CCXXII del 2015 stabilisce che le comunicazioni effettuate in modalità elettronica sono obbligatorie per

a) i seguenti soggetti, qualora intervengano in qualità di clienti:

- aa) operatori economici,
- ab) Stato,
- ac) amministrazioni locali,
- ad) autorità di bilancio,
- ae) pubblico ministero,
- af) notai,
- ag) enti pubblici,
- ah) altre autorità amministrative non contemplate ai punti ac)–ag); e
- b) i consulenti legali di clienti.

Ai sensi degli articoli 608, secondo comma, e 75, primo comma, del codice di procedura civile, rientrano nella categoria dei rappresentanti legali i seguenti soggetti:

- a) avvocati e studi legali;
- b) consulenti legali iscritti a organismi professionali che compaiono in cause definite dalla legge sulla pratica legale;
- c) un giudice e un segretario giudiziario autorizzato a rappresentare il giudice e investito di responsabilità giuridica;
- a) un procuratore con poteri di rappresentanza della procura generale;
- e) avvocati praticanti e relatori legali (se autorizzati a intervenire in procedimenti legali previsti dal codice di procedura civile), e
- f) altri soggetti indicati dalla legge.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

L'articolo 74, primo comma, della *legge XCIII del 1990 in materia di diritti* offre alla parte che avvia il procedimento, qualora esistano le condizioni tecniche per farlo, la scelta di pagare tutte le spese processuali in modalità elettronica tramite il sistema di pagamento e saldo elettronico anziché con marche da bollo per tutti i procedimenti giudiziari (avviati sia in modalità cartacea, sia elettronica). Il sistema di pagamento e saldo elettronico è un sistema di pagamento elettronico centrale (con il relativo sistema di saldo) che consente ai clienti di far fronte ai propri obblighi di pagamento nei confronti degli enti che offrono servizi elettronici amministrativi, compresi i servizi elettronici di carta di pagamento, carta di pagamento virtuale o internet banking, nell'erogazione di servizi amministrativi elettronici.

Ai sensi dell'articolo 42, primo comma, della legge XCIII del 1990 in materia di diritti, l'aliquota generale per le spese processuali è pari al 6 % del valore dell'oggetto delle controversie nei procedimenti contenziosi e al 3 % del valore dell'oggetto delle controversie nei procedimenti non contenziosi. In base all'articolo 46, primo comma, della legge XCIII del 1990, gli appelli contro le sentenze sono soggetti a un diritto dell'8 % del valore dell'oggetto della controversia.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Il rimedio ordinario pertinente in base alle finalità del regolamento è l'appello, mentre il rimedio straordinario consiste in un nuovo processo e nella richiesta di riesame.

Il procedimento di secondo grado è avanzato dal richiedente sotto forma di **appello** presentato per iscritto presso l'organo giurisdizionale di primo grado. Le parti e i soggetti interessati da una disposizione della decisione possono ricorrere in appello avverso la parte della disposizione che li riguarda. Il termine per la presentazione di un appello è pari a quindici giorni dalla data di notifica della decisione.

L'appello deve indicare il numero della sentenza contestata in appello e la disposizione o parte della sentenza contestata in appello, la richiesta di modifica o annullamento della disposizione o di parte della sentenza di primo grado da parte dell'organo giurisdizionale di secondo grado, la violazione di diritto sostanziale o procedurale sulla quale il richiedente basa il proprio appello, a meno che l'esercizio del potere di riesame non sia condizionato alla violazione della legge. Le disposizioni generali prevedono che l'appello debba essere deciso dall'organo giurisdizionale di secondo grado senza tenere udienza, a meno che una delle parti non la richieda espressamente, che l'organo giurisdizionale non ritenga tale richiesta giustificata o che non debbano essere adottate prove in una tale udienza. È possibile presentare richiesta di **nuovo processo** contro una sentenza definitiva e contro ogni decisione che produce gli stessi effetti, se:

- a) la parte presenta fatti o prove, ovvero vi siano decisioni di altri organi giurisdizionali o altre decisioni ufficiali che dimostrino che l'organo giurisdizionale non ha tenuto conto di tali fatti o prove durante il procedimento, a condizione che questi avrebbero portato a una decisione più favorevole nei confronti della parte, se fossero stati considerati originariamente;
- b) la parte ha perso il procedimento a seguito di reati commessi da un giudice che ha concorso al pronunciamento della sentenza, ovvero dalla controparte o da qualunque altro soggetto, infrangendo la legge;
- c) la parte fa riferimento a una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo pronunciata in merito al procedimento che lo riguarda, che stabilisce la violazione di un diritto tutelato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, siglata a Roma il 4 novembre 1950, promulgata con legge XXXI del 1993, e dai suoi protocolli addizionali, a condizione che la sentenza definitiva pronunciata in merito al procedimento che lo riguarda si basi sulla stessa violazione, e che la parte non sia stata indennizzata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ovvero che non vi sia stato indennizzo alcuno per il danno subito;
- d) è stata adottata una sentenza finale relativa allo stesso diritto antecedente all'adozione della sentenza in oggetto;
- e) l'atto di citazione o altri documenti sono stati trasmessi alla parte tramite pubblico avviso in violazione delle disposizioni in materia di notifica o comunicazione dei procedimenti tramite notifica pubblica. (Articolo 393 del codice di procedura civile)

La richiesta di nuovo processo deve essere trasmessa entro sei mesi; il termine decorre dalla data in cui la sentenza contestata è divenuta definitiva, oppure, qualora la parte sia giunta a conoscenza della motivazione del nuovo processo successivamente o abbia avuto la possibilità di fare richiesta di nuovo processo in seguito, decorre da tale data. Non è possibile richiedere un nuovo processo dopo cinque anni dalla data in cui la sentenza contestata è divenuta definitiva; non sono ammesse giustificazioni in caso di mancata osservanza di tale limite. La richiesta di riesame deve indicare la sentenza contro la quale si richiede il nuovo processo e il contenuto della decisione che la parte desidera adottare. La richiesta deve riportare i fatti e le prove sulle quali si basa la richiesta di nuovo processo, e allegare i documenti pertinenti. Qualora la richiesta sia avanzata dopo sei mesi dalla data in cui la sentenza in appello diviene definitiva e vincolante, deve essere corredata dalle relative motivazioni.

La richiesta di riesame deve essere trasmessa per iscritto all'organo giurisdizionale di primo grado che ha agito nel procedimento. La parte può, altresì, registrare la richiesta nel verbale. L'organo giurisdizionale chiamato a decidere in merito al nuovo processo deve essere l'organo giurisdizionale di primo

grado che ha agito nel procedimento principale. In base al codice di procedura civile, in caso di concessione di nuovo processo, questo deve essere intentato entro i limiti della richiesta. L'organo giurisdizionale conferma la sentenza oggetto della richiesta di riesame in relazione al risultato del nuovo processo dell'azione; oppure, nell'annullarla in tutto o in parte, adotta una nuova decisione ai termini di legge. Articoli 392-404 del codice di procedura civile. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, è possibile contestare una decisione sul merito dell'organo giurisdizionale di secondo grado, divenuta definitiva e vincolante, attraverso un **riesame** quale atto straordinario. Salvo altrimenti disposto dalla legge, una sentenza definitiva sul merito di una causa, ovvero una decisione definitiva e vincolante sul merito di una causa possono costituire oggetto di riesame.

Una parte può richiedere il riesame di una sentenza definitiva o di una decisione definitiva e vincolante sul merito di una causa decisa dalla Curia sulla base di una violazione inerente il merito della causa o della decisione pubblicata della Curia relativamente a un elemento di diritto, o contro la parte della disposizione relativamente la quale la sentenza dispone.

In linea di principio, non è possibile richiedere alcun riesame di sentenza relativa a cause immobiliari, nelle quali il valore contestato del riesame sia inferiore a 5 milioni di HUF.

Tuttavia, nella causa sopra descritta, in via eccezionale la Curia può altresì autorizzare il riesame se l'esame della violazione relativa al merito della causa è giustificato dalla necessità di garantire l'uniformità o l'ulteriore sviluppo della giurisprudenza, la particolare importanza della questione giuridica sollevata o la sua rilevanza sociale, ovvero, in assenza di una decisione da parte dell'organo giurisdizionale di secondo grado, la necessità di una sentenza preliminare da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea. La parte ha la facoltà di inoltrare una richiesta di autorizzazione del riesame all'organo giurisdizionale di primo grado entro quarantacinque giorni dalla notifica della sentenza.

La richiesta di autorizzazione del riesame deve specificare la sentenza contro la quale la parte richiede il riesame, la violazione relativa al merito della causa, l'indicazione esatta della legge oggetto di violazione e le motivazioni e gli elementi di diritto su cui poggia l'autorizzazione.

La richiesta di riesame deve essere trasmessa all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione di primo grado entro quarantacinque giorni dalla notifica della decisione. La richiesta di riesame deve soddisfare i requisiti generali per la presentazione delle osservazioni e comprendere gli allegati di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile. In linea di massima, la Curia è competente a decidere in materia di richieste di riesame trasmesse al di fuori delle udienze (articoli 405–424 del codice di procedura civile).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento, l'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è competente a decidere sulla richiesta di riesame. La descrizione degli organi giurisdizionali competenti a condurre il procedimento e, pertanto, a emettere sentenza è riportata nel prospetto di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a).

In base all'articolo 19 del regolamento, le disposizioni pertinenti del codice di procedura civile disciplinano altresì la procedura di richiesta di riesame per le questioni non regolamentate dall'articolo 18 del regolamento.

Fra le disposizioni che disciplinano il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il codice di procedura civile contiene norme specifiche relative al riesame ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (articolo 602, dal primo al terzo comma, del codice di procedura civile). Il codice di procedura civile stabilisce espressamente che le disposizioni per la verifica della mancata azione si applicano al riesame, ed esclude la possibilità di poter trasmettere una richiesta di *restitutio in integrum* in caso di inosservanza del termine per la presentazione di un appello su un elemento di diritto, e non concede inoltre il diritto ad avanzare un appello contro l'ordinanza di rifiuto della richiesta di riesame della sua mozione.

Su tale base, l'articolo 18 del regolamento stabilisce che la richiesta di riesame debba indicare la motivazione del riesame e le circostanze su cui esso poggia. La richiesta non ha effetto sospensivo sull'attuazione della sentenza. Tuttavia, qualora risulti che la richiesta abbia elevate probabilità di essere accolta, l'organo giurisdizionale può disporre la sospensione dell'attuazione della decisione ex officio senza ascoltare la controparte. Su richiesta, l'organo giurisdizionale può modificare la decisione in materia di sospensione. Se il riesame è escluso per legge, ovvero la richiesta è trasmessa in ritardo, la richiesta è respinta in assenza di esame sul merito. Prima di decidere sulla richiesta, l'organo giurisdizionale può ascoltare le parti. L'organo giurisdizionale valuta in modo equo se sussistono le condizioni preliminari per una richiesta. Se l'organo giurisdizionale concede la richiesta, il procedimento viene ripetuto nel contesto necessario. È possibile presentare appello contro le decisioni di rigetto di una richiesta.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Il codice di procedura civile prevede che la lingua utilizzata per i procedimenti sia l'ungherese (articolo 113, primo comma, del codice di procedura civile). Il codice di procedura civile stabilisce, altresì, che, salvo altrimenti specificato dalla legge, da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione europea o da una convenzione internazionale, le osservazioni trasmesse all'organo giurisdizionale debbano essere inoltrate in ungherese, e che le osservazioni e le decisioni dell'organo giurisdizionale siano notificate o comunicate in ungherese. La legge stabilisce, altresì, che chiunque abbia il diritto a utilizzare la propria lingua madre oralmente nei procedimenti giudiziari e che, nell'ambito di una convenzione internazionale, possa usare la propria lingua madre, ovvero la propria lingua minoritaria regionale o nazionale. L'organo giurisdizionale nomina un interprete o un traduttore, se del caso, per dare attuazione a tali diritti, ovvero nei casi in cui ciò risulti necessario ai sensi delle disposizioni di tale legge relativamente all'utilizzo delle lingue del procedimento. Conformemente alle disposizioni speciali del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il codice di procedura civile prevede che l'organo giurisdizionale ordini alla parte di trasmettere la traduzione certificata di tutti i documenti presentati, se non vi è altro modo per accertare gli elementi di fatto della causa (articolo 600, quinto comma, del codice di procedura civile).

L'Ungheria non indica una lingua ufficiale diversa dalla propria, che possa accettare come lingua ufficiale del certificato, pur avendo diritto a farlo come previsto dall'articolo 21 bis, paragrafo 1, del regolamento.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

In Ungheria è possibile emettere titoli esecutivi nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, da parte del tribunale distrettuale operativo presso l'organo giurisdizionale regionale nel territorio in cui il debitore ha il suo domicilio; in assenza di tali ordini, l'esecuzione può essere ordinata dal tribunale distrettuale operativo presso la sede delle attività soggette a esecuzione, presso la sede della filiale ungherese di una società con sede legale all'estero, ovvero, in caso di rappresentanza commerciale diretta, presso la sede della filiale o dell'agenzia; e a Budapest, presso il tribunale distrettuale centrale di Buda.

L'organo giurisdizionale che si occupa dell'esecuzione è autorizzato ad adottare tutte le misure di cui all'articolo 23 del regolamento in Ungheria. Ai sensi del diritto ungherese, l'organo giurisdizionale che effettua l'esecuzione è il tribunale presso il quale è stato nominato l'ufficiale giudiziario indipendente del procedimento.

Ultimo aggiornamento: 02/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Le giurisdizioni competenti per emettere decisioni nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono: Small Claims Tribunal (Malta) e: Small Claims Tribunal (Gozo).

Le loro coordinate sono le seguenti:

Small Claims Tribunal (Malta)

Telefono: +356 00356 25902000

indirizzo di posta elettronica: courts.justice@gov.mt

Indirizzo: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta.

Small Claims Tribunal (Gozo)

Telefono: +356 00356 22156650

indirizzo di posta elettronica: gozocourts@mgoz@gov.mt

Indirizzo: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione ammessi sono i seguenti: personalmente presso la cancelleria del tribunale, mediante servizio postale, via fax e email.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Se si tratta di una controversia iniziata da un consumatore nei confronti di un soggetto che esercita attività commerciali, l'autorità in grado di fornire assistenza pratica è: ECC-Net Malta - Centro europeo dei consumatori Malta.

L'indirizzo dell' ECC-Net Malta è:

Consumer House, 47A, South Street, Valletta VLT1101 Malta.

Posta elettronica: ecc.malta@gov.mt

Se si tratta di una controversia iniziata da un soggetto che esercita attività commerciali nei confronti di un altro commerciante, l'assistenza pratica è fornita da Malta Enterprise. L'indirizzo di Malta Enterprise è:

Malta Enterprise Corporation

Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Malta.

Posta elettronica: info@maltaenterprise.com

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Le norme procedurali di Malta non prevedono la notifica mediante mezzi elettronici. Non è possibile utilizzare mezzi elettronici per scopi di notifica, né essi sono ammessi.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Nessuna soggetto fisico o nessun professionista è soggetto tale obbligazione.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Le imposte sono le seguenti: EUR 40 per la compilazione del modulo A e EUR 7.20 per ogni notifica effettuata. Qualora venga utilizzato il modulo C, imposta è di EUR 25 e EUR 7.20 per ogni notifica. Per l'articolo 15a, il metodo di pagamento è il trasferimento bancario.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Gli appelli devono essere presentate dinanzi alla corte d'appello a Malta nel caso di appelli contro le decisioni del Small Claims Tribunal a Malta, e nel caso di decisioni del Small Claims Tribunal a Gozo gli appelli possono essere presentati dinanzi alla corte d'appello a Gozo.

Ai sensi dell'articolo 8 del capo 380 delle leggi di Malta, un appello può essere presentato mediante una richiesta scritta entro il termine di 20 giorni dalla data della sentenza. L'articolo 8, comma 2 precisa che indipendentemente dall'importo della causa un appello può sempre essere presentato nei casi seguenti:

- a) su qualsiasi materia relativa alla giurisdizione del tribunale;
- b) su qualsiasi questione relativa prescrizione;
- c) su qualsiasi violazione delle disposizioni dell'articolo sette, comma due del capo 380. Questo articolo prevede che il tribunale debba sospendere l'attività procedurale se la causa possa essere risolta mediante ricorso ai metodi alternativi di risoluzione le controversie o se dinanzi al tribunale competente è pendente un'azione in cui risultato potrebbe influenzare la controversia in questione;
- d) se il tribunale ha agito in modo contrario alle norme di imparzialità e di equità e detto comportamento ha pregiudicato i diritti dell'appellante.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Le richieste di riesame ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sono trasmesse allo Small Claims Tribunal di Malta o Gozo.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

La lingua accettata è il maltese.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Le autorità competente per l'esecuzione delle decisioni sono la Court of Magistrates (Malta) o la Court of Magistrates (Gozo) in funzione del luogo di residenza della parte soccombente nei cui confronti pende l'esecuzione la sentenza.

Ultimo aggiornamento: 25/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Paesi Bassi

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Gli organi competenti a esaminare ed emettere sentenze sui casi relativi ai procedimenti europei per controversie di modesta entità sono i *kantonrechter* (tribunali cantonali).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Conformemente all'articolo 33 del codice di procedura civile, la presentazione elettronica delle istanze è consentita se lo prevede la normativa processuale dell'organo giurisdizionale competente. Per il momento nessun tribunale offre questa possibilità. Le istanze possono quindi essere presentate soltanto: per posta;

tramite deposito presso la cancelleria del tribunale.

Oltre alla legislazione sulla semplificazione e la digitalizzazione del diritto processuale, ancora in fase di elaborazione (compreso un nuovo articolo 30 del codice di procedura civile), anche la legge di attuazione introduce una serie di norme sulla trasmissione elettronica, la cui entrata in vigore è prevista per un secondo momento.

Il nuovo articolo 30 *ter* del codice di procedura civile stabilisce che le domande giudiziali debbano essere presentate per via elettronica. A norma del quarto comma dello stesso articolo 30 *ter*, le persone fisiche e le associazioni costituite senza atto notarile non sono tenute a trasmettere gli atti per via elettronica, a meno che non siano rappresentate da un soggetto terzo che esercita la professione di consulente legale.

Le domande giudiziali provenienti da un altro Stato membro non possono per ora essere trasmesse direttamente per via elettronica. Una parte residente in un altro Stato membro che abbia un legale rappresentante nei Paesi Bassi potrà trasmettere gli atti per via elettronica. In caso contrario, per adire un tribunale la parte straniera dovrà utilizzare il formato cartaceo.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Per l'assistenza pratica è possibile rivolgersi al *Juridisch Loket* (consulterio legale) e, più specificatamente, al centro europeo di informazione dei consumatori presso il consulterio legale.

Cfr. le pagine <http://www.eccnederland.nl> e <http://www.juridischloket.nl>.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Per la notificazione e/o comunicazione degli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, e le comunicazioni scritte di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, sono applicate le modalità previste dall'articolo 30 *sexies* del codice di procedura civile. Dopo l'entrata in vigore della suddetta normativa, nei Paesi Bassi si opererà partendo dal presupposto che i procedimenti vengono avviati per via elettronica.

In conformità all'articolo 30 *sexies* del codice di procedura civile, gli atti non obbligatori e le altre comunicazioni tra gli organi giurisdizionali e le parti saranno messi a disposizione elettronicamente, fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 *quater*, comma 5. In base al quinto comma dell'articolo 30 *quater*, le parti che non sono tenute a trasmettere gli atti per via elettronica e che decidano di non inviarli con questa modalità utilizzano il formato cartaceo.

La normativa sulla semplificazione e la digitalizzazione del diritto processuale non consente ancora tecnicamente alle parti residenti in un altro Stato membro di inviare direttamente gli atti (cfr. la sezione precedente sulla lettera b)) e di trasmetterli attraverso il sistema digitale degli organi giurisdizionali. Le imprese e le persone fisiche estere non sono tenute a trasmettere gli atti per via elettronica. Qualora una parte residente in un altro Stato membro abbia un legale rappresentante nei Paesi Bassi, il procedimento potrà essere effettuato per via elettronica e, di conseguenza, l'organo giurisdizionale potrà notificare e/o comunicare elettronicamente gli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Nel caso in cui le parti non siano tenute a inviare gli atti per via elettronica né abbiano un legale rappresentante, la notificazione e/o comunicazione è effettuata tramite i servizi postali.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Cfr. informazioni della sezione relativa alla lettera d).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Le spese di giudizio devono essere sostenute soltanto dalla parte che ha presentato l'istanza. I convenuti non sono tenuti a pagare le spese giudiziarie. Per quanto concerne l'importo di tali spese, ove opportuno nei Paesi Bassi è fatta una distinzione tra:

le cause di un valore inferiore a 500 EUR o indeterminato;

le cause di un valore tra 500 EUR e 12 500 EUR.

I tassi forfettari sono tre e quello da applicare è determinato in base al fatto che l'attore sia una persona giuridica, una persona fisica o una persona fisica con capacità finanziarie limitate.

Per i tassi applicati, cfr. la pagina www.rechtspraak.nl.

I pagamenti a distanza possono essere versati agli organi giurisdizionali olandesi mediante bonifico bancario. Sul computo delle spese inviato dal cancelliere del tribunale, il cosiddetto *griffienota*, sono precisate le coordinate del conto bancario dell'organo giurisdizionale, su cui dovranno essere versate le spese di giudizio.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Conformemente alle norme nazionali, i ricorsi contro le sentenze emesse dai giudici di un tribunale cantonale possono essere presentati dinanzi al *gerechtshof* (Corte d'appello) in caso di procedimenti europei per controversie di modesta entità di un valore dai 1 750 EUR in su. Il termine per l'impugnazione è di 30 giorni dalla sentenza.

Per informazioni sui tribunali nei Paesi Bassi, cfr. la pagina <http://www.rechtspraak.nl>.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

I convenuti possono chiedere il riesame della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità dinanzi al tribunale cantonale in cui è stata emessa la sentenza, per i motivi di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento. La domanda deve essere presentata entro il termine di 30 giorni indicato all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

I certificati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento emessi da un giudice di un altro Stato membro devono essere redatti o tradotti in lingua neerlandese.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Le autorità competenti per l'esecuzione di una decisione emessa nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono gli ufficiali giudiziari dei Paesi Bassi.

Per quanto concerne le autorità responsabili dell'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007, si veda l'articolo 8 della legge di attuazione relativa ai procedimenti europei di modesta entità.

Articolo 8 della legge di attuazione relativa i procedimenti europei di modesta entità

In caso di richieste di esecuzione di cui all'articolo 22 e 23 del regolamento si applica l'articolo 438 del codice di procedura civile.

Articolo 438 del codice di procedura civile

1. Per le controversie in materia di esecuzione è competente il *rechtbank* (tribunale distrettuale) che avrà competenza giurisdizionale in base alle norme ordinarie oppure che ha competenza giurisdizionale nel luogo del sequestro, nel luogo in cui si trovano i beni di proprietà interessati o nel luogo dell'esecuzione.

2. Per l'ottenimento di un provvedimento provvisorio, è possibile intraprendere un *kort geding* (procedimento sommario) dinanzi al *voorzieningsrechter* (giudice per i provvedimenti provvisori) presso il tribunale competente di cui al comma 1. Fatti salvi i suoi poteri, il giudice per i provvedimenti provvisori può, se del caso, sospendere l'esecuzione per un certo periodo di tempo o finché non sarà emessa una sentenza in merito alla controversia, oppure decidere che l'esecuzione proceda o sia subordinata alla costituzione di una cauzione. Il giudice può annullare il titolo di sequestro, con o senza la costituzione di una garanzia. Nel corso dell'esecuzione il giudice può emettere un ordine di rettifica delle formalità incomplete, in cui stabilisce quali formalità incomplete

debbano essere ripetute completamente e chi debba sostenere le spese correlate. Il giudice può decidere che i terzi coinvolti nella causa debbano dare il loro consenso per proseguire l'esecuzione o cooperare alla procedura, con o senza costituzione di una cauzione da parte dell'attore.

3. Nel caso in cui non si possa avviare un procedimento sommario, il giudice adito può, invece di respingere la domanda e su richiesta dell'attore, deferire la questione al tribunale distrettuale, specificando la data dell'udienza. Il convenuto che non si presenti nella data fissata né sia rappresentato in tribunale dal proprio legale sarà dichiarato inadempiente se chiamato a presentarsi al procedimento in quella data entro i termini previsti per una citazione in giudizio o il termine stabilito dal giudice dei provvedimenti provvisori su richiesta dell'attore.

4. In caso di opposizione sollevata dinanzi all'ufficiale giudiziario responsabile dell'esecuzione, che richieda l'adozione di un provvedimento provvisorio immediato, l'ufficiale giudiziario può presentarsi di persona dinanzi al giudice per i provvedimenti provvisori, munito della relazione redatta sulla questione, chiedendo che sia preso un provvedimento provvisorio per decidere tra le parti interessate. Il giudice per i provvedimenti provvisori può sospendere il procedimento finché le parti saranno chiamate a comparire, a meno che, per la natura dell'opposizione, ritenga necessaria una decisione immediata.

L'ufficiale giudiziario che eserciti questo potere senza il previo consenso dell'attore può essere tenuto a sostenere le spese se è riscontrata l'infondatezza della sua azione.

5. Un terzo può contestare l'esecuzione citando a comparire sia l'attore sia la parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

I commi 3 e 5 saranno modificati per integrare la normativa sulla semplificazione e la digitalizzazione del diritto processuale, ancora in elaborazione.

3. Nel caso in cui non si possa avviare un procedimento per ottenere un provvedimento provvisorio, il giudice adito può, invece di respingere la domanda e su richiesta dell'attore, deferire la questione al tribunale distrettuale. Il tribunale cui è sottoposto il caso fissa immediatamente una data per la successiva fase procedurale. Il convenuto che non si presenti nella data fissata né sia rappresentato in tribunale dal proprio legale sarà dichiarato inadempiente solo se chiamato a presentarsi al procedimento in quella data entro i termini previsti per una citazione in giudizio o il termine stabilito dal giudice dei provvedimenti provvisori su richiesta dell'attore.

5. Un terzo può contestare l'esecuzione citando a comparire sia l'attore sia la parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

Ultimo aggiornamento: 16/05/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Austria

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Conformemente al regolamento (CE) n. 861/2007 modificato dal regolamento (UE) n. 2421/2015, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in Austria sono i *Bezirksgerichte* (tribunali distrettuali) a decidere in primo grado. La competenza territoriale, qualora non sia già determinata dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è stabilita dalla legislazione austriaca riguardante la competenza giurisdizionale.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Le domande di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 modificato dal regolamento (UE) n. 2421/2015, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, possono essere presentate sia in formato cartaceo sia per via elettronica mediante l'*Elektronischer Rechtsverkehr* (sistema di corrispondenza giuridica elettronica o ERV, in breve). In linea di principio, l'ERV è accessibile a tutte le persone fisiche e giuridiche. Tuttavia, per accedervi occorrono un "software" specifico e l'intervento di un organismo intermediario. L'elenco aggiornato degli organismi intermediari è consultabile all'indirizzo <http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv>.

I documenti e gli allegati possono inoltre essere trasmessi in formato elettronico utilizzando l'apposita *Bürgerkartenfunktion* (funzione della carta di cittadino - tessera con chip o firma digitale da telefono cellulare - cfr. <http://www.buergerkarte.at/>); i formulari elettronici sono disponibili sul sito Internet dedicato alla giustizia dell'Austria www.eingaben.justiz.gv.at.

I documenti non possono invece essere trasmessi via fax o e-mail.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Laddove l'Austria abbia competenza giurisdizionale internazionale, le parti ricevono assistenza e informazioni generali dal tribunale distrettuale competente.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

I giudici possono utilizzare il sistema austriaco ERV per la comunicazione e la notificazione elettronica degli atti alle parti o ai loro rappresentanti. Questa modalità di trasmissione segue regole tecniche precise per le comunicazioni tra una cerchia di utenti identificati. In linea di principio, l'ERV è accessibile a tutte le persone fisiche e giuridiche. Tuttavia, per accedervi occorrono un "software" specifico e l'intervento di un organismo intermediario. L'elenco aggiornato degli intermediari è reperibile all'indirizzo

<http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv>.

Se non è possibile notificare e/o comunicare un atto con l'ERV, si può ricorrere ai servizi elettronici dei dipartimenti amministrativi responsabili della comunicazione e/o notificazione degli atti, conformemente alla parte 3, articolo 28 e seguenti della *Zustellgesetz* (legge sulla notificazione e la comunicazione degli atti).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

I soggetti tenuti a utilizzare il sistema austriaco ERV (e non altri sistemi di comunicazione e/o notificazione elettronica) sono gli avvocati (*Rechtsanwälte*), altre persone autorizzate a rappresentare i convenuti nei procedimenti penali (*Verteidiger in Strafsachen*), i notai (*Notare*), gli istituti di credito e le istituzioni finanziarie (articolo 1, commi 1e 2 della legge sul sistema bancario - BWG), le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, punti 1, 2, 4, 6, 7 e 8 della legge sulla vigilanza del sistema assicurativo del 2016 (VAG 2016), gli istituti di assicurazione sanitaria (articoli da 23 a 25 della legge sulla previdenza sociale generale - ASVG, articolo 15 della legge sulla previdenza sociale dei lavoratori autonomi - GSVG, articolo 13 della legge sulla previdenza sociale degli agricoltori - BSVG, articolo 9 della legge sull'assicurazione sanitaria e contro gli incidenti dei funzionari civili e - B-KUVG, e articolo 4 della legge sulla previdenza nel settore notarile - NVG, 1972), gli istituti pensionistici (articolo 479 della legge sulla previdenza sociale generale - ASVG), la cassa per le indennità di congedo e il trattamento di fine rapporto dei lavoratori edili) (articolo 14 della legge sulla cassa austriaca dei lavoratori edili - BUAG), il fondo retributivo dei lavoratori del settore farmaceutico (articolo 1 della legge in materia di retribuzioni del 2002), il fondo di emergenza in caso di fallimento (articolo 13 della legge sulle riserve in caso di fallimento - IESG) e l'IEF Service GmbH (articolo 1 della legge sull'IEF- IIEFG), la federazione degli enti previdenziali austriaci (articolo 31 della legge sulla previdenza sociale generale - ASVG), il *Finanzprokurator* (l'ufficio dei procuratori presso il ministero delle Finanze, che rappresenta lo Stato in alcuni tipi di cause) (articolo 1 della legge sul procuratore finanziario - ProkG) e i *Rechtsanwaltskammern* (ordini forensi).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

La legge austriaca sulle spese di giudizio non prevede disposizioni a sé stanti per le spese giudiziarie dei procedimenti europei per le controversie di modesta entità. Alle domande giudiziali e ai successivi procedimenti di primo grado si applica la **voce tariffaria 1 (TP 1)** della legge sulle spese di giudizio (GGG), mentre ai ricorsi e ai successivi procedimenti di secondo grado si applica la **voce tariffaria 2 (TP 2)** della **stessa legge**. I costi sono gli stessi applicati per tutti i procedimenti civili.

Le spese di giudizio sono calcolate in base al valore oggetto della causa (valore dell'istanza iniziale, maggiorato da eventuali importi supplementari di incremento dell'istanza) o al valore oggetto del ricorso e al numero delle parti. Le tariffe attualmente vigenti sono consultabili nel sistema di informazione giuridica federale all'indirizzo (<https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/>; alla voce "Bundesrecht konsolidiert" inserire "GGG" nel campo "Titel, Abkürzung" e "32" nel campo "Paragraph").

Le modalità di pagamento sono precisate nell'articolo 4 della legge sulle spese di giudizio, in base al quale è possibile pagare l'importo dovuto con carta bancaria con **funzioni Bancomat** o **carta di credito**, mediante **pagamento** o **versamento** sul conto del tribunale competente oppure **in contanti** presso il tribunale competente.

Le spese possono altresì essere versate mediante **addebito diretto**, laddove il tribunale (o l'apparato giudiziario austriaco in generale) sia autorizzato a prelevare le spese di giudizio da un conto indicato dalla parte cui spetta corrispondere l'importo e a depositarle su un conto per i depositi giudiziari, e se sono state specificate almeno le **coordinate del conto** da cui devono essere prelevate le spese e l'importo massimo da addebitare.

Se la domanda è trasmessa utilizzando il **sistema ERV**, le spese sono pagate con addebito diretto. In questo caso non può essere fissato un importo massimo da prelevare.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Nelle cause condotte nell'ambito del regolamento (CE) n. 861/2007 modificato dal regolamento (UE) n. 2421/2015, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali distrettuali sono impugnabili mediante *Berufung* (ricorso). Il ricorso deve essere presentato per iscritto al tribunale distrettuale pronunciato in primo grado entro quattro settimane dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza, firmato da un *Rechtsanwalt* (avvocato). La parte deve essere rappresentata da un avvocato anche nel procedimento d'impugnazione.

La decisione sulle spese può essere impugnata presentando un *Kostenrekurs* (ricorso relativo alle spese), anche qualora non sia contestata la sentenza stessa. Il ricorso deve essere presentato all'organo giurisdizionale che ha pronunciato la sentenza entro 14 giorni dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

A norma dell'articolo 548, comma 5, del codice di procedura civile austriaco, il tribunale di primo grado competente per i procedimenti europei per le controversie di modesta entità è responsabile altresì del riesame di cui all'articolo 18 del regolamento.

Il riesame è effettuato solo se espressamente richiesto dal convenuto. Nella domanda, il convenuto deve addurre motivazioni plausibili a sostegno del riesame. Il giudice terrà conto solo delle dichiarazioni avanzate dal convenuto e dovrà tenere un'udienza orale solo laddove lo reputi necessario.

Se non riterrà soddisfatto alcun motivo di riesame di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento, il giudice respingerà la domanda conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, e la sentenza originale resterà esecutiva. Questa decisione è impugnabile per motivi di diritto (*Rekurs*). D'altro canto, se le motivazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sono applicabili, ossia se ritenute fondate, il giudice dichiarerà nulla la sentenza originaria. Questa decisione non può essere impugnata e la controversia è ripristinata allo stadio precedente la fase procedurale dichiarata nulla. Durante il procedimento di riesame di cui all'articolo 18, il convenuto può chiedere allo Stato membro responsabile dell'esecuzione di applicare una sospensione o una limitazione dell'esecuzione a norma dell'articolo 23.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

La lingua accettata a norma dell'articolo 21 *bis*, comma 1, è il tedesco.

Oltre alla lingua ufficiale (tedesco), i cittadini austriaci e i cittadini dei paesi che hanno sottoscritto l'accordo sullo Spazio economico europeo possono utilizzare l'ungherese dinanzi ai giudici distrettuali di Oberpullendorf e Oberwart, lo sloveno dinanzi ai giudici distrettuali di Ferlach, Eisenkappel e Bleiburg, e il croato dinanzi ai giudici distrettuali di Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf e Oberwart.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Le autorità competenti in materia di esecuzione e ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 sono i tribunali distrettuali. La competenza geografica è stabilita in base all'*Exekutionsordnung* (codice di esecuzione austriaco).

Ultimo aggiornamento: 07/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Polonia

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Tribunali circondariali (*sądy rejonowe*) o tribunali regionali (*sądy okręgowe*).

In linea di principio è competente il tribunale circondariale (in primo grado) mentre il tribunale regionale è competente (in primo grado) per le cause che, considerate le loro caratteristiche, rientrano nella competenza materiale dei tribunali regionali, indipendentemente dal valore della causa. Si tratta, ad esempio, di crediti patrimoniali in materia di protezione dei diritti d'autore.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

La comunicazione avviene in forma cartacea.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Ufficio di informazioni degli utenti (*Biuro Obsługi Interesanta*) dei tribunali circondariali e dei tribunali regionali.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

I mezzi di comunicazione elettronici non sono autorizzati.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Quest'obbligo non esiste.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

In una causa trattata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le spese di giustizia (fisse) ammontano a 100 PLN. Lo stesso importo deve essere versato in caso di appello.

Le spese di giustizia nei processi civili sono versate sul conto corrente del tribunale competente (informazioni bancarie necessarie possono essere ottenute direttamente presso il tribunale o sul relativo sito Web, o, eventualmente, sul sito Web del ministero della giustizia), direttamente alla cassa del tribunale o sotto forma di marche per atti giudiziari da acquistare presso la cassa del tribunale.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, la giurisdizione competente emette una decisione contro la quale può essere presentato **ricorso** dinanzi a una giurisdizione di secondo grado (una sentenza di un tribunale circondariale può essere impugnata presso un tribunale regionale e una sentenza di un tribunale regionale può essere impugnata presso la corte d'appello). Il ricorso deve essere presentato dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro un termine di **due settimane a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza e delle sue motivazioni al ricorrente**. Se quest'ultimo non ha presentato domanda di notifica o di comunicazione del dispositivo della sentenza e delle sue motivazioni entro un termine di una settimana dalla pubblicazione del dispositivo (se la sentenza è stata pronunciata a porte chiuse, a decorrere dalla data di ricezione della decisione), il termine per appellare decorre dalla data di scadenza del termine fissato per presentare la suddetta domanda (art. 316, par. 1, art. 367, par. 1 e 2, in combinato disposto con l'art. 369, e l'art. 50526 del codice di procedura civile). Se le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sono soddisfatte, il tribunale pronuncia sentenza contumaciale. Il convenuto può contestare la sentenza contumaciale rivolgendosi al tribunale che la pronunciata. Il ricorrente, in caso di decisione a lui sfavorevole può proporre appello seguendo la procedura normale (art. 339, par. 1, art. 342 e art. 344, par. 1, del codice di procedura civile).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Domanda di annullamento della sentenza (art. 50527a del codice di procedura civile). La giurisdizione competente per decidere sulla domanda è quella che ha pronunciato la sentenza.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Il polacco.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Le autorità competenti per quanto riguarda l'esecuzione di una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento europeo per la composizione delle controversie di modesta entità sono gli ufficiali giudiziari. Gli atti adottati dagli ufficiali giudiziari possono dare luogo a un ricorso dinanzi al tribunale circondariale competente. Fondamento giuridico: art. 767, par. 1, del codice di procedura civile.

L'autorità competente dinanzi alla quale deve essere presentata una domanda di opposizione all'esecuzione è il tribunale regionale del luogo di residenza o dove ha sede il debitore o, in mancanza, il tribunale regionale nella cui giurisdizione deve aver luogo l'esecuzione.

L'autorità competente all'applicazione delle misure di cui all'articolo 23 del regolamento è il tribunale circondariale competente. Fondamento giuridico: art. 115320, par. 1 e 2, del codice di procedura civile (se l'esecuzione si svolge in Polonia sulla base di una decisione emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in uno stato membro dell'UE) o l'articolo 8202 del codice di procedura civile (se l'esecuzione si svolge in Polonia sulla base di un titolo esecutivo avente forma di sentenza emessa da un giudice polacco nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e cui sia stata posta la formula esecutiva).

Ultimo aggiornamento: 04/04/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Portogallo

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Giudici locali in materia civile o organi giurisdizionali con competenza generale.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Lettera raccomandata, fax e trasmissione elettronica dei dati.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

DGAJ – Direzione generale dell'amministrazione della giustizia (<http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home>).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Sono disponibili i seguenti mezzi di comunicazione.

Comunicazione elettronica attraverso il sistema informatico che supporta il lavoro degli organi giurisdizionali <https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx>, quando le parti hanno nominato i rappresentanti legali. A tal fine, il rappresentante in giudizio della parte deve anzitutto presentare un'istanza per la registrazione presso l'organo incaricato dell'accesso di gestione al sistema informatico (articolo 132, primo e terzo comma e articolo 247 e 248 del Codice di procedura civile e articoli 247 e 248 del Codice di procedura civile e articoli 3, 5, 25 e 26, del decreto ministeriale di attuazione (*Portaria*) n. ° 280/2013 del 26 agosto 2013).

Comunicazione con lettera raccomandata indirizzata alla residenza della parte o alla sede legale o all'indirizzo scelto ai fini della notifica, qualora la parte non abbia nominato un rappresentante in giudizio (articolo 249 del Codice di procedura civile).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

I legali, i giudici, i magistrati della procura e i funzionari di cancelleria, attraverso il sistema informatico di supporto dell'attività degli organi giurisdizionali (<https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx>) (articoli 3 e 5 del decreto ministeriale di attuazione (*Portaria*) n.° 280/2013 del 26 agosto 2013). Nel caso dei legali (che rappresentano le parti in giudizio), essi devono dapprima chiedere la registrazione all'organo incaricato dell'accesso di gestione al sistema. Occorre notare che il sistema certifica la data in cui la notifica viene effettuata; ciò si presume venga eseguito entro il terzo giorno dall'istanza di notifica o in alternativa entro il primo giorno lavorativo successivo (articoli 247 e 248 del codice di procedura civile).

Qualora la parte non abbia nominato un rappresentante, le notifiche vengono inviate con lettera raccomandata indirizzata alla residenza o alla sede legale della parte o all'indirizzo scelto per ricevere le notifiche. La notifica si presume sia stata effettuata il terzo giorno dopo la data della registrazione o in alternativa il primo giorno lavorativo successivo (articolo 249 primo comma del codice di procedura civile).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

- Nei casi in cui l'importo in questione è inferiore ai 2 000,00 euro: 102 euro (1 unità di conto).
- Nei casi in cui il valore sia superiore ai 2 000,00 euro ma non superi i 5 000,00 euro: 204 euro (2 unità di conto).

Nel caso in cui si tratti di una causa particolarmente complessa, il giudice può decidere di applicare i seguenti costi.

- Nei casi in cui l'importo in questione sia inferiore ai 2 000,00 euro: 153 euro (1,5 unità di conto).
- Nei casi in cui l'importo sia più elevato di 2 000 euro ma non superi i 5 000 euro: 306 euro (3 unità di conto).

Qualora ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1896/2006, nell'ambito del procedimento europeo di ingiunzione, il convenuto depositi una dichiarazione di opposizione e il procedimento prosegua, l'importo pagato nell'ambito di tale procedimento, nel caso del ricorrente, viene ridotto dell'importo delle spese processuali dovute relativamente al procedimento per le controversie di modesta entità.

La riduzione può essere di 102 euro (1 unità di conto) o di 153 euro (1,5 unità di conto). (articolo 76, sesto comma del regolamento sulle spese processuali approvato con decreto-legge n. 34/ 2008 del 26 febbraio 2008, come da ultimo modificato).

Nel caso in cui sia stata avanzata una domanda riconvenzionale (fattispecie in cui il valore delle due domande si somma per calcolare i diritti e le spese dovuti, il che può comportare azioni per un valore fino a 10 000,00 EUR) i diritti per le azioni il cui valore è tra gli 8 000,01 EUR e i 10 000,00 EUR saranno di 3 unità di conto (306,00 EUR) o di 4,5 unità di conto (459,00 EUR), nel caso in cui l'azione sia particolarmente complessa. Occorre notare che, per le azioni il cui valore è compreso tra 5 000,01 EUR e 8 000,00 EUR, le spese sono mantenute a 2 unità di conto (204,00 EUR) o a 3 unità di conto (306,00 EUR) in caso di particolare complessità (articolo 11 del regolamento relativo alle spese processuali approvato con il decreto legge n. 34/2008 del 26 febbraio 2008, nella sua versione attuale, in combinato disposto con l'articolo 145, quinto comma, l'articolo 530, secondo comma, l'articolo 299, primo e secondo comma e l'articolo 297, secondo comma, del codice di procedura civile).

Il pagamento va eseguito tramite bonifico bancario.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

È possibile ricorrere soltanto nell'ambito delle situazioni di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice di procedura civile, oppure di cui all'articolo 696 di tale codice.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, del codice di procedura civile, a prescindere dal valore della causa e dell'importo della sentenza di condanna, subita dalla parte soccombente, è sempre ammissibile un'impugnazione:

- a) nel caso in cui sussista una violazione delle norme di giurisdizione internazionale, delle norme in materia di giurisdizione o di giurisdizione gerarchica; oppure allorché ci sia un conflitto con una decisione definitiva dell'organo giurisdizionale;
 - b) contro le decisioni relative al valore della causa o degli importi accessori, poiché il valore supera il limite di valore in ultimo grado dell'organo giurisdizionale, la cui decisione è stata impugnata;
 - c) contro le decisioni emesse sulla stessa materia di legge e sullo stesso punto fondamentale di diritto che contrasta con la giurisprudenza uniforme della Corte Suprema;
 - d) contro una sentenza della Corte d'appello che contraddica un'altra sentenza da parte della stessa corte o di un'altra Corte d'appello, nello stesso settore legislativo e sullo stesso fondamentale punto di diritto e contro la quale non sia possibile presentare appello per ragioni diverse dal limite del valore dell'organo giurisdizionale, a meno che una sentenza sia stata emessa ed abbia stabilito una giurisprudenza uniforme che sia coerente con essa.
- Ai sensi dell'articolo 696 del codice di procedura civile una decisione definitiva può essere soltanto oggetto di revisione quando:
- a) un'altra decisione definitiva abbia provato che la decisione sia stata il risultato di un reato commesso dal giudice nell'adempimento delle sue funzioni;
 - b) è appurato che le prove documentali o la testimonianza di un funzionario di cancelleria o una dichiarazione rilasciata da un esperto o da un arbitro sia falsa e in uno di questi casi possa sussistere un fattore determinante della decisione da rivedere e la materia non sia stata discussa nel corso del procedimento in cui la decisione è stata emessa;
 - c) sia stato presentato un documento del quale la parte non era conoscenza o del quale non si sia potuta servire nel corso del procedimento in cui la decisione da rivedere sia stata emessa e che di per sé sia sufficiente ad alterare la decisione a favore della parte soccombente;
 - d) una confessione, una revoca o un accordo su cui la decisione era basata sia nullo o possa essere dichiarato nullo;
 - e) l'azione e l'esecuzione che siano state intraprese in contumacia senza partecipazione alcuna da parte del convenuto e che sia dimostrato che nessun atto è stato notificato o che la citazione notificata sia nulla;
 - f) sia incompatibile con la decisione definitiva di un organo internazionale competente per l'impugnazione che è vincolante nei confronti dello Stato portoghese;
 - g) la controversia fosse basata su un atto simulato redatto dalle parti e il giudice, non avendo appurato tale frode, sia stato ingannato e non abbia utilizzato i poteri di cui all'articolo 612.

Ai sensi dell'articolo 638, primo comma, del Codice di procedura civile il termine per presentare appello è di 30 giorni dalla notifica della decisione nei suddetti casi.

- i. Nel caso di cui all'articolo 696, lettera a), dalla data della decisione definitiva su cui la revisione è basata
- ii. Nel caso di cui all'articolo 696, lettera f) da quando la decisione su cui la revisione è basata è divenuta definitiva.
- iii. Negli altri casi da quando il ricorrente ha ottenuto l'atto o è stato informato della circostanza su cui la revisione è basata.
- iv. Nel caso dell'articolo 696, lettera g), il termine per il deposito del ricorso è di due anni da quando l'appellante è stato informato della pronuncia della decisione, fatto salvo il termine di cinque anni summenzionato.

I giudici competenti per decidere sull'impugnazione sono quelli dei *Tribunais da Relação* (Corti d'appello) in base alle circostanze di cui all'articolo 629, secondo comma del Codice di procedura civile e i giudici che hanno emesso la decisione da riesaminare come indicato alla lettera a) di cui sopra nelle circostanze di cui all'articolo 696 del Codice di procedura civile.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Il ricorso viene depositato presso il giudice che ha emesso la decisione da riesaminare e il ricorrente deve illustrare i fatti sui quali si basa il ricorso. Nel momento in cui si deposita l'atto d'impugnazione il ricorrente deve presentare un certificato relativo alla decisione o un documento su cui si basa la richiesta (articoli 697, primo comma e 698 del Codice di procedura civile).

Gli organi giurisdizionali che possono pronunciarsi sul ricorso sono i giudici che hanno emesso la decisione da riesaminare, come indicato alla lettera a).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Inglese, francese e spagnolo.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

In materia di esecuzione sono competenti i *juízos de execução*. Nel caso in cui non vi siano tali organi giurisdizionali, sono competenti i giudici locali in materia civile e i giudici con competenza generale.

Per l'esecuzione delle decisioni emesse dai giudici portoghesi, l'istanza per l'esecuzione viene presentata nell'ambito del procedimento in cui la decisione è stata emessa (articolo 85, primo comma, del Codice di procedura civile). L'istanza di esecuzione insieme ai documenti che l'accompagnano e alla copia della decisione sono successivamente inviati urgentemente al giudice dell'esecuzione competente nel caso in cui tale organo giurisdizionale esista in loco (articolo 85, secondo comma, del Codice di procedura civile).

Nel caso di una decisione emessa in un altro Stato membro, il giudice competente è quello che decide sull'esecuzione nel luogo del domicilio dell'esecutato (articolo 90 del Codice di procedura civile).

Ultimo aggiornamento: 07/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Romania

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

La competenza per la risoluzione delle controversie di modesta entità in primo grado spetta ai tribunali distrettuali. Le decisioni dei tribunali distrettuali possono essere impugnate solo dinanzi a un tribunale entro 30 giorni dall'emissione della decisione. Cfr. l'articolo 2 dell'articolo 110 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato dalla legge n. 191/2007, e successive modifiche.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 148, comma 2 del codice di procedura civile, è possibile presentare domanda al giudice personalmente o in via elettronica nel caso in cui l'atto così redatto soddisfi le condizioni prescritte dalla legge (questa disposizione si applica anche nei casi in cui qualora necessario, il codice di procedura civile disponga che le domande, memorie, o conclusioni delle parti o qualsiasi altro documento processuale trasmesso alla corte siano fatte per iscritto -articolo 148, comma 3 – CPC).

Ai sensi della procedura ordinaria fissata dall'articolo 199, comma 1 del codice di procedura civile, un atto di citazione (*cerere de chemare în judecată*) depositato personalmente o in via elettronica, o mediante posta, corriere, fax, o di cui è fatta una scansione elettronica e successivamente inviato via posta elettronica o in formato di documento elettronico, deve essere registrato e stampato indicando altresì la data di ricezione.

N.B.: Nel procedimento speciale per controversie di modesta entità (applicabile alle controversie nazionali), l'attore dà inizio al procedimento compilando un modulo di domanda e trasmettendolo o inviandolo al giudice competente mediante posta o tramite qualsiasi altro mezzo che consenta il rilascio di una ricevuta di ricevimento. (Articolo 1029, comma 1 CPC).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007, come modificato, avvocati appositamente nominati forniscono assistenza pratica nella compilazione dei moduli di domanda sulla base di un sistema a rotazione trimestrale nell'ambito del servizio di assistenza giudiziaria fornito da ciascuna associazione forense. L'elenco degli avvocati nominati allo scopo e i relativi recapiti sono reperibili sul sito Internet dell'Unione nazionale delle associazioni forensi rumene e sui siti Internet di ciascuna associazione e sono trasmessi a ciascun organo giurisdizionale, che li espone nei propri locali e sul proprio portale. Per l'assistenza pratica fornita gli avvocati percepiscono un compenso, il cui importo è stabilito dal protocollo stipulato a norma di legge per la determinazione dei compensi dovuti agli avvocati per la prestazione di servizi di assistenza in sede giudiziale e stragiudiziale. L'avvocato non può esigere dall'assistito alcun onorario o altro emolumento in qualsiasi forma. Cfr. l'articolo 1 dell'articolo 110 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato dalla legge n. 191/2007, e successive modifiche.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Art. 154, commi 6 e 6 bis, CPC

Le citazioni e gli altri atti possono essere notificati dalla cancelleria via fax, via e-mail o tramite altri mezzi che possano trasmettere il testo dell'atto e che possano rilasciare ricevuta, nel caso in cui la parte abbia indicato all'organo giurisdizionale i dati idonei a tal fine. La notifica degli atti è corredata della firma elettronica per esteso dell'organo giurisdizionale, in sostituzione della firma del cancelliere dell'udienza nelle menzioni obbligatorie della citazione. Ogni organo giurisdizionale è dotato di una firma elettronica per esteso destinata alle notifiche e agli atti processuali. Le citazioni e gli altri atti processuali si considerano notificati nel momento in cui si riceve il messaggio da parte del sistema utilizzato da cui risulta che sono arrivati al destinatario conformemente ai dati forniti da quest'ultimo.

Art. 205, comma 2, lettera a), CPC

Nella comparsa di costituzione e risposta devono figurare: il nome e il cognome, il numero di identificazione personale, il domicilio o la residenza del convenuto o, per le persone giuridiche, il nome e la sede legale e, se del caso, il codice di registrazione o il codice di identificazione fiscale, il numero di iscrizione al registro delle imprese o al registro delle persone giuridiche, nonché le coordinate bancarie, se l'attore non le ha già indicate nell'atto di citazione. Le disposizioni dell'articolo 148, comma 1, seconda frase, si applicano di conseguenza. Nel caso in cui il convenuto viva all'estero, la comparsa di costituzione e risposta indicherà anche un indirizzo in Romania al quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni relative al procedimento in questione.

Art. 194, lettera a), CPC

Nell'atto di citazione devono figurare:

a) il nome e il cognome, il domicilio o la residenza delle parti o, per le persone giuridiche, il nome e la sede legale. Nell'atto devono inoltre figurare il numero di identificazione personale o il codice di identificazione fiscale, il numero di iscrizione al registro delle imprese o al registro delle persone giuridiche e le coordinate bancarie dell'attore e del convenuto, se tali dati identificativi sono disponibili alle parti o sono stati loro assegnati a norma di legge, nella misura in cui siano noti all'attore. Le disposizioni dell'articolo 148, comma 1, seconda frase, si applicano di conseguenza. Nel caso in cui l'attore viva all'estero, l'atto di citazione indicherà anche un indirizzo in Romania al quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni relative al procedimento in questione.

Art. 148, commi da 1 a 3, CPC

1) Qualsiasi istanza rivolta a un organo giurisdizionale deve essere redatta per iscritto e deve includere il nome dell'organo giurisdizionale cui è indirizzata, il nome e il cognome, il domicilio o la residenza delle parti o, se del caso, il loro nome e la loro sede d'affari, il nome e il cognome, il domicilio o la residenza dei loro rappresentanti e, se del caso, l'oggetto, il valore della causa, i motivi ad essa sottesi e la firma. Nell'istanza devono figurare anche, se del caso, un indirizzo di posta elettronica o i recapiti designati dalle parti ai fini del procedimento, nonché un numero di telefono, un numero di fax e informazioni analoghe.

2) Le domande presentate personalmente o per il tramite di un delegato possono essere redatte in formato elettronico se rispettano le condizioni prescritte dalla legge.

3) Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nei casi in cui il codice dispone che le istanze, memorie o conclusioni delle parti e qualsiasi altro atto processuale siano trasmessi al giudice per iscritto.

Art. 169 CPC

Una volta avviato il procedimento in sede giudiziale, le domande, le memorie di replica o gli altri atti possono essere trasmessi direttamente all'organo giurisdizionale per il tramite di un avvocato o di un consulente legale, qualora le parti ne dispongano. In tal caso, il deposito dell'atto presso l'organo giurisdizionale verrà certificato mediante rilascio di un'attestazione di ricevimento da parte del soggetto ricevente o, se del caso, con qualsiasi altra modalità idonea allo scopo.

Art. 199, comma 1, CPC

1) Un atto di citazione depositato personalmente o per il tramite di un delegato via posta, corriere o fax, o che è stato scansionato e inviato mediante posta elettronica o sotto forma di documento elettronico, viene protocollato e su di esso viene apposto un timbro indicante la data di ricevimento.

Art. 149, comma 4, CPC

4) Se l'atto di citazione è stato trasmesso a norma di legge via fax o via posta elettronica, il cancelliere deve estrarre copie dell'atto di citazione a spese della parte cui incombe il suddetto onere. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 154, comma 6.

Nell'ambito della procedura speciale per controversie di modesta entità (applicabile alle controversie nazionali), l'attore avvia il procedimento compilando un modulo di domanda e presentandolo o inviandolo all'organo giurisdizionale competente via posta o con qualsiasi altro mezzo che consenta il rilascio di un'attestazione di ricevimento (articolo 1029, comma 1, CPC).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Se la corte, in osservanza delle norme di legge, comunica in via elettronica documenti processuali, le parti sono obbligate ad accettare le comunicazioni fatte in questo modo. Ciò si applica solo se le parti (o i loro rappresentanti compresi gli avvocati) hanno fornito il loro indirizzo e-mail (si veda anche la risposta alla lettera d).

Se una parte, conformemente alla legge, trasmette documenti processuali in via elettronica, le parti sono obbligate a accettare comunicazioni fatte in questo modo.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Articolo 10, comma 1, lettera b), punti 2 e 3, del decreto d'urgenza del governo n. 80/2013 sulle imposte di bollo a fini giudiziari

1) Per quanto riguarda l'esecuzione, le istanze qui di seguito elencate sono soggette alle seguenti imposte:

(...)

b) domanda di sospensione dell'esecuzione, compresa l'esecutorietà provvisoria: 50 RON.

2) Se l'esecuzione è contestata, l'imposta è calcolata in base al valore del bene oggetto dell'esecuzione contestata o in base al valore del debito, qualora quest'ultimo sia inferiore al valore del bene. L'imposta non può essere superiore a 1 000 RON, indipendentemente dal valore della causa. Se l'oggetto del processo di esecuzione non può essere valutato in termini pecuniari, l'opposizione all'esecuzione è soggetta all'imposta di 100 RON.

3) Se l'opposizione all'esecuzione fa riferimento, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 712, comma 2, del codice di procedura civile, a motivi di fatto o di diritto relativi al contenuto della legge, l'imposta di bollo è determinata in conformità dell'articolo 3, comma 1.

Articolo 33, comma 1, del decreto d'urgenza del governo n. 80/2013 sulle imposte di bollo a fini giudiziari

Le imposte di bollo a fini giudiziari devono essere pagate in anticipo, salvo ove diversamente disposto dalla legge.

Articolo 40, commi 1 e 2, del decreto d'urgenza del governo n. 80/2013 sulle imposte di bollo a fini giudiziari

Se il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di bollo a fini giudiziari non ha il domicilio, la residenza o, se del caso, la sede legale in Romania, l'imposta di bollo deve essere versata, in contanti, mediante bonifico bancario o per via telematica, nel conto corrente dell'ente pubblico territoriale competente per la circoscrizione in cui ha sede l'organo giurisdizionale adito; tale conto corrente deve essere specificamente dedicato alle entrate derivanti da "imposte di bollo a fini giudiziari e di altra natura" iscritte nel bilancio locale dell'ente pubblico territoriale competente per la circoscrizione in cui la persona fisica ha il domicilio o la residenza o, se del caso, in cui la persona giuridica ha la propria sede legale.

I procedimenti di risoluzione delle controversie di modesta entità secondo la procedura speciale stabilita nel codice di procedura civile o a norma del regolamento sulle controversie di modesta entità sono soggetti a un'imposta di 50 RON se il valore della causa non supera 2 000 RON o l'importo in euro equivalente e a un'imposta di 200 RON se il valore della causa supera 2 000 RON o l'importo in euro equivalente. Cfr. l'articolo 6, comma 1, del decreto d'urgenza n. 80/2013 sulle imposte di bollo a fini giudiziari.

N.B.: sul sito Internet <https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx> è presente, per ciascun organo giurisdizionale, una sottosezione intitolata "Bine de știut" [informazioni utili], contenente informazioni relative ai conti correnti sui quali effettuare il versamento per il pagamento delle imposte di bollo.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

In conformità con l'articolo 17 del regolamento, può essere presentato appello dinanzi al tribunale (organo di secondo grado) entro 30 giorni dal deposito della sentenza (articoli 466, comma 1, 468 comma 1 e 94, comma 1, lettera k) in combinato disposto con l'articolo 95 comma 2 CPC).

N.B.: Nel procedimento per controversie di modesta entità (applicabile alle cause nazionali) la decisione della corte distrettuale è soggetta a appello solo dinanzi al tribunale, da depositarsi entro 30 giorni dal deposito della sentenza (articolo 1033, comma 1) CPC.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Norme della procedura ordinaria:

– è possibile presentare una domanda di annullamento della sentenza definitiva (impugnazione straordinaria) qualora l'attore non sia stato opportunamente chiamato a comparire dinanzi al giudice e non fosse presente alle udienze; la domanda di annullamento deve essere presentata all'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza impugnata (articolo 503, comma 1, e articolo 505, comma 1, CPC);

– è possibile presentare una domanda di riesame (impugnazione straordinaria) di una sentenza resa nel merito (o meno) qualora la parte non abbia potuto comparire in giudizio a causa di circostanze estranee alla sfera del suo controllo e ne abbia informato il giudice; la domanda di riesame deve essere trasmessa all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione di cui si chiede il riesame (articolo 509, comma 1, punto 9), articolo 509, comma 2, e articolo 510, comma 1, CPC);

– alla parte che non rispetta un termine è accordato un nuovo termine solo se essa è in grado di fornire giustificati motivi per il ritardo; a tal fine, la parte compie l'atto processuale entro 15 giorni dalla cessazione dell'evento all'origine dell'impedimento e chiede nel contempo la fissazione di un nuovo termine; nel caso in cui l'atto in questione sia un atto d'impugnazione, il termine è lo stesso previsto per i procedimenti d'impugnazione; la domanda di un nuovo termine deve essere esaminata dall'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi su una domanda riguardante il diritto esercitato entro il termine (articolo 186 CPC).

L'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione impugnata è competente a pronunciarsi sulla domanda di riesame. Cfr. l'articolo 3 dell'articolo 110 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato dalla legge n. 191/2007, e successive modifiche.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Rumeno.

Ultimo aggiornamento: 14/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Slovenia

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono:

i **tribunali circondariali** (okrajno sodišče) per quanto riguarda le cause civili (articolo 30 del codice di procedura civile (*Zakon o pravdnem postopku* o ZPP) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) nn. 73/07 — testo ufficiale consolidato, 45/08 — 45/08 — legge sull'arbitrato (*ZArbit*), 111/08 — decisione della Corte costituzionale, 57/09 — decisione della Corte costituzionale, 12/10 — decisione della Corte costituzionale, 50/10 — decisione della Corte costituzionale, 107/10 — decisione della Corte costituzionale, 75/12 — decisione della Corte costituzionale, 40/13 — decisione della Corte costituzionale, 92/13 — decisione della Corte costituzionale, 10/14 — decisione della Corte costituzionale, 48/15 — decisione della Corte costituzionale, 6/17 — decisione della Corte costituzionale 10/17, e [16/19](#) – ZNP-1, nel prosieguo "codice di procedura civile e **okrožno sodišče** (tribunali regionali) in materia commerciale (articolo 32 del codice di procedura civile). L'applicazione delle norme sulle controversie commerciali è disciplinata dagli articoli da 480 a 484 ZPP. Il testo del codice di procedura civile è consultabile sul sito internet del sistema di informazione giuridica della Repubblica di Slovenia:

<http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212>

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti:

— modulo di domanda standard A (allegato I) può essere presentato all'organo giurisdizionale competente tramite i servizi postali, con altri mezzi di comunicazione (ad esempio, fax), consegnato all'ente di persona o mediante un servizio professionale di presentazione delle domande (articolo 105b ZPP). Le domande non possono essere presentate in forma elettronica.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Le autorità o le organizzazioni competenti a fornire assistenza pratica in conformità all'articolo 11 sono elencate di seguito.

Il personale giudiziario dell'organo giurisdizionale competente presta assistenza pratica gratuita aiutando nella compilazione dei moduli e fornendo informazioni generali sulla procedura. Assistenza pratica ai clienti è fornita anche dal Centro europeo per i consumatori, Kotnikova 5, 1000 Lubiana, e-mail: epc.mgrt@gov.si, tel.: (01) 400 37 29, sito internet: <https://www.epc.si/>.

I consumatori possono inoltre richiedere e ottenere il patrocinio a spese dello Stato purché soddisfino le condizioni stabilite nella legge sul patrocinio a spese dello Stato (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 96/04 – testo consolidato ufficiale, 23/05, 15/14 – decisione della Corte costituzionale e 19/15, nel prosieguo "ZBPP"). Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso per la consulenza legale, la rappresentanza legale e altri servizi legali previsti dalla ZBPP, nonché mediante l'esenzione dal pagamento delle spese processuali.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

I metodi di notificazione e comunicazione per via elettronica tecnicamente disponibili e ammissibili in conformità all'articolo 13, paragrafi, 1, 2, e 3, e i metodi per esprimere il consenso preventivo alla notifica elettronica dei documenti di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, sono riportati di seguito.

I documenti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6, e le sentenze emesse a norma dell'articolo 7 sono notificate in conformità allo ZPP.

Gli articoli da 132 a 150 ZPP disciplinano la notificazione di documenti e la consultazione di fascicoli.

L'articolo 132 ZPP prevede vari metodi per la notificazione dei documenti – posta, e-mail protetta, ufficiale giudiziario o altre modalità stabilite dalla legge (servizio fornito da una persona fisica o giuridica che notifica documenti di professione).

Non è ancora possibile notificare documenti per via elettronica nei procedimenti civili; i documenti giudiziari relativi a tali procedimenti devono essere notificati in forma fisica, in genere a mezzo posta.

Orari e luogo della notifica dei documenti: nel corso della giornata, tra le 6.00 e le 22.00, o 24 ore su 24 per e-mail (articolo 139, comma 1, dello ZPP).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Persone o tipi di professioni che hanno l'obbligo, se del caso, di accettare la notificazione dei documenti o di altre comunicazioni scritte per via elettronica ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2.

Non è ancora possibile notificare documenti per via elettronica nei procedimenti civili; i documenti giudiziari relativi a tali procedimenti devono essere notificati in forma fisica, in genere a mezzo posta.

Laddove sia tecnicamente possibile la notificazione elettronica dei documenti giudiziari, gli organi giudiziari notificheranno tali documenti sempre per via elettronica (a una casella di posta elettronica protetta) ad autorità nazionali, avvocati, notai, ufficiali giudiziari, consulenti tecnici, periti, interpreti, amministratori delle procedure di insolvenza o a qualunque altra persona fisica o giuridica il cui lavoro implica, per sua natura, una maggiore affidabilità.

L'elenco delle persone fisiche e giuridiche il cui lavoro implica, per sua natura, una maggiore affidabilità è redatto e pubblicato dalla Corte suprema della Repubblica di Slovenia sul suo sito internet (portale e-Sodstvo). Le persone fisiche e giuridiche nell'elenco aprono una casella di posta elettronica protetta, il cui indirizzo deve essere trasmesso alla Corte suprema della Repubblica di Slovenia. Esse dovranno inoltre dare informazione di eventuali cambiamenti di tale indirizzo. L'indirizzo pubblicato nell'elenco è considerato l'indirizzo ufficiale della casella di posta elettronica protetta.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ossia le modalità di calcolo e di pagamento accettate in conformità all'articolo 15 bis, sono riportate di seguito.

L'importo delle spese di giudizio è stabilito dalla legge sulle spese di giudizio (*Zakon o sodnih taksah*) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – decisione della Corte costituzionale, 19/15 — decisione della Corte costituzionale, 30/16, 10/17 — ZPP-E, 11/18 — ZIZ-L e 35/18 — decisione della Corte costituzionale, nel prosieguo "ZST-1"). Le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità corrispondono a quelle per il procedimento nazionale semplificato.

Nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le spese di giudizio sono costituite da un importo commisurato al valore dell'oggetto della controversia.

Qualora l'importo dell'oggetto della controversia sia inferiore a EUR	le spese di giudizio sono pari a EUR.
300	54
600	78
900	102
1 200	126
1 500	150
2 000	165

2 500	180
3 000	195
3 500	210
4 000	225
4 500	240
5 000	255

L'attore deve pagare le succitate spese di giudizio all'inizio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Le spese possono essere pagate anticipatamente, ossia al momento della deposizione della domanda giudiziale. In alternativa l'attore può prima depositare la domanda giudiziale e aspettare che l'organo giurisdizionale gli invii un ordine di pagamento, che contiene non soltanto l'importo delle spese ma anche altre informazioni necessarie ai fini del pagamento (quali il termine dello stesso).

Le spese di giudizio possono essere corrisposte mediante metodi a distanza, consentendo così di pagare alle parti di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'organo giudiziario, utilizzando almeno uno dei seguenti metodi:

- bonifico bancario;
- carta di credito o di debito; o
- addebitamento diretto sul conto corrente dell'attore.

A norma dell'articolo 6 ZST-1 le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità possono essere pagate in contanti, per via elettronica o ricorrendo a qualsiasi altro metodo di pagamento valido.

In pratica, al momento, solo i bonifici bancari sono utilizzati come metodo di pagamento a distanza, sebbene sia anche possibile pagare con carta presso la cassa del tribunale.

Per i pagamenti elettronici, tutte le banche dispongono di un servizio di pagamento online. In caso di pagamento elettronico mediante servizi bancari online, le spese di giudizio devono essere versate sugli appositi conti dell'organo giurisdizionale, le cui coordinate sono pubblicate sul sito internet dei vari organi giurisdizionali. I link ai siti internet degli organi giurisdizionali competenti, contenenti le coordinate bancarie e altre informazioni necessarie per il pagamento delle spese di giudizio, sono reperibili nei contatti di ciascun organo giurisdizionale alla lettera a).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

I mezzi d'impugnazione disponibili ai sensi dell'articolo 17, il termine entro cui l'impugnazione deve essere proposta e l'organo giurisdizionale dinanzi al quale può essere presentata sono elencati di seguito.

L'impugnazione deve essere proposta entro otto giorni dalla notificazione della sentenza (articolo 458 ZPP) dinanzi all'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza di primo grado (**tribunale circondariale**) (articolo 342 ZPP).

Per le controversie commerciali, l'impugnazione deve essere proposta entro otto giorni dalla data di notificazione della sentenza (articolo 458 in combinato disposto con gli articoli 480 e 496 ZPP) dinanzi all'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza di primo grado (**tribunale distrettuale**) (articolo 342 ZPP). I tribunali superiori (*višje sodišče*) sono competenti per le impugnazioni (articoli 35 e 333 ZPP).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

I procedimenti per la domanda di riesame a norma dell'articolo 18 e gli organi giurisdizionali competenti per tale riesame sono elencati di seguito.

Il rimedio giuridico a disposizione delle parti è la presentazione di un'istanza di ripristino dello status quo ante (articolo 116 ZPP). Qualora tale istanza venga accolta dall'organo giurisdizionale, l'azione ritorna al suo status precedente al decorso del termine e tutte le sentenze emesse dall'organo giurisdizionale a seguito dell'inadempimento sono revocate.

Dopo sei mesi dal ritardo, il rimedio giuridico delle parti consiste nella riapertura di un procedimento concluso con decisione definitiva ai sensi dell'articolo 394, comma 3, ZPP.

In entrambi i casi competente per le cause è l'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Ai sensi dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, sono accettate le seguenti lingue:

le lingue ufficiali sono lo sloveno e le due lingue minoritarie nazionali in uso ufficiale presso gli organi giurisdizionali delle zone in cui vivono dette minoranze nazionali (articoli 6 e 104 ZPP). Le lingue minoritarie nazionali sono l'italiano e l'ungherese.

I comuni a nazionalità mista sono disciplinati dalla legge sull'istituzione dei comuni e dei confini comunali (*Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij*) (Gazzetta ufficiale n. 108/06 — testo consolidato ufficiale e 9/11; di seguito "ZUODNO"). Ai sensi dell'articolo 5 della ZUODNO i comuni a nazionalità mista sono quelli individuati in quanto tali dalla normativa in vigore, ossia Lendava, Hodoš-Šalovci, Capodistria, Isola e Pirano.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Le autorità competenti per l'esecuzione e le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 sono le seguenti:

per l'esecuzione sono competenti i tribunali cantonali (**okrajno sodišče**) (articolo 5 della legge sull'esecuzione e sull'assicurazione nelle cause civili (*Zakon o izvršbi in zavarovanju*) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia 3/07 — testo consolidato ufficiale, 93/07, 37/08 — ZST-1, 45/08 — legge sull'arbitrato (ZArbit), 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 — decisione della Corte costituzionale, 45/14 — decisione della Corte costituzionale, 53/14, 58/14 — decisione della Corte costituzionale, 54/15, 76/15 — decisione della Corte costituzionale 11/18, e [53/19](#)). La competenza di tali organi giurisdizionali include anche l'applicazione dell'articolo 23.

Ultimo aggiornamento: 21/02/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Slovacchia

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Conformemente all'articolo 12 della legge n. 160/2015, il *Civilný sporový poriadok* (codice di procedura civile degli affari contenziosi), le sentenze di primo grado sono emesse dagli *okresný súd* (tribunali distrettuali). La competenza territoriale è affidata al tribunale generale del convenuto e, nello specifico, per le persone fisiche al tribunale competente nel luogo della residenza permanente, per le persone giuridiche al tribunale competente nel luogo della sede legale, mentre per le persone giuridiche straniere del tribunale competente nel luogo in cui è situata la succursale. Qualora non sia possibile designare tale organo giurisdizionale in base all'indirizzo permanente o della sede legale, né all'indirizzo permanente o della sede legale più recente, il tribunale competente sarà quello della circoscrizione in cui sono situati i beni dell'interessato.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Per presentare una domanda devono essere seguite alcune norme generali. Le domande possono essere presentate per iscritto, sia in formato cartaceo che elettronico. La presentazione elettronica di domande sul merito della causa deve essere autorizzata a norma dell'articolo 23, comma 1, della [legge sul governo elettronico n. 305/2013](#).

Una domanda riguardante il merito della causa presentata elettronicamente senza autorizzazione dovrà essere rinviata entro dieci giorni, allegando l'autorizzazione, in formato cartaceo o elettronico. Non verranno prese in considerazione - ossia non si considereranno ricevute - le domande elettroniche sul merito della causa non autorizzate, che non siano state inviate nuovamente in formato cartaceo o elettronico assieme all'autorizzazione entro il termine fissato.

Per il rilascio dell'autorizzazione è necessaria una firma elettronica avanzata, che è possibile ottenere acquistando una certificazione qualificata da un'autorità di certificazione accreditata. Per informazioni sulle autorità di certificazione accreditate è possibile consultare il sito web del *Národný bezpečnostný úrad* (autorità slovacca di sicurezza nazionale). Maggiori informazioni sulle firme elettroniche avanzate sono reperibili agli indirizzi <https://www.nbu.gov.sk/>, <https://www.slovensko.sk/en/title> e <https://www.ardaco.com>.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Sul sito web del ministero della Giustizia slovacco saranno pubblicate, all'indirizzo www.justice.gov.sk, informazioni complete sul campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché sui tribunali o giudici competenti a decidere in un determinato Stato membro. Sul sito sono inoltre reperibili i moduli utilizzati per la procedura.

I ricorrenti che soddisfino i requisiti giuridici per l'assistenza legale possono presentare domanda presso il *Centrum právnej pomoci* (centro di assistenza giudiziaria), il cui personale e avvocati designati forniscono supporto legale. Le condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria sono precisate all'articolo 17 della [legge n. 327/2005 sull'erogazione dell'assistenza giudiziaria a persone con esigenze materiali e che modifica la legge n. 586/2003 sull'esercizio delle professioni legali e la legge n. 455/1991 sulle attività di negoziazione \(legge sulle negoziazioni\), modificata dalla legge n. 8/2005](#).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Conformemente al codice di procedura degli affari contenziosi, le modalità più utilizzate per la notificazione e/o comunicazione degli atti sono la consegna nel corso di un'udienza o di altre attività giudiziarie e la notificazione e/o comunicazione mediante una casella di posta elettronica funzionale, creata a norma della specifica legge sul governo elettronico. In base a detta legge, dal 1° novembre 2016 gli organi giurisdizionali sono tenuti a notificare e/o comunicare gli atti per via elettronica solo se è attiva casella di posta funzionale per tale finalità. La procedura di attivazione di una casella di posta funzionale è diversa per persone fisiche e giuridiche. Mentre le persone fisiche devono chiedere l'attivazione di loro iniziativa, dal 1° luglio 2017 lo Stato è tenuto ad attivare una casella di posta funzionale per le persone giuridiche iscritte nel registro delle imprese e, a partire dalla stessa data, le amministrazioni pubbliche, inclusi gli organi giurisdizionali, dovranno trasmettere le loro decisioni solo elettronicamente.

Qualora non sia possibile notificare e/o comunicare di persona un atto nel corso di un'udienza o di un'altra attività giudiziaria, su richiesta delle parti l'organo giurisdizionale dovrà notificarlo e/o comunicarlo inviandolo a un indirizzo e-mail. Laddove gli atti debbano essere notificati e/o comunicati di persona, vengono recapitati con un avviso di ricevimento – ossia, una ricevuta che attesti il recapito dell'atto al destinatario indicato sulla ricevuta.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Dal 1° luglio 2017 tutte le persone giuridiche iscritte nel registro delle imprese - per le quali lo Stato ha attivato una casella di posta elettronica funzionale - sono obbligate ad accettare gli atti inviati elettronicamente alle caselle di posta funzionali. Tuttavia, se ad attivare una casella di posta funzionale per la notificazione e/o comunicazione sono altre persone giuridiche o fisiche, gli atti potranno essere inviati anche alla casella postale funzionale di questi soggetti.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

A norma della [legge n. 71/1992 sulle spese di giudizio](#), la presentazione di una domanda - trasmissione del modulo di domanda standard A, con cui è avviato un procedimento europeo per controversie di modesta entità - comporta l'obbligo di pagamento di una tariffa. Le spese di giudizio sono indicate nel prospetto tariffario in percentuale del tasso tariffario di base ("tasso percentuale") oppure come importo fisso. Se la domanda è presentata nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la tariffa è indicata nel prospetto tariffario alla voce 1, calcolata a partire dal valore (del pagamento) dell'oggetto della causa o dal valore dell'istanza. In tal caso la tariffa è fissata al 6 % (almeno 16,50 EUR e non oltre 16 596,50 EUR). La legge non contiene disposizioni specifiche sulle spese di giudizio relative ai procedimenti europei per le controversie di modesta entità.

Le spese da versare agli organi giurisdizionali possono essere corrisposte in contanti, mediante bonifico bancario oppure presso la succursale in caso di banca estera. È possibile pagare le spese in contanti laddove i tribunali dispongano dei mezzi necessari a tal fine e la tariffa per una causa unica sia superiore ai 300 EUR. Le spese sono versate all'organo giurisdizionale che agisce in primo grado o per conto del quale è percepito l'importo.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Le decisioni di un tribunale di primo grado possono essere impugnate. I ricorsi devono essere proposti entro 15 giorni dalla notificazione e/o comunicazione della decisione al tribunale che ha pronunciato la decisione impugnata. La scadenza è ritenuta rispettata anche se il ricorso è presentato entro i termini presso la corte d'appello competente. Si ritengono presentati a tempo debito anche i ricorsi proposti dopo il termine di 15 giorni perché il ricorrente ha seguito istruzioni errate fornitegli dal tribunale circa il termine di presentazione delle domande. Se la sentenza non contiene istruzioni sui termini per l'impugnazione o se vieta per errore l'impugnazione, il termine per la presentazione è esteso a tre mesi dalla notificazione e/o comunicazione della decisione. La scadenza è ritenuta rispettata anche qualora il ricorrente non si rivolga all'organo giurisdizionale non competente, avendo seguito istruzioni errate riguardo al tribunale competente cui presentare il ricorso. Ciò si applica anche nel caso in cui nella decisione non sia precisato il tribunale competente presso cui presentare ricorso.

Oltre a tutte le informazioni generali, nei ricorsi occorre precisare la sentenza impugnata, la portata del ricorso, i punti della sentenza ritenuti illegittimi (ragioni del ricorso) e la soluzione richiesta dal ricorrente (domanda di ricorso). Gli organi giurisdizionali per le udienze e le sentenze d'impugnazione sono i *krajské súdy* (tribunali regionali).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Il tribunale competente per riesaminare una sentenza è il tribunale che si è pronunciato in primo grado. In base al codice di procedura civile degli affari contenziosi, è possibile presentare una domanda di riapertura di un procedimento se la possibilità di riesaminare una sentenza è stabilita da normative specifiche, tra cui il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Oltre a tutte le informazioni generali, nella domanda di apertura di un procedimento deve essere specificato il numero di riferimento della sentenza impugnata, l'ambito della sentenza, i motivi per la riapertura del procedimento, le circostanze attestanti che la domanda è stata presentata entro i termini fissati, prove del merito della domanda e la soluzione auspicata dal ricorrente.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Slovacco.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Per l'esecuzione di una decisione occorre presentare domanda al tribunale competente per l'esecuzione (*exekučný súd*). Dal 1° aprile 2017, il tribunale competente per l'esecuzione è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica (*Okresný súd Banská Bystrica*).

La procedura di esecuzione è disciplinata dalla legge n. [233/1995 Rec.](#)

La domanda di esecuzione può essere inviata elettronicamente alla casella di posta elettronica funzionale dell'organo giurisdizionale per mezzo del formulario a tal fine previsto, pubblicato sul [sito internet del ministero](#). La domanda deve essere autorizzata; in caso contrario non sarà presa in considerazione. I documenti da allegare alla domanda di esecuzione devono essere trasmessi elettronicamente alla casella di posta elettronica funzionale dell'organo giurisdizionale contestualmente alla domanda di esecuzione.

Nel caso in cui l'attore o il suo rappresentante non dispongano di una casella di posta elettronica funzionale o che per altri motivi non possano presentare la domanda per via elettronica, essa può essere presentata per mezzo di un commissario del giudice. Questi, in tal caso, è il rappresentante autorizzato dell'attore relativamente alla notificazione/comunicazione degli atti fino all'inizio dell'esecuzione, agendo tempestivamente. Il commissario del giudice trasmette all'organo giurisdizionale la domanda di esecuzione di cui alla prima frase entro 15 giorni. Per quanto riguarda le attività del commissario del giudice legate all'introduzione di una domanda di esecuzione da parte del commissario, questi è remunerato e percepisce un rimborso spese i cui importo e metodo di calcolo sono stabiliti dal ministero mediante una disposizione vincolante a carattere generale.

L'esecuzione è effettuata dal commissario del giudice autorizzato a tal fine dal tribunale competente per l'esecuzione. Il tribunale assegna i casi rilasciando le autorizzazioni di esecuzione con una distribuzione aleatoria e paritaria tra i commissari del giudice, utilizzando mezzi tecnici e risorse programmatiche approvate dal ministero, in un modo tale da non influenzare l'assegnazione dei casi. La norma sulla selezione casuale degli ufficiali del giudice si basa sulla territorialità. I casi sono assegnati selezionando gli ufficiali del giudice designati per il territorio di competenza del tribunale regionale (*krajský súd*) in cui il debitore ha la residenza permanente o la sede legale. Se non è possibile risalire all'indirizzo della residenza permanente o della sede legale nella Repubblica slovacca come precisato nel paragrafo precedente, i commissari del giudice sono selezionati nel distretto dell'ultima residenza permanente o sede legale del debitore oppure il caso è assegnato in modo aleatorio a un commissario del giudice designato per il territorio di competenza del tribunale regionale di Banská Bystrica (*kresný súd Banská Bystrica*).

Ultimo aggiornamento: 09/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Finlandia

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Il tribunale distrettuale di Helsinki (*Helsingin käräjäoikeus*) è competente per emettere sentenze nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

I dettagli per i contatti di lingua finlandese e svedese del tribunale distrettuale sono disponibili on line sul sito <https://oikeus.fi> mantenuto dal Ministero della giustizia.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Il formulario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento può essere inviato direttamente al registro del tribunale distrettuale di Helsinki per posta, fax o e-mail, come stabilito nella [legge 13/2003 sulle notifiche e le comunicazioni elettroniche \(settore pubblico\)](#).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

In quanto parte dell'autorità sulla concorrenza e sui consumatori finlandese (*Kilpailu- ja kuluttajavirasto*), il [centro finlandese per i consumatori europei](#) (*Euroopan kuluttajakeskus Suomessa*) fornisce assistenza e informazioni generali sulla portata della applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità nonché informazioni generali su quali organi giurisdizionali sono competenti per emettere una sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

In Finlandia, le parti possono ottenere l'assistenza legale dalle risorse statali in base alle condizioni stabilite nella [legge 257/2002 sul patrocinio a spese dello Stato](#). La legge recepisce le prescrizioni della direttiva del Consiglio 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere stabilendo norme minime comuni relativamente all'assistenza legale per tali controversie.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

In Finlandia il procedimento è regolato dal Capo 11 del Codice di procedura giudiziaria, sulla notifica di avvisi nei procedimenti e sulla [legge 13/2003 sulle notifiche e le comunicazioni elettroniche \(settore pubblico\)](#).

Ai sensi della sezione 3, sottosezione 3 del Capo 11 del Codice di procedura giudiziaria, gli atti processuali possono essere inviati con un messaggio elettronico nel modo identificato dal destinatario. La parte può inoltre trasmettere all'organo giurisdizionale un indirizzo elettronico al quale gli atti notificati nel corso dei procedimenti possono essere inviati.

La ricevuta di ritorno può essere inviata all'organo giurisdizionale con un messaggio elettronico (ad es. con un allegato ad una e-mail).

In pratica i mezzi di comunicazione elettronica utilizzati nei procedimenti giudiziari sono e-mail e fax.

Non esiste alcun obbligo di legge di accettare una notifica o una comunicazione elettronica.

La Finlandia non ha norme procedurali specifiche per accettare anticipatamente l'uso di mezzi elettronici.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Non applicabile.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Ai sensi della sezione 2, sottosezione 6, della [legge 1455/2015 sui costi procedurali](#) un diritto di cancelleria pari a 86 euro viene addebitato per un procedimento giudiziario in contraddittorio dinanzi a un tribunale distrettuale in base alla procedura stabilita con il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Nel caso di un'impugnazione, viene addebitato un diritto di cancelleria come quello previsto nei procedimenti nazionali (come stabilito nella legge sui costi procedurali).

In Finlandia, il costo procedurale viene addebitato una volta che la causa è definita. Di regola, viene inviata una fattura (cioè un formulario per il pagamento del diritto di cancelleria) alla parte in questione.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Ai sensi dell'articolo 5 del Capo 25 del Codice di procedura giudiziaria la parte che intende impugnare una decisione del tribunale distrettuale deve dichiarare la sua intenzione di proporre ricorso, a pena di decadere dal diritto di poter essere ascoltato. Tale intenzione dev'essere notificata entro sette giorni dal giorno in cui la sentenza del tribunale di primo grado è stata emessa o messa a disposizione delle parti.

Ai sensi dell'articolo 11, del capo 25 del codice di procedura giudiziaria, nel caso in cui la notifica dell'intenzione di presentare ricorso è stata effettuata e accettata, la parte interessata riceve informazioni relative alle possibilità di ricorrere che sono allegare a una copia della decisione del tribunale di primo grado. Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni a partire dal giorno in cui la sentenza del tribunale di primo grado è stata emessa o messa a disposizione delle parti (v. articolo 12 del capitolo 25 del codice di procedura giudiziaria). La parte deve trasmettere il ricorso alla cancelleria del tribunale di primo grado entro l'ultimo giorno previsto per presentare un ricorso, prima della chiusura della cancelleria. I ricorsi presentati fuori termine sono dichiarati irricevibili.

Nel caso in cui sia stato presentato un ricorso contro una decisione del tribunale di primo grado, è necessaria un'autorizzazione per il prosieguo della trattazione della causa dinanzi alla Corte d'appello, ai sensi del capitolo 25 a del codice di procedura giudiziaria.

Un ricorso contro una decisione della Corte d'appello dev'essere presentato dinanzi alla Corte Suprema, conformemente alle disposizioni di cui al capo 30 del codice di procedura giudiziaria. Il termine previsto per chiedere l'autorizzazione a presentare un ricorso rispetto alla Corte d'appello e depositare il suddetto ricorso è di 60 giorni a partire dalla data in cui la decisione della Corte d'appello è stata notificata alle parti. La domanda di autorizzazione per un ricorso dinanzi alla Corte Suprema viene depositata presso la cancelleria della Corte d'appello che ha pronunciato la decisione impugnata.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

La decisione definitiva è riesaminata dall'organo giurisdizionale che l'ha emessa. Il riesame è effettuato conformemente alle disposizioni del capo 31, sezioni da 3 a 5 e 14a del codice di procedura giudiziaria sui ricorsi straordinari.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Finlandese, svedese e inglese.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

In Finlandia, l'ufficiale giudiziario (o funzionario incaricato del recupero) è competente ai fini dell'esecuzione di una decisione emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il procedimento esecutivo è regolato dal capo 3 del [codice di esecuzione forzata 705/2007](#).

Sono competenti: l'ufficiale giudiziario del luogo di residenza o del domicilio del convenuto o qualsiasi altra autorità locale per l'esecuzione. L'ufficiale giudiziario è altresì competente per l'applicazione dell'articolo 23. L'ufficiale giudiziario distrettuale decide le misure previste al suddetto articolo 23.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Svezia

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Il tribunale competente per esaminare un ricorso che dà avvio al procedimento europeo per le controversie di modesta entità è la corte distrettuale (*tingsrätt*).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Le domande intese ad avviare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono depositate presso il tribunale distrettuale competente o mediante invio postale. È altresì possibile presentare domanda per via elettronica attraverso l'apposito servizio del sito web degli organi giurisdizionali svedesi: [Signera och skicka handlingar digitalt - Sveriges Domstolar](#).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

La corte distrettuale o qualora sia stato presentato appello contro una sentenza emessa nel corso di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la corte d'appello (*hovrätt*) o la corte suprema (*Högsta domstolen*). Le relative informazioni sono disponibili anche sul sito svedese della corte <http://www.domstol.se/>.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Un'autorità può notificare documenti in via elettronica (ad esempio mediante posta elettronica) la prima considerazione che deve essere fatta nel selezionare il metodo di notifica che esso deve essere idoneo relativamente al contenuto e alla mole dei documenti da notificare e che esso deve avere un impatto minimo in termini di costi e di oneri. I documenti non devono essere notificati in un modo inappropriato, considerate le circostanze della fattispecie.

Qualsiasi altra comunicazione scritta può essere inviata mediante posta o per via elettronica (ad esempio mediante posta elettronica).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Non esiste obbligo di accettare la notifica elettronica di documenti.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Il tributo necessario per la domanda è di SEK 900. Esso può essere pagato mediante carta elettronica (Mastercard/Visa) o bonifico bancario attraverso il sito della corte svedese <http://www.betala.domstol.se/>.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

L'appello contro una sentenza emessa dalla corte distrettuale deve essere depositato presso la corte d'appello. Gli appelli devono essere portati a conoscenza della corte distrettuale che ha emesso la sentenza entro tre settimane dalla data in cui la sentenza è stata ricevuta dalle parti. Gli appelli devono essere indirizzati alla corte d'appello competente.

Qualora una parte abbia presentato ricorso contro una sentenza di una corte distrettuale, l'altra parte, in aggiunta a quanto affermato sopra, può ricorrere in appello contro la sentenza nel termine di una settimana dalla data in cui scade il termine per l'appello a favore della prima parte. Tale appello decade qualora venga ritirato il primo appello o per altri motivi.

Un appello contro una sentenza di una corte d'appello deve essere depositato presso la corte suprema. Gli appelli devono essere portati a conoscenza della corte d'appello entro quattro settimane dalla data in cui è stata emessa la sentenza.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Le istanze di revisione devono essere trasmesse alla corte d'appello competente.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Un certificato di una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità deve essere rilasciato in inglese o in svedese o tradotto in una di queste due lingue per poter essere accettato.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

L'ente svedese per l'applicazione delle sentenze (*Kronofogdemyndigheten*) è competente in Svezia per quanto riguarda l'applicazione delle sentenze e inoltre adotta decisioni ai sensi dell'articolo 23.

Ultimo aggiornamento: 01/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione

europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Inghilterra e Galles

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Gli organi giurisdizionali competenti a giudicare nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in Inghilterra e nel Galles sono le county court (tribunali di contea) e la High Court of Justice (alta Corte di giustizia). Nella maggior parte dei casi il procedimento si svolgerà dinanzi a un giudice che svolge le sue funzioni nell'ambito di una *county court*.

La competenza delle *county court* si fonda interamente sulla legge scritta e abbraccia quasi tutti i settori del diritto civile. La competenza generale in materia civile è per lo più concorrente con quella della *High Court*, fermo restando che le controversie per lesioni personali di valore inferiore a £50,000 e le controversie patrimoniali di valore inferiore a £15,000 devono essere proposte dinanzi a una *county court*. Ulteriori dettagli possono essere consultati nel [decreto sulla competenza dell'High Court e County Courts del 1991 \(come modificato\)](#). Una serie di leggi conferiscono competenza esclusiva alle *county courts* - ad esempio, in sostanza, tutte le cause intentate in base al *Consumer Credit Act 1974*, e la maggior parte delle azioni promosse da coloro che erogano i mutui e i proprietari.

La domanda giudiziale può essere proposta dinanzi a qualsiasi *county court* in Inghilterra e nel Galles. Sul sito web degli uffici giudiziari si possono trovare gli indirizzi di tutte le [county courts](#) e i [dettagli della High Court](#).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione accettabili dai giudici dell'Inghilterra e del Galles ai fini dell'avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono per posta (a causa della necessità di ricorrere al tribunale per l'emissione del procedimento — i tribunali di Inghilterra e del Galles non possono al momento accettare spese di cancelleria con carte di credito o di debito). Tuttavia, i documenti successivi potranno essere inviati al giudice per posta, fax o posta elettronica, conformemente alla [Part 5 of the Civil Procedure Rules](#) (parte 5 del Codice di procedura civile) che contiene le norme per il deposito e l'invio dei documenti al giudice.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

In Inghilterra e nel Galles è prevista la possibilità di impugnare una sentenza pronunciata in un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. [The Access to Justice Act 1999 \(Destination of Appeals\) Order 2000](#) (Ordinanza 2000 "Destination of Appeals" legge sull'accesso alla giustizia del 1999) prevede la competenza relativamente ai ricorsi, da parte dei tribunali, compresi i tribunali di contea. Ai sensi del decreto del 2000, un *Circuit Judge* di un tribunale distrettuale tratterà un ricorso contro una decisione emessa da un giudice distrettuale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Le eventuali impugnazioni successive dovranno essere proposte alla High Court.

Le disposizioni contenute nella [Parte 5.2 del Codice di procedura civile](#) e le relative istruzioni regolano la procedura per qualsiasi ricorso, specificando i termini entro i quali tali ricorsi vanno depositati.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

La lingua ufficiale ammessa a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Come nel procedimento nazionale per le controversie di modesta entità, spetterà alla parte vittoriosa nell'omologo procedimento europeo provvedere all'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale.

Le autorità competenti per l'esecuzione e le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 sono le *County court* e la *High Court*. I relativi contatti si trovano alla lettera a) di cui sopra.

Ultimo aggiornamento: 21/09/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Irlanda del Nord

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

La County court è competente a emettere una sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità nell'Irlanda del Nord. Il procedimento viene gestito da un giudice del tribunale distrettuale.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Tali procedimenti vengono avviati presso gli organi giurisdizionali in Irlanda del Nord tramite raccomandate per via prioritaria.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Gli uffici giudiziari dell'Irlanda del Nord forniranno assistenza pratica conformemente all'articolo 11, ma non potranno offrire consulenza giuridica in merito al regolamento.

L'ufficio di consulenza per i cittadini o altri centri di consulenza per i consumatori che operano nell'Irlanda del Nord possono anche fornire assistenza pratica. Ulteriore assistenza può essere fornita da un avvocato. La Law Society for Northern Ireland può fornire i suoi estremi per gli avvocati locali.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

I servizi e le comunicazioni elettronici non sono tecnicamente disponibili e ammissibili ai sensi delle norme procedurali dell'Irlanda del Nord. I procedimenti vengono avviati tramite raccomandate per via prioritaria.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Nell'Irlanda del Nord il servizio per via elettronica non sarà obbligatorio.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità nell'Irlanda del Nord non sono attualmente dovute spese di giudizio. Tuttavia, tale normativa sarà rivista.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Nell'Irlanda del Nord le ordinanze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità non si possono impugnare.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Il ricorso va presentato presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza. Nell'Irlanda del Nord la "County court" è competente per tale riesame.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

La lingua ufficiale ammessa a norma dell'articolo 21, lettera a) (1) è l'inglese.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 saranno l'Enforcement of Judgments Office (ufficio per l'esecuzione delle decisioni) e il "Master" di tale ufficio. Come nel procedimento nazionale per le controversie di modesta entità, spetterà alla parte vittoriosa nell'omologo procedimento europeo provvedere all'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale.

Ultimo aggiornamento: 23/09/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Scozia

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

L'organo giurisdizionale competente per la pronuncia della sentenza nel contesto del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in Scozia è la [Sheriff Court](#) e in tutti i casi il procedimento si svolgerà dinanzi a uno *Sheriff*.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione accettabili dagli organi giurisdizionali scozzesi ai fini dell'avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità saranno simili a quelli adottati per il procedimento semplice nazionale, ossia la posta ordinaria. Gli attori possono altresì presentare il modulo di domanda personalmente presso la *Sheriff Court* competente durante l'orario lavorativo. Il sito web dell'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia fornisce informazioni sull'ubicazione di tutte le *Sheriff Court*, nonché sugli orari lavorativi e sui dettagli di contatto: [ScotCourts](#).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

La cancelleria della *Sheriff Court* fornirà assistenza per la compilazione della domanda tramite il modulo A. Tuttavia, l'assistenza fornita da tale ufficio non può comprendere la consulenza legale. È inoltre possibile richiedere consulenza e assistenza gratuite in merito all'avanzamento di un procedimento europeo per una controversia di modesta entità rivolgendosi a un avvocato o a una delle seguenti organizzazioni:

Scottish Association of Law Centres;

ufficio di consulenza ai cittadini;

centri per la tutela dei consumatori;

dipartimenti per la tutela dei consumatori;

consulente residente presso le *Sheriff Court* di Aberdeen, Airdrie, Dundee, Edimburgo, Hamilton e Kilmarnock.

La *Law Society of Scotland* può inoltre fornire i dettagli di contatto relativi ai consulenti legali locali.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Se l'indirizzo del convenuto si trova nel Regno Unito, gli atti devono essere notificati o comunicati tramite posta raccomandata di prima classe. Se l'indirizzo del convenuto si trova al di fuori del Regno Unito, gli atti devono essere notificati o comunicati tramite posta raccomandata.

La notificazione o comunicazione per via elettronica non è disponibile ai sensi del diritto processuale scozzese. Tuttavia le parti coinvolte nella controversia possono comunicare elettronicamente in merito a questioni relative a detta controversia laddove i regolamenti o le norme procedurali dell'organo giurisdizionale non impongano l'invio o la ricezione formale. Qualsiasi comunicazione di questo tipo può essere inviata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica generico della *Sheriff Court* pertinente. Tuttavia la cancelleria della *Sheriff Court* non è autorizzata a fornire consulenza legale.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Nessuna persona in Scozia è tenuta ad accettare la notificazione o comunicazione tramite mezzi elettronici.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Spese attuali, esigibili dal 1° aprile 2019:

per presentare un modulo di domanda di procedimento europeo per le controversie di modesta entità relativo a un importo di 250 EUR o meno: 19 GBP;

per tutti gli altri moduli relativi ai procedimenti europei per le controversie di modesta entità: 104 GBP;

segnalazione di un ricorso (ovvero notifica o comunicazione all'organo giurisdizionale dell'intenzione di presentare un ricorso): 61 GBP.

Le spese esigibili dal 1° aprile 2020 saranno:

per presentare un modulo di domanda di procedimento europeo per le controversie di modesta entità relativo a un importo di 250 EUR o meno: 19 GBP;

per tutti gli altri moduli relativi ai procedimenti europei per le controversie di modesta entità: 106 GBP;

segnalazione di un ricorso ovvero notifica o comunicazione all'organo giurisdizionale dell'intenzione di presentare un ricorso: 62 GBP.

Un attore può avere diritto all'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio in determinate circostanze: cfr. collegamento:

[esenzioni dalle spese di giudizio](#).

Metodi di pagamento:

assegni: intestati a "Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia";

carta di debito e di credito: verificare quali tipi di carta sono accettati presso l'organo giurisdizionale pertinente;

vaglia postale: intestato a "Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia";

contanti: in caso di pagamento per posta non è consigliabile effettuare pagamenti in contanti.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Come per il procedimento semplice interno, sarà possibile impugnare una sentenza emessa da uno *Sheriff* nel contesto del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Un'impugnazione può essere presentata esclusivamente presso la *Sheriff Appeal Court* e potrà essere accolta soltanto in merito a questioni di diritto. La decisione della *Sheriff Appeal Court* sarà definitiva e non soggetta a ulteriore riesame.

L'impugnazione è un processo in due fasi:

fase 1 - la norma 16.2 della *Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016* specifica il termine per la presentazione di un'impugnazione nel contesto di una domanda di procedimento semplice nazionale che corrisponde a 4 settimane dalla data di invio della decisione definitiva e tale termine si applicherà ai procedimenti europei per le controversie di modesta entità. Le procedure applicabili all'impugnazione sono riportate nella parte 16 della *Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016*;

fase 2 - una volta che l'impugnazione è stata inviata alla *Sheriff Appeal Court* si applicano le norme procedurali in materia di impugnazioni relative a tale organo giurisdizionale che sono riportate nella parte 16 della *Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016* e nelle parti 2, 4, 5 e 6 della *Act of Sederunt (Sheriff Appeal Court Rules) 2015*.

È possibile consultare le norme procedurali degli organi giurisdizionali al seguente indirizzo: [ScotCourts](#)

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

La norma 5, punto 1, della *Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008* ("legge sulle norme procedurali"), come modificata, prevede che venga effettuato un riesame nel modulo 3 (di cui all'allegato delle norme). La norma 5 stabilisce che lo *Sheriff* può emettere qualsiasi ordine ritenga opportuno per la gestione di qualsiasi simile domanda. In caso contrario il procedimento seguirà le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

La lingua ufficiale accettabile ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è l'inglese.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Gli *Sheriff Officers* e i *Messengers at Arms* sono le autorità competenti per l'esecuzione in Scozia. Essi saranno incaricati dai creditori di dare esecuzione ad ordinanze o mandati emessi dalle *Sheriff Court* nei confronti dei debitori.

È possibile presentare una domanda all'organo giurisdizionale (in quanto autorità competente) per l'ottenimento della sospensione (in circostanze eccezionali) o della limitazione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento. Una domanda va presentata a un organo giurisdizionale scozzese utilizzando il modulo 5 ai sensi della norma 5 della *Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008* ("legge sulle norme procedurali"), come modificata. Lo *Sheriff* (l'organo giurisdizionale) può emettere qualsiasi ordinanza ritenga opportuna per la gestione di qualsiasi simile domanda secondo i termini di cui alla norma 5, punto 4, della legge sulle norme procedurali del 2008.

Spetta alla parte vittoriosa fare effettuare l'esecuzione dell'ordinanza emessa dall'organo giurisdizionale. L'organo giurisdizionale non può procedere in tal senso per conto di detta parte. Alla parte vittoriosa spetterà altresì sostenere i costi di qualsiasi azione di esecuzione, sebbene possa riuscire a recuperare tali costi dalla parte avversaria.

Ultimo aggiornamento: 22/09/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Gibilterra

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

A Gibilterra l'organo giurisdizionale competente a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è la *Supreme Court* di Gibilterra. Il procedimento si svolgerà dinanzi al *Master* della *Supreme Court*, il quale è il giudice designato per le controversie di modesta entità.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Gli organi giurisdizionali di Gibilterra accetteranno unicamente comunicazioni a mezzo posta (dato che si dovranno pagare spese giudiziarie per l'avvio del procedimento).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

A Gibilterra è possibile presentare impugnazione ai sensi delle *Supreme Court Rules 2000*, che prevedono in sostanza che l'impugnazione vada proposta dinanzi all'*Additional Judge* o al *Chief Justice* della *Supreme Court*.

Le disposizioni della parte 52 delle *Civil Procedure Rules* e le relative istruzioni pratiche disciplineranno le impugnazioni. Le *Supreme Court Rules 2000* ne definiscono lo scadenzario e la parte 52.4 specifica i termini per la loro proposizione.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

La lingua ufficiale ammessa a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

L'autorità competente per l'esecuzione e per l'applicazione dell'articolo 23 è la *Supreme Court* di Gibilterra.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

La lingua ufficiale ammessa a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.

Ultimo aggiornamento: 11/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.